

NKD Italia S.r.l.

MODELLO ORGANIZZATIVO *EX D.* LGS. 231/01

Preambolo

NKD ha elaborato e adottato il presente modello di organizzazione e di gestione ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 con l'obiettivo prioritario di prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto Legislativo 231/2001, attraverso un sistema di procedure organizzative e di controllo atte a salvaguardare la Società da comportamenti illeciti commessi al proprio interno.

Il modello organizzativo prevede l'adozione di misure idonee a preservare l'osservanza di principi di correttezza e trasparenza nell'assunzione delle decisioni, la sussistenza di controlli preventivi e successivi che consentano di individuare e prevenire condotte illecite o sintomatiche di propositi illeciti conseguiti nell'esercizio dell'attività sociale e, più in generale, situazioni di rischio o conflitto rispetto ai valori etici e principi di condotta enunciati nel presente Modello.

La direzione generale di NKD sarà lieta di fornire eventuali delucidazioni in merito ai contenuti del presente modello organizzativo.

INDICE

LIBRO I	14
PARTE GENERALE	14
1 DECRETO LEGISLATIVO 231/01	15
1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI	15
1.2 CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ	15
1.2.1 CRITERI DI IMPUTAZIONE OGGETTIVA	15
1.2.2 CRITERI DI IMPUTAZIONE SOGGETTIVA	16
1.3 L'ADOZIONE DEL "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE" QUALE POSSIBILE ESIMENTE DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	16
1.4 SANZIONI	17
1.4.1 LE SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE	17
1.4.2 LE SANZIONI INTERDITTIVE	18
1.4.3 CONFISCA E PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA	19
1.4.4 INOSSERVANZA DELLE SANZIONI INTERDITTIVE	19
1.5 DELITTI TENTATI	19
1.6 RESPONSABILITÀ E VICENDE MODIFICATIVE	19
2 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	21
2.1 OBIETTIVI PERSEGUITI CON L'ADOZIONE DEL MODELLO	21
2.2 METODOLOGIA DI ELABORAZIONE DEL MODELLO	21
2.3 STRUTTURA DEL MODELLO	21
2.4 ADOZIONE DEL MODELLO	22
2.4.1 DEFINIZIONE DI "SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO"	22
2.4.2 IDENTIFICAZIONE DEI "PROCESSI A RISCHIO DI REATO"	22
2.4.3 MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLO PREVENTIVO	22
2.4.4 APPROVAZIONE DEL MODELLO	23
2.4.5 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO	23
2.5 DESTINATARI DEL MODELLO	24
3 PROFILO SOCIETARIO ED AZIENDALE DI NKD	25
3.1 LA SOCIETÀ	25
3.2 OGGETTO SOCIALE	25
3.3 ORGANIGRAMMA AZIENDALE	25
3.4 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	26
3.5 DIRECTOR SALES	26
3.5.1 RESPONSABILE VENDITE	27
3.5.1.1 RESPONSABILI AREA	28
3.5.1.2 CAPI FILIALE	29
3.5.2 DIPARTIMENTO ESPANSIONE SERVIZIO ESTERNO	29
3.5.3 HR RECRUITER	30
3.5.4 RESPONSABILE INTERNA UFFICIO VENDITE ED ESPANSIONE	31
3.5.4.1 UFFICIO VENDITE E MARKETING	32

3.5.4.2	DIPARTIMENTO ESPANSIONE SERVIZIO INTERNO	32
3.6	RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE – KAUFMÄNNISCHER LEITER	33
3.6.1	UFFICIO CONTABILITÀ E CONTROLLING	34
3.6.2	UFFICIO PERSONALE	35
3.7	SERVIZI PRESTATI DA SOCIETÀ DEL GRUPPO NKD	36
3.8	SERVIZI PRESTATI DA SOCIETÀ TERZE	36
3.9	GOVERNO SOCIETARIO: ORGANI AMMINISTRATIVI, DELEGHE E PROCURE	36
3.10	ORGANIGRAMMI E ADEGUAMENTO DEL MODELLO	37
3.11	REVISIONE OBBLIGATORIA E REPORT AGLI AZIONISTI	38
4	IMPATTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO SULLE REGOLE DI CORPORATE GOVERNANCE DI NKD	38
5	Costruzione del modello in funzione della struttura societaria di NKD	38
6	Le attività sensibili di NKD e i reati presupposto rilevanti	39
7	Organismo di vigilanza	40
7.1	IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO	40
7.2	FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	40
7.3	REPORTING AGLI ORGANI SOCIETARI	42
7.4	IL REPORTING VERSO L'O.D.V. (DA OSSERVARSI DA PARTE DI TUTTI I DESTINATARI DEL MODELLO) - WHISTLEBLOWING	42
7.5	OBBLIGHI DI INFORMATIVA RELATIVI AD ATTI UFFICIALI	44
7.6	RACCOLTA, CONSERVAZIONE E ACCESSO ALL'ARCHIVIO DELL'O.D.V.	44
8	Sistema disciplinare	45
8.1	FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE	45
8.2	SANZIONI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE (IMPIEGATI)	45
8.3	MISURE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIRIGENTE	47
8.4	MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER	47
8.5	MISURE NEI CONFRONTI DI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	47
9	Selezione e formazione del personale e delle collaborazioni esterne	50
9.1	PRINCIPI GENERALI NELLA SELEZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE DI NKD	50
9.2	MODALITÀ OPERATIVE PER LA SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE	50
9.3	SELEZIONE DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE	51
10	Principi generali e regole comuni	53
10.1	PRINCIPI GENERALI PER IL CONFERIMENTO DI DELEGHE	53
10.2	PRINCIPI GENERALI NELL'OFFERTA DI OMAGGI	53
10.2.1	PROTOCOLLO DI CONDOTTA E REGOLE SPECIFICHE IN MATERIA DI OMAGGI	54
10.3	REGOLE COMUNI A TUTTI I TIPI DI ACQUISTI	54
10.3.1	PRINCIPI GENERALI PER I PAGAMENTI	56
10.3.2	PRINCIPI GENERALI PER I PAGAMENTI IN CONTANTI	56
10.4	GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	57
10.4.1	PRINCIPI GENERALI PER LA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	57
10.4.2	IMPIEGO DI RISORSE FINANZIARIE PER OPERAZIONI DI MARKETING, SPONSORIZZAZIONE E PUBBLICITÀ	57

10.5	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI.....	58
10.5.1	PRINCIPI E REGOLE GENERALI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DIPENDENTI.....	58
10.5.2	RIMBORSO SPESE DI VITTO.....	59
10.5.3	RIMBORSO SPESE DI ALLOGGIO.....	59
10.5.4	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO.....	60
10.6	RAPPORTI CON I FORNITORI.....	60
10.6.1	PRINCIPI GENERALI E REGOLE DI CONDOTTA PER I RAPPORTI CON I FORNITORI.....	60
10.7	CONTROLLI.....	61
11	FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO.....	62
11.1	PERSONALE DIRETTIVO E CON FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA DELL'ENTE.....	62
11.2	PERSONALE NON DIRETTIVO COINVOLTO NELLE ATTIVITÀ SENSIBILI.....	62
11.3	INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER.....	63
	LIBRO II.....	64
	PARTE SPECIALE A.....	65
1	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	65
1.1	LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO.....	65
1.2	LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	70
1.3	LE ATTIVITÀ SENSIBILI.....	71
2	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE A E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	73
2.1	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE A.....	73
2.2	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO O AREA DEL FARE.....	73
2.3	DIVIETI O AREA DEL NON FARE.....	75
3	PROTOCOLLI DI CONDOTTA.....	76
3.1	SCOPO DEL PROTOCOLLO SOGGETTI ISTITUZIONALI.....	76
3.2	AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO E DESTINATARI.....	77
3.3	RESPONSABILITÀ E RUOLI COINVOLTI NEI RAPPORTI CON I SOGGETTI ISTITUZIONALI.....	77
3.4	OMAGGI.....	77
3.5	DICHIARAZIONI.....	78
3.6	PAGAMENTI.....	79
3.7	DELEGHE.....	79
3.8	RAPPORTI CON PUBBLICI UFFICIALI IN CASO DI CONTROLLI PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETÀ.....	80
3.9	MODALITÀ OPERATIVE PER LA SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE.....	80
4	CONTROLLI.....	81
	PARTE SPECIALE B.....	82
1.	DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI.....	82
1.1	LA FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO.....	82
1.2	LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	85
1.3	LE ATTIVITÀ SENSIBILI.....	85
2	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE B E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	87
2.1	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE B.....	87

2.2	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO O AREA DEL FARE	87
2.3	DIVIETI O AREA DEL NON FARE	88
3	CONTROLLI	89
	PARTE SPECIALE C	90
1.	REATI TRANSAZIONALI DI CUI ALLA LEGGE N. 146 DEL 16 MARZO 2006, E DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	90
1.1	LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO	90
1.2	LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	93
1.3	LE ATTIVITÀ SENSIBILI	93
2	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE C E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	94
2.1	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE C.....	94
2.2	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO O AREA DEL FARE	95
2.3	DIVIETI O AREA DEL NON FARE	96
2.4	PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO DI CUI ALLA PARTE SPECIALE C	97
3	CONTROLLI	97
	PARTE SPECIALE D	98
1.	REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	98
1.1	LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO	98
1.2	LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	100
1.3	LE ATTIVITÀ SENSIBILI	101
2	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE D E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	102
2.1	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE D	102
2.2	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO O AREA DEL FARE	102
2.3	DIVIETI O AREA DEL NON FARE	103
3	PROTOCOLLI DI CONDOTTA	103
3.1	SCOPO DEL PROTOCOLLO DI CONDOTTA	103
3.2	AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO E DESTINATARI	104
3.3	RESPONSABILITÀ E RUOLI INTERESSATI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI	104
3.4	MODALITÀ OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ.....	104
4	CONTROLLI	106
	PARTE SPECIALE E.....	107
1	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	107
1.1	LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO	107
1.2	LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	110
1.3	POSSIBILI CONDOTTE ILLECITE DA EVITARE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI	111
2	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE E, E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	112
2.1	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE E	112
2.2	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO O AREA DEL FARE	113

2.3	DIVIETI O AREA DEL NON FARE	114
3	PROTOCOLLI DI CONDOTTA.....	115
3.1	SCOPO DEL PROTOCOLLO DI CONDOTTA PER I RAPPORTI CON L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO	115
3.2	AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO E DESTINATARI	115
3.3	RESPONSABILITÀ E RUOLI INTERESSATI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI	115
3.4	MODALITÀ OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL PUNTO 1.3	115
3.4.1	MODALITÀ OPERATIVE PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE E DEI COLLABORATORI ESTERNI	117
3.4.2	PROTOCOLLO MARCHI E SEGNI DISTINTIVI	118
4	CONTROLLI	118
	PARTE SPECIALE F.....	119
1	REATI SOCIETARI E ABUSI DI MERCATO	119
1.1	LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO	119
1.2	LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	124
1.3	LE ATTIVITÀ SENSIBILI	125
2	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE F E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	125
2.1	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE F	125
2.2	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO O AREA DEL FARE	126
2.3	DIVIETI O AREA DEL NON FARE	126
3	PROTOCOLLI DI CONDOTTA.....	128
3.1	SCOPO DEL PROTOCOLLO DI CONDOTTA PER I REATI SOCIETARI, FINANZIARI E TRIBUTARI	128
3.2	AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO E DESTINATARI	128
3.3	RESPONSABILITÀ E RUOLI INTERESSATI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI	129
3.4	MODALITÀ OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL PUNTO 1.3	129
3.5	ATTIVITÀ DI PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO	129
4	CONTROLLI	129
	PARTE SPECIALE G	131
1.	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.....	131
1.1	LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO	131
1.2	LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	132
1.3	LE ATTIVITÀ SENSIBILI	132
2.	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE G E PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA	133
2.1	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO O AREA DEL FARE	133
2.2	DIVIETI O AREA DEL NON FARE	134
2.3	VALUTAZIONE DEL C.D. "RISCHIO PAESE"	135
2.4	VALUTAZIONE DI REQUISITI DI MORALITÀ DELLA CONTROPARTE	136
2.5	MODALITÀ OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL PUNTO 1.3	136
3.	CONTROLLI	137
	PARTE SPECIALE H.....	138
1.	REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE	138

1.1	LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO	138
1.2	LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	140
1.3	LE ATTIVITÀ SENSIBILI	141
2.	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE H E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	141
2.1	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO O AREA DEL FARE	141
2.2	DIVIETI O AREA DEL NON FARE	142
2.3	MODALITÀ OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL PUNTO 1.3 DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE	142
3.	CONTROLLI	143
	PARTE SPECIALE I.....	144
1.	I REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO	144
1.1	LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO	144
1.2	LE ATTIVITÀ SENSIBILI	145
2.	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE I E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	145
3.	PROTOCOLLI DI CONDOTTA.....	147
3.1	VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE PREVENTIVE IN MATERIA DI TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	147
3.2	LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DEL PROCESSO DI MONITORAGGIO DELLA ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE DESCRITTO NEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	147
3.3	ADEGUAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	148
3.4	PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA IN MATERIA DI TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO 149	
3.5	LINEE GUIDA PER IL MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA, DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO.....	149
4.	CONTROLLI	150
	PARTE SPECIALE L.....	151
1.	RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO	151
1.1	LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO	151
1.2	LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	152
2.	VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE PREVENTIVE IN MATERIA DI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ DI AUTORICICLAGGIO	152
3	PROTOCOLLI DI CONDOTTA.....	155
3.1	SCOPO DEL PROTOCOLLO DI CONDOTTA PER I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ DI AUTORICICLAGGIO.....	155
3.2	AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO E DESTINATARI	155
3.3	RESPONSABILITÀ E RUOLI INTERESSATI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI.....	155

3.4	ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO ...	155
3.4.1	VALUTAZIONE DEL C.D. "RISCHIO PAESE"	156
3.5	MODALITÀ OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL PUNTO 2.....	156
4	CONTROLLI	157
4.1	COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	158
5	ALTRE PROCEDURE.....	159
	PARTE SPECIALE M	160
1	DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	160
1.1	LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO	160
1.2	LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	161
1.3	LE ATTIVITÀ SENSIBILI	162
2	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE M.....	162
2.1	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO O AREA DEL FARE	163
2.2	DIVIETI O AREA DEL NON FARE	164
3	PROTOCOLLI DI CONDOTTA.....	165
	PARTE SPECIALE N.....	169
1.	I REATI AMBIENTALI.....	169
1.1	LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO	169
1.2	LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	174
1.3	I REATI AMBIENTALI LA CUI COMMISSIONE NELL'INTERESSE O A VANTAGGIO DELLA SOCIETÀ È ESCLUSA 175	
1.4	CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DI ATTIVITÀ SENSIBILI.....	176
1.5	LE ATTIVITÀ SENSIBILI	176
2.	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE N E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	176
2.1	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE N	176
2.2	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO O AREA DEL FARE	177
2.3	DIVIETI O AREA DEL NON FARE	178
3.	PROTOCOLLI DI CONDOTTA.....	178
3.1	SCOPO DEL PROTOCOLLO DI CONDOTTA PER I REATI AMBIENTALI.....	178
3.2	AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO E DESTINATARI	178
3.3	RESPONSABILITÀ E RUOLI INTERESSATI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI	178
3.4	MODALITÀ OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL PUNTO 1.5	179
3.4.1	MODALITÀ OPERATIVE PER LA GESTIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E DELLE IMMISSIONI IN ATMOSFERA	180
4.	CONTROLLI	181
	PARTE SPECIALE O.....	182
2.	IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	182
1.1	LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO	182

1.2	LE ATTIVITÀ SENSIBILI	182
3.	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE O E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	182
2.1	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE O	182
2.2	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO O AREA DEL FARE	183
2.3	DIVIETI O AREA DEL NON FARE	185
2.4	PROCEDURA PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI STRANIERI NON COMUNITARI GIÀ PRESENTI IN ITALIA CON REGOLARE PERMESSO DI SOGGIORNO	185
2.5	PROCEDURA PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI STRANIERI NON COMUNITARI NON ANCORA PRESENTI IN ITALIA ¹⁸⁷	189
2.6	COLLABORAZIONI ESTERNE CON CITTADINI DI PAESI TERZI	189
3	CONTROLLI	189
	PARTE SPECIALE P	190
1.	REATO DI RAZZISMO E XENOFOBIA.....	190
1.1	LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO	190
	PARTE SPECIALE Q.....	192
1.	I REATI TRIBUTARI	192
1.1	LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO	192
1.2	LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	193
1.3	LE ATTIVITÀ SENSIBILI	193
2.	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE Q E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	193
2.1	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE Q.....	193
2.2	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO O AREA DEL FARE.....	194
2.3	DIVIETI O AREA DEL NON FARE.....	194
3.	PROTOCOLLI DI CONDOTTA.....	195
3.1	SCOPO DEL PROTOCOLLO DI CONDOTTA PER I REATI TRIBUTARI	195
3.2	AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO E DESTINATARI.....	195
3.3	RESPONSABILITÀ E RUOLI INTERESSATI DALLE ATTIVITÀ SENSIBILI.....	195
3.4	MODALITÀ OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL PUNTO 1.3.....	195
3.5	ATTIVITÀ DI PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO	195
4.	CONTROLLI	196
	PARTE SPECIALE R	197
1.	I REATI DI CONTRABBANDO	197
1.1	LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO	197
1.2	LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	197
1.3	LE ATTIVITÀ SENSIBILI	198
	CODICE ETICO DI NKD	200
	INTRODUZIONE.....	200
1	I VALORI DI NKD	200

1.1	IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ.....	200
1.2	IL RISPETTO DELLE POLICY DI GRUPPO	200
1.3	IL RISPETTO PER L'INDIVIDUO E L'ATTENZIONE AL CONSUMATORE.....	200
1.4	LA RESPONSABILITÀ SOCIALE	200
1.5	IMPARZIALITÀ.....	201
1.6	RISERVATEZZA	201
1.7	COMPLETEZZA E TRASPARENZA DELL'INFORMAZIONE	202
1.8	COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA E INFORMAZIONI PER I CONSUMATORI	202
1.9	LOTTA ALLA CORRUZIONE ED AI CONFLITTI D'INTERESSE.....	202
1.10	OMAGGI	203
1.11	UTILIZZO DEI BENI AZIENDALI	203
1.12	DILIGENZA E ACCURATEZZA NELL'ESECUZIONE DEI COMPITI E DEI CONTRATTI	204
1.13	CONCORRENZA LEALE	205
1.14	EQUITÀ DELL'AUTORITÀ.....	205
1.15	TRASPARENZA CONTABILE.....	205
1.16	SICUREZZA E SALUTE.....	206
1.17	TUTELA AMBIENTALE	206
2	I DOVERI DEI VERTICI AZIENDALI	207
3	CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON I COLLABORATORI	208
3.1	VALORE DELLE RISORSE UMANE	208
3.2	LAVORO INFANTILE.....	208
3.3	SELEZIONE DEL PERSONALE.....	208
3.4	COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	209
3.5	LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA.....	209
3.6	GESTIONE DEL PERSONALE.....	210
3.7	DIFFUSIONE DELLE POLITICHE DEL PERSONALE	210
3.8	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	211
3.9	VALORIZZAZIONE E FORMAZIONE DELLE RISORSE.....	211
3.10	GESTIONE DEL TEMPO DI LAVORO DEI COLLABORATORI	211
3.11	COINVOLGIMENTO DEI COLLABORATORI	211
3.12	INTERVENTO SULL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO	212
3.13	DOVERI DEI COLLABORATORI	212
7.	CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI ESTERNE	213
7.1	RELAZIONI CON I CLIENTI.....	213
7.2	I CONTRATTI E LE COMUNICAZIONI AI CLIENTI.....	213
7.3	RELAZIONI CON I FORNITORI.....	214
7.4	RELAZIONI CON I PUBBLICI FUNZIONARI	215
7.5	RAPPORTI ECONOMICI CON PARTITI, ORGANIZZAZIONI SINDACALI E ASSOCIAZIONI.....	215
8.	VALIDITÀ E APPLICAZIONE DEL CODICE	215
8.1	ORGANI RESPONSABILI	216
8.2	REVISIONE DEL CODICE ETICO.....	216
	ALLEGATO 1 – ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO ALLA DATA DEL 23 SETTEMBRE 2019	217
	ALLEGATO 2 – DOCUMENTO DI MAPPATURA DEI RISCHI	227

ALLEGATO 3 – DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008 ...	228
ALLEGATO 4 – ORGANIGRAMMA DELLA SOCIETÀ AGGIORNATO	229
ALLEGATO 5 – PROCEDURA DI DENUNZIA E SEGNALAZIONI ALL’O.D.V. - WHISTLEBLOWING.	230
ALLEGATO 6 – PROCEDURA DI SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE.....	231
ALLEGATO 10 – PROCEDURA “RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”	236
ALLEGATO 11 - PROTOCOLLO CASSA UFFICIO.....	237
ALLEGATO 12 - PROTOCOLLO CONTROLLO CASSA	238
ALLEGATO 13 - PROTOCOLLO PAGAMENTI	240
ALLEGATO 14 – PROTOCOLLO OPERAZIONI INFRAGRUPPO	242
ALLEGATO 15 - PROTOCOLLO INVESTIMENTI.....	247

DEFINIZIONI

- **“Attività Sensibili o a Rischio reato”**: fase del Processo Sensibile all’interno della quale si possono presentare presupposti/potenzialità per la commissione di un reato;
- **“Attività Strumentali”**: attività attraverso la quale è possibile commettere il reato di corruzione/concussione;
- **“CCNL”**: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato da NKD;
- **“Consulenti”**: coloro che agiscono in nome e/o per conto di NKD sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione anche coordinata;
- **“Dipendenti”**: tutti i dipendenti di NKD (compresi i dirigenti);
- **“Decreto” o “D. Lgs. 231/2001”**: il decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 e successive modifiche;
- **“Linee Guida di Confindustria”**: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successive modifiche ed integrazioni;
- **“MCL”**: Medico Competente del Lavoro;
- **“Modello Organizzativo” o “Modello” o “MOG 231”**: il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D. Lgs. 231/2001;
- **“NKD” ovvero la “Società”**: NKD Italia S.r.l. (NKD Italien GmbH), con sede in Bolzano, Via Bruno Buozzi 8/D
- **“Omaggi”**: prodotti acquistati dalla società per uso omaggistica verso clienti, rete vendita e/o dipendenti di NKD;
- **“Operazione Sensibile”**: operazione o atto che si colloca nell’ambito dei Processi Sensibili e può avere natura commerciale, finanziaria o societaria (quanto a quest’ultima categoria esempi ne sono: riduzioni di capitale, fusioni, scissioni, operazioni sulle azioni della società controllante, conferimenti, restituzioni ai soci, ecc.);
- **“Organi Sociali”**: i soci nonché i membri dell’organo di amministrazione o di controllo di NKD;
- **“Organismo di Vigilanza”**: organismo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e al relativo aggiornamento;
- **“P.A.”**: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio;
- **“Processi Sensibili”**: attività di NKD nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati;
- **“Prodotto aziendale”**: qualsiasi prodotto commercializzato dalla Società;
- **“Reati Presupposto”**: i Reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/2001 (anche eventualmente integrato in futuro);
- **“RLS”**: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
- **“RSPP”**: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
- **“SIAE”**: Società Italiana degli Autori ed Editori.

LIBRO I

PARTE GENERALE

1 DECRETO LEGISLATIVO 231/01

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità a carico delle società per alcuni reati commessi, a loro vantaggio o nel loro interesse, da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione delle medesime o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale (soggetti apicali), nonché da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (soggetti subordinati). Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente realizzato il reato.

Alla data di adozione del presente Modello, il Decreto contempla i reati presupposto di cui all'Allegato 1.

1.2 Criteri di imputazione della responsabilità

La disciplina di responsabilità dell'ente delineata dal Decreto si fonda sul concorso tra:

- criteri di imputazione oggettiva
- criteri di imputazione soggettiva

1.2.1 Criteri di imputazione oggettiva

L'ente è tenuto a rispondere allorquando:

- il fatto di reato sia stato commesso da parte di un soggetto funzionalmente legato all'ente e
- il fatto di reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Gli autori del reato dal quale può derivare la responsabilità dell'ente possono essere:

- (A) soggetti apicali ovvero soggetti con potere di amministrazione, gestione e direzione dell'ente (tra cui, amministratori, direttori generali, rappresentanti legali, direttori di Direzione o stabilimento nonché, in generale, tutti coloro che esercitano, anche solo di

fatto, funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione degli enti o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale);

- (B) soggetti subordinati, sottoposti alla direzione e al controllo da parte dei soggetti apicali (tra cui, i dipendenti dell'ente nonché tutti coloro che agiscono in nome, per conto o nell'interesse dell'ente, quali collaboratori e parasubordinati).

Perché l'ente sia ritenuto responsabile ai sensi del Decreto, il reato deve essere stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio. L'ente non risponde se il fatto di reato è stato commesso nell'interesse esclusivo dell'autore del reato o di terzi. L'ente può essere chiamato a rispondere anche quando il reato è stato realizzato all'estero.

1.2.2 Criteri di imputazione soggettiva

La responsabilità dell'ente sussiste se non sono stati adottati o non sono stati efficacemente attuati standard di gestione e di controllo adeguati al settore di operatività dell'ente. La colpevolezza dell'ente e la possibilità di contestarne la responsabilità dipende dall'accertamento di deficit organizzativi che abbiano favorito la commissione di uno dei reati presupposto.

1.3 L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa

L'art. 6 del Decreto 231/01 prevede l'esonero dalle responsabilità amministrative qualora la società dimostri che:

- è stato adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un "modello organizzativo e di gestione" idoneo a prevenire reati della fattispecie di quelli commessi;
- la vigilanza sul funzionamento, l'efficacia, l'aggiornamento e l'osservanza del modello organizzativo è stata affidata ad un organismo dell'azienda dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- le persone che hanno commesso il fatto hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto modello;
- non vi sia stata omissione o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Queste quattro circostanze devono tutte concorrere fra loro.

Qualora il reato sia stato commesso da un soggetto apicale, l'ente si presume "colpevole", salvo che non provi che il modello è stato fraudolentemente eluso. Se il reato è stato commesso da un soggetto subordinato, l'ente risponde solo se la Pubblica Accusa prova che la commissione

del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte dei soggetti apicali.

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 stabilisce che il "Modello organizzativo di gestione e controllo" debba, tra l'altro:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati (c.d. "Attività Sensibili") (art. 6, c. 2, lett. a);
- prevedere protocolli *ad hoc* finalizzati a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire (art. 6, c. 2 lett. b);
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati (art. 6, c. 2, lett. c);
- individuare un organismo di controllo deputato a vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello (art. 6, c. 1, lett. b);
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza (art. 6, c. 2, lett. d);
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello (art. 6, c. 2, lett. e).

L'adozione del Modello è facoltativa. Il Decreto (art. 6 comma 3) prevede che il Modello possa essere adottato sulla base dei Codici di Comportamento redatti dalle associazioni di categoria rappresentative degli enti e comunicati al Ministero della Giustizia.

1.4 Sanzioni

Il Decreto 231 elenca le sanzioni applicabili in caso di accertamento della sussistenza di un illecito amministrativo dipendente da reato, il quale conserva natura amministrativa pur conseguendo alla condanna di un giudice penale. Il Decreto distingue quattro generi di sanzione:

- la sanzione amministrativa pecuniaria;
- le sanzioni interdittive;
- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza.

1.4.1 Le sanzioni pecuniarie amministrative

La sanzione amministrativa pecuniaria segue la condanna della Società per un illecito amministrativo dipendente da reato. L'entità della sanzione pecuniaria è rimessa alla determinazione del Giudice, nell'osservanza dei criteri dettati dal Decreto: l'importo è calcolato su un sistema a <<quote>>, non inferiori a cento né superiori a mille, a ciascuna delle quali è

attribuito un valore fisso (da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37). Nello stabilire il numero di quote componenti la sanzione pecuniaria, ed in definitiva l'ammontare della stessa, il Giudice valuterà (i) la gravità del fatto costituente reato, (ii) il grado di responsabilità della Società, (iii) l'attività dalla medesima posta in essere per eliminarne o attenuarne le conseguenze o per prevenire la commissione di altri illeciti ed, infine, (iv) le condizioni economiche e patrimoniali della Società al fine di assicurare l'efficacia della sanzione.

1.4.2 Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dell'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive, cumulabili alla sanzione pecuniaria – ad eccezione dei casi in cui quest'ultima può essere ridotta – possono essere applicate esclusivamente qualora ricorrano le seguenti condizioni: (i) siano espressamente previste per il reato per cui si procede; (ii) la Società abbia tratto dal reato un profitto rilevante ed il reato sia stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato, ma solo qualora la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative; (iii) in caso di reiterazione degli illeciti.

Il Decreto stabilisce l'applicazione della sanzione interdittiva prevista per l'illecito più grave qualora la Società sia responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con un'unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva.

Al contrario, le sanzioni interdittive non sono suscettibili di applicazione qualora la Società, anteriormente alla dichiarazione di apertura del dibattimento (i) abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperata in tal senso), (ii) abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria il profitto del reato per la confisca, ovvero (iii) abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando un Modello idoneo a prevenire la commissione di nuovi reati della specie di quello verificatosi. L'applicazione delle sanzioni interdittive è, altresì, esclusa nel caso in cui il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità ovvero l'autore del reato abbia commesso il

fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e la Società non ne abbia conseguito vantaggio o ricavato un vantaggio minimo.

Le sanzioni interdittive hanno durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, benché nei casi più gravi possano eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi; possono, inoltre, essere applicate in via cautelare, ovvero prima della condanna, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità della Società e fondato pericolo di reiterazione.

1.4.3 Confisca e pubblicazione della sentenza

A seguito dell'applicazione di una sanzione interdittiva, il Giudice può disporre la pubblicazione della sentenza di condanna, a spese della Società, in uno o più giornali ovvero mediante affissione nel Comune ove la Società ha la sede principale.

Con la sentenza di condanna, il Giudice dispone sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato, ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente, salvo la parte che possa essere restituita al danneggiato.

Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato, mentre l'inosservanza delle medesime può comportare la reclusione da sei mesi a tre anni per l'autore materiale della trasgressione nonché l'applicazione della sanzione pecuniaria e di misure interdittive ulteriori nei confronti della Società.

1.4.4 Inosservanza delle sanzioni interdittive

Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, viene sanzionato con la reclusione da sei mesi a tre anni.

1.5 Delitti tentati

Il D. Lgs. 231/2001 prevede e regola i casi in cui il delitto si realizzi solo nelle forme del tentativo. L'art. 26 del Decreto stabilisce che "le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto 231/2001. L'ente non risponde dei delitti tentati quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento".

1.6 Responsabilità e vicende modificative

In caso di trasformazione o fusione, la società risultante dalla modifica è responsabile dei reati commessi dall'ente originario, con conseguente applicazione delle sanzioni irrogate. In caso di scissione parziale, rimane impregiudicata la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Tuttavia, gli enti beneficiari della scissione sono solidamente obbligati, limitatamente al valore del patrimonio trasferito, al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati anteriori alla scissione. Le sanzioni interdittive eventualmente comminate si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

In caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidamente obbligato con il cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e comunque nei limiti del valore dell'azienda ceduta e delle sanzioni pecuniarie risultanti dai libri contabili obbligatori, o di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

2 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

2.1 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello

NKD ha elaborato e adottato il presente modello organizzativo di gestione e controllo (di seguito anche "Modello Organizzativo" ovvero, semplicemente, "Modello") allo scopo di prevenire comportamenti illeciti rilevanti ai fini della responsabilità di cui al Decreto 231/01 anche attraverso un più avanzato sistema di governo societario.

2.2 Metodologia di elaborazione del Modello

Ai fini della predisposizione del presente Modello, NKD ha proceduto all'analisi della propria organizzazione e delle proprie attività conducendo, tra l'altro, le seguenti attività di indagine:

- ✓ analisi generale dell'organigramma e della struttura organizzativa della Società, con riferimento alle metodologie operative di lavoro e ai protocolli di condotta esistenti, alle ripartizioni di funzioni gestionali, operative e di controllo adottate, alle policy aziendali e di gruppo esistenti, agli strumenti informatici utilizzati;
- ✓ mappatura delle Attività Sensibili, nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal Decreto.

Tali attività di indagine sono state condotte attraverso l'analisi di documenti societari e aziendali nonché mediante interviste effettuate con l'amministratore delegato e il responsabile legale / Espansione servizio interno della Società. Ad esito dell'attività di mappatura dei rischi, è stato elaborato un documento di sintesi recante una valutazione del livello di criticità associato a ciascun reato presupposto che si unisce al presente Modello sub Allegato 2.

2.3 Struttura del Modello

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale", da singole "Parti Speciali" predisposte per le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto Lgs. 231/01, e dagli "Allegati":

- la "Parte Generale" contempla le componenti essenziali del Modello con particolare riferimento all'organo di controllo, alla formazione del personale ed alla diffusione del modello nel contesto aziendale, al sistema disciplinare ed alle misure adottate in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del modello;
- le diverse Parti Speciali sono redatte specificatamente in relazione alle tipologie di reati la cui commissione è astrattamente ipotizzabile per NKD in ragione delle attività svolte e riportano:

- la descrizione delle rispettive fattispecie di reato;
 - le specifiche attività aziendali che risultano essere sensibili;
 - i principi comportamentali da rispettare;
 - i protocolli di controllo implementati a presidio delle attività sensibili;
 - i flussi informativi sistematici predisposti.
- gli "Allegati" contengono i documenti citati nelle varie Parti del Modello, tra i quali il documento di sintesi dell'attività di mappatura dei rischi, l'organigramma della Società aggiornato, il Codice Etico, il Documento di Valutazione dei Rischi, le procedure interne relative alle segnalazioni all'O.d.V., nonché alcune procedure di condotta aziendali che ne costituiscono parte integrante ed essenziale.

Gli Allegati potranno, se del caso, essere aggiornati.

2.4 Adozione del Modello

Il Modello è stato implementato in ottemperanza alle linee metodologiche di seguito descritte.

2.4.1 Definizione di "Sistema di Controllo Interno"

Il Sistema di Controllo Interno rappresenta il contesto aziendale all'interno del quale il sistema di controllo viene progettato e successivamente monitorato e deriva dalle scelte compiute dal *management* sulla definizione delle variabili organizzative. L'ambiente di controllo di NKD è costituito dall'insieme dei processi, delle procedure e dei sistemi di controllo operanti in azienda, giudicati idonei a prevenire i reati e ad operare un controllo sui "Processi a rischio di reato".

2.4.2 Identificazione dei "Processi a rischio di reato"

L'attività di analisi è stata attuata attraverso l'esame della documentazione aziendale (organigrammi, processi principali, sistema di deleghe, procedure aziendali, istruzioni operative, comunicazioni organizzative, etc.) ed interviste con l'Amministratore Delegato e il responsabile legale della Società al fine di individuare i "processi a rischio" e gli elementi del sistema di controllo interno preventivo (procedure esistenti, verificabilità, documentabilità, congruenza e coerenza delle operazioni, separazione delle responsabilità, documentabilità dei controlli, etc.).

2.4.3 Miglioramento del sistema di controllo preventivo

Sulla base delle risultanze delle analisi effettuate, si sono individuati gli interventi necessari per rafforzare l'attuale sistema di controllo interno, rendendo tale sistema compatibile con quanto previsto dal Decreto Lgs. 231/01 attraverso l'adozione di un Modello aziendale di organizzazione, gestione e monitoraggio.

2.4.4 Approvazione del Modello

L'organo amministrativo di NKD ha competenza esclusiva per l'adozione, la modificazione e l'integrazione del Modello.

La prima edizione del presente Modello è stata approvata dall'organo amministrativo con delibera assunta all'unanimità dei propri membri in data 07/08/2017 mediante la quale la Società ha altresì nominato il componente unico dell'Organismo di Vigilanza preposto al costante monitoraggio circa l'adozione, l'efficace attuazione ed osservanza del Modello.

2.4.5 Modifiche ed integrazioni del Modello

La competenza in merito alle successive modificazioni ed integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso è prerogativa dell'organo amministrativo della Società il quale delibera in merito alle modifiche di carattere sostanziale proposte dall'Amministratore Delegato o dall'Organismo di Vigilanza.

Fra le modifiche s'includono:

- ✓ l'inserimento, integrazione e/o soppressione di Parti Speciali;
- ✓ l'inserimento, integrazione e/o soppressione di alcune Parti del Modello;
- ✓ la modifica delle responsabilità e delle attività dell'O.d.V.;
- ✓ l'aggiornamento del Modello a seguito di qualsivoglia evento o circostanza che abbia un impatto sull'assetto organizzativo e aziendale della Società;
- ✓ l'aggiornamento dei meccanismi generali di delega e controllo previsti nel presente Modello;
- ✓ l'inserimento di nuove fattispecie tra i reati presupposto contemplati dal Decreto Legislativo N. 231/2001;
- ✓ il consolidamento di orientamenti interpretativi giurisprudenziali o dottrinali, in base ai quali sia consigliabile integrare o modificare una o più previsioni / sezioni del Modello.

Inoltre, l'Amministratore Delegato di NKD viene dotato delle seguenti deleghe operative in merito al Modello:

- ✓ aggiunta di aree a rischio nelle Parti Speciali già approvate e definizione dei relativi interventi operativi;

- ✓ modifiche non sostanziali del Modello, quali modifica di denominazione di aree, funzioni, etc.;
- ✓ modifiche organizzative che non impattano sui principi di fondo del controllo, quali accorpamenti di uffici, di procedure, di processi, etc.

In ogni caso, il presente Modello deve essere tempestivamente modificato o integrato dall'organo amministrativo della Società, anche su proposta dell'O.d.V., quando (i) siano intervenute violazioni o elusioni delle prescrizioni del Modello che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati ovvero (ii) siano intervenuti mutamenti significativi nel quadro normativo, nella compagine societaria, nell'organizzazione o nell'attività della Società.

Tutte le modifiche, integrazioni od aggiornamenti del Modello devono essere tempestivamente comunicate all'O.d.V..

2.5 Destinatari del Modello

Il presente Modello si applica a tutti coloro che ricoprono cariche sociali all'interno di NKD nonché al personale di questa e, in modo particolare, a chi svolga un'attività ricompresa tra quelle considerate sensibili. Il Modello si rivolge a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale. Le disposizioni contenute nel Modello dovranno essere altresì osservate da coloro che operano in nome e per conto della Società e da tutti i dipendenti.

Al fine di garantire una più efficace prevenzione dei reati, occorre che il Modello venga rispettato ed osservato anche dai collaboratori esterni, siano essi persone fisiche o società, che prestino la propria collaborazione continuativa nei confronti di NKD tramite, a titolo esemplificativo, l'apposizione di una clausola contrattuale che lo preveda.

Il Modello si rivolge altresì a coloro che, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa o sono comunque legati da rapporti giuridici rilevanti ai fini della necessaria prevenzione dei reati previsti nel Decreto.

Il Modello si applica, infine, ai dipendenti, dirigenti, consulenti e/o collaboratori di società terze che svolgano attività sensibili nell'interesse della Società.

I destinatari del Modello, come sopra individuati (di seguito, "Destinatari"), sono tenuti ad osservare con la massima diligenza le disposizioni contenute nel Modello, conformando la propria attività alle procedure descritte nei Protocolli di Condotta applicabili alla rispettiva direzione operativa.

3 PROFILO SOCIETARIO ED AZIENDALE DI NKD

3.1 La Società

NKD Italia S.r.l. ("NKD" o la "Società") è una società a responsabilità limitata con unico socio, avente sede a Bolzano e attiva nel settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio di tessuti, articoli di abbigliamento e articoli sportivi in genere, casalinghi, prodotti per la casa e prodotti e articoli di bigiotteria.

Alla data di adozione del modello, NKD è controllata dal socio unico NKD Services S.r.l. ed appartiene al Gruppo NKD presente con 1.800 punti vendita / esercizi commerciali suddivisi tra Germania, Austria, Italia, Slovenia e Croazia, ed oltre 8.000 dipendenti.

Alla data di adozione del modello, NKD annovera 192 filiali / punti vendita / esercizi commerciali ubicati in diverse Regioni d'Italia.

Dal 2007, il Gruppo NKD commercializza direttamente dall'estero i propri prodotti anche online attraverso il proprio sito internet nkd.com. Alla data di adozione del Modello, NKD Italia non svolge attività di commercio digitale se non in relazione alla consegna e reso di prodotti acquistati online attraverso il sito di altre società del Gruppo NKD. In particolare, NKD Italia non svolge alcuna attività di conclusione od esecuzione a favore dei clienti di contratti di commercio a distanza, salvo cooperare con le società del Gruppo NKD nell'esecuzione dei contratti da queste ultime conclusi con i propri clienti (relativamente, appunto, alla consegna o reso dei prodotti).

Al momento dell'adozione del Modello, la Società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Pegasus International GmbH.

3.2 Oggetto sociale

NKD è attiva nel settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio di tessuti, articoli ed attrezzi sportivi, articoli di abbigliamento in genere, casalinghi, attrezzi per il giardinaggio e souvenir. La Società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari strumentali, correlate, utili o necessarie ai fini dell'esercizio delle attività rientranti nell'oggetto sociale.

Alla data di adozione del Modello, la Società non svolge attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di generi alimentari e bibite o alcolici, attività di agenzia di viaggi, commercio di gioielli o commercio di attrezzature mediche, pur essendo le predette attività contemplate nello statuto sociale.

3.3 Organigramma aziendale

Alla data di approvazione del presente Modello, l'attività di NKD è articolata secondo quanto descritto nell'organigramma di cui sub Allegato 2.

3.4 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si occupa di presiedere e dirigere le attività della Società e, in particolare, dei responsabili e componente delle seguenti aree:

- a) Responsabile Vendite – Director sales
- b) Responsabile Amministrazione – Director finance.

Nello svolgimento della propria attività, i componenti del Consiglio di Amministrazione si conformano alle prescrizioni contenute in tutte le Parti Speciali del Modello.

3.5 Director sales

Il Director sales si occupa delle seguenti attività:

- ✓ Coordina, dirige e controlla il lavoro del responsabile vendita,
- ✓ presiede alla selezione e assunzione del personale
- ✓ supervisiona e coordina la gestione del personale (ad esempio: contestazioni disciplinari, l'organizzazione del piano ferie, delle sostituzioni, maternità, ecc),
- ✓ in accordo con il Responsabile Amministrazione decide l'esecuzione di manutenzioni o investimenti nelle filiali (ad es. installazione condizionamento aria, sostituzione pavimentazione, ecc.),
- ✓ gestisce, in accordo con il Responsabile Amministrazione, i rapporti con le organizzazioni sindacali,
- ✓ supervisiona e valuta i progetti di nuove filiali,
- ✓ è tramite per la presentazione dei progetti di nuove filiali alla direzione della casa madre,
- ✓ coordina la gestione dei costi dei progetti delle nuove filiali,
- ✓ supervisiona la gestione dei fornitori per i nuovi progetti,
- ✓ supervisiona la gestione dei contratti di locazione o affitto in essere.

Al Director sales fa capo il Responsabile vendite a cui fanno capo i responsabili di area e, attraverso questi ultimi, i capi e responsabili di filiale nonché commessi e commesse di ciascun punto vendita.

Inoltre fa capo al director sales la figura del HR Recruiter e la responsabile di ufficio interno vendite ed espansione ed attraverso quest'ultima i dipendenti dei relativi uffici.

Nello svolgimento della propria attività, il Directos sales si conforma, in particolare, alle prescrizioni di cui alle seguenti Parti Speciali:

- Parte Speciale A [Reati contro la Pubblica Amministrazione];
- Parte Speciale C [Reati transnazionali e delitti di criminalità organizzata];
- Parte Speciale D [Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento];
- Parte Speciale E [Delitti contro l'Industria e il Commercio];
- Parte Speciale F [Reati societari e abusi di mercato (con riferimento in particolare alle prescrizioni finalizzate a prevenire reati di corruzione tra privati)];
- Parte Speciale G [Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine pubblico].
- Parte Speciale I [Reati in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro];
- Parte Speciale L [Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio];
- Parte Speciale M [Delitti in materia di violazione del diritto d'autore];
- Parte Speciale N [Reati ambientali (in relazione al coordinamento delle attività delle filiali)];
- Parte Speciale O [Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare];
- Parte Speciale P [Reati di razzismo e xenofobia];
- Parte Speciale Q [Reati tributari].

3.5.1 Responsabile vendite

Il Responsabile Vendite si occupa delle seguenti attività:

- ✓ coordina e dirige e controlla il lavoro dei responsabile di area,
- ✓ presiede alla selezione e assunzione del personale dei negozi e i responsabili di area,
- ✓ presiede alla gestione del personale (ad esempio: contestazioni disciplinari, l'organizzazione del piano ferie, delle sostituzioni, maternità, ecc),
- ✓ visiona l'andamento economico delle singole filiali.

Al Responsabile vendite fanno capo i responsabili di area e, attraverso questi ultimi, i capi e responsabili di filiale nonché commessi e commesse di ciascun punto vendita.

Nello svolgimento della propria attività, il Responsabile Vendite si conforma, in particolare, alle prescrizioni di cui alle seguenti Parti Speciali:

- Parte Speciale A [Reati contro la Pubblica Amministrazione];
- Parte Speciale C [Reati transnazionali e delitti di criminalità organizzata];
- Parte Speciale D [Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento];
- Parte Speciale E [Delitti contro l'Industria e il Commercio];
- Parte Speciale F [Reati societari e abusi di mercato (con riferimento in particolare alle prescrizioni finalizzate a prevenire reati di corruzione tra privati)];

- Parte Speciale G [Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine pubblico].
- Parte Speciale I [Reati in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro];
- Parte Speciale L [Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio];
- Parte Speciale M [Delitti in materia di violazione del diritto d'autore];
- Parte Speciale N [Reati ambientali (in relazione al coordinamento delle attività delle filiali)];
- Parte Speciale O [Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare];
- Parte Speciale P [Reati di razzismo e xenofobia];
- Parte Speciale Q [Reati tributari].

3.5.1.1 Responsabili Area

I Responsabili Area si occupano dell'organizzazione e della gestione di gruppi di filiali / punti vendita.

In particolare:

- ✓ controllano e gestiscono gli orari di lavoro dei dipendenti,
- ✓ gestiscono le sostituzioni di personale, le trasferte, le maternità, malattie,
- ✓ seguono le attività di selezione del personale,
- ✓ si occupano di reperire fornitori o artigiani per le piccole manutenzioni delle filiali,
- ✓ gestiscono trasferimenti di merce da una filiale all'altra;
- ✓ controllano che le disposizioni di sicurezza sul lavoro siano costantemente osservate dai dipendenti delle filiali,
- ✓ controllano che la merce sia correttamente esposta, taccheggiata, tenuto conto di tutte le disposizioni di legge eventualmente applicabili, anche dal punto di vista della disciplina del commercio (saldi, promozioni, cartellonistica).

Nello svolgimento della propria attività, i Responsabili di Area si conformano alle prescrizioni di cui alle seguenti Parti Speciali:

- Parte Speciale A [Reati contro la Pubblica Amministrazione];
- Parte Speciale C [Reati transnazionali e delitti di criminalità organizzata];
- Parte Speciale D [Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento];
- Parte Speciale E [Delitti contro l'Industria e il Commercio];
- Parte Speciale F [Reati societari e abusi di mercato (con riferimento in particolare alle prescrizioni finalizzate a prevenire reati di corruzione tra privati)];
- Parte Speciale G [Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine pubblico].
- Parte Speciale I [Reati in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro];

- Parte Speciale L [Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio];
- Parte Speciale M [Delitti in materia di violazione del diritto d'autore];
- Parte Speciale N [Reati ambientali (in relazione al coordinamento delle attività delle filiali)];
- Parte Speciale O [Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare];
- Parte Speciale P [Reati di razzismo e xenofobia].

3.5.1.2 Capi filiale

I Capi Filiale:

- ✓ controllano la quantità di merce che viene consegnata in filiale,
- ✓ presiedono alle operazioni di pagamento e incasso,
- ✓ presiedono il deposito degli incassi giornalieri in banca,
- ✓ organizzano gli orari dei dipendenti della filiale.

Nello svolgimento della propria attività, i Capi Filiale si conformano alle prescrizioni dei Protocolli di Condotta di cui alle seguenti Parti Speciali:

- Parte Speciale I [Reati in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro];
- Parte Speciale L [Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio];
- Parte Speciale M [Delitti in materia di violazione del diritto d'autore];
- Parte Speciale N [Reati ambientali (in relazione al coordinamento delle attività delle filiali)].

3.5.2 Dipartimento espansione servizio esterno

I componenti del dipartimento Espansione Servizio Esterno si occupano delle seguenti attività:

- ✓ ricercano nuove filiali;
- ✓ sono responsabili di tutti gli aspetti legati ad un nuovo progetto di filiale;
- ✓ gestiscono i contatti tra la Società e i proprietari degli immobili concessi in locazione o in affitto;
- ✓ intrattengono i rapporti con i predetti proprietari per quanto attiene all'immobile locato (investimenti, manutenzioni straordinarie, ecc.) ovvero con il condominio (o centro commerciale) di cui l'immobile è parte.

Nello svolgimento delle proprie attività, i componenti dei dipartimenti espansione servizio esterno si conformano alle prescrizioni di cui alle seguenti Parti Speciali:

- Parte Speciale A [Reati contro la Pubblica Amministrazione];
- Parte Speciale B [Delitti informatici e Trattamento illecito dei dati];
- Parte Speciale C [Reati transnazionali e delitti di criminalità organizzata];
- Parte Speciale D [Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento];
- Parte Speciale E [Delitti contro l'Industria e il Commercio];
- Parte Speciale F [Reati societari e abusi di mercato];
- Parte Speciale G [Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine pubblico];
- Parte Speciale H [Reati contro la personalità individuale];
- Parte Speciale I [Reati in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro];
- Parte Speciale L [Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio];
- Parte Speciale M [Delitti in materia di violazione del diritto d'autore];
- Parte Speciale N [Reati ambientali];
- Parte Speciale O [Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare];
- Parte Speciale P [Reati di razzismo e xenofobia].

3.5.3 HR Recruiter

L'HR Recruiter opera all'interno dell'ufficio addetto alla gestione delle risorse umane. Ne coordina il lavoro, in particolare:

- ✓ E' responsabile della ricerca e selezione del personale,
- ✓ Gestisce l'intero processo di reclutamento e sviluppo del personale,
- ✓ Gestisce e coordina la gestione dei corsi di formazione e dei corsi per la sicurezza.

Nello svolgimento delle proprie attività, i componenti dei dipartimenti espansione servizio esterno si conformano alle prescrizioni di cui alle seguenti Parti Speciali:

- Parte Speciale A [Reati contro la Pubblica Amministrazione];
- Parte Speciale B [Delitti informatici e Trattamento illecito dei dati];
- Parte Speciale C [Reati transnazionali e delitti di criminalità organizzata];
- Parte Speciale D [Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento];
- Parte Speciale E [Delitti contro l'Industria e il Commercio];
- Parte Speciale F [Reati societari e abusi di mercato];
- Parte Speciale G [Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine pubblico];
- Parte Speciale H [Reati contro la personalità individuale];
- Parte Speciale I [Reati in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro];
- Parte Speciale L [Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio];

- Parte Speciale M [Delitti in materia di violazione del diritto d'autore];
- Parte Speciale O [Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare];
- Parte Speciale P [Reati di razzismo e xenofobia].

3.5.4 Responsabile interna ufficio vendite ed espansione

La Responsabile interna ufficio vendite ed espansione è responsabile del dipartimento espansione servizio interno e dell'ufficio vendite e marketing. Ne coordina il lavoro, in particolare:

- ✓ supervisiona e valuta i progetti di nuove filiali,
- ✓ è tramite per la presentazione dei progetti di nuove filiali alla direzione della casa madre,
- ✓ coordina la gestione dei costi dei progetti dei suddetti uffici,
- ✓ supervisiona la gestione dei fornitori per i nuovi progetti,
- ✓ supervisiona la gestione dei contratti con i fornitori in essere. (La figura talvolta può sottoscrivere, in via congiunta, tali contratti),
- ✓ Sottoscrive in via congiunta contratti di locazione commerciale, contratti di assunzione del personale,
- ✓ Procede alla presentazione delle pratiche propedeutiche alla dichiarazione di inizio di attività presso gli organi competenti.

Al Responsabile interna ufficio vendite ed espansione fanno capo le funzioni di "ufficio vendite e marketing" ed "espansione servizio interno".

Nello svolgimento della propria attività, il Responsabile interna ufficio vendite ed espansione si conforma alle prescrizioni di cui alle seguenti Parti Speciali:

- Parte Speciale A [Reati contro la Pubblica Amministrazione];
- Parte Speciale C [Reati transnazionali e delitti di criminalità organizzata];
- Parte Speciale D [Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento];
- Parte Speciale E [Delitti contro l'Industria e il Commercio];
- Parte Speciale F [Reati societari e abusi di mercato (con riferimento in particolare alle prescrizioni finalizzate a prevenire reati di corruzione tra privati)];
- Parte Speciale G [Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine pubblico].
- Parte Speciale I [Reati in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro];
- Parte Speciale L [Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio];
- Parte Speciale M [Delitti in materia di violazione del diritto d'autore];
- Parte Speciale N [Reati ambientali (in relazione al coordinamento delle attività delle filiali)];

- Parte Speciale O [Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare];
- Parte Speciale P [Reati di razzismo e xenofobia];
- Parte Speciale Q [Reati tributari].

3.5.4.1 Ufficio vendite e marketing

L'ufficio vendite e marketing svolge funzioni di supporto per tutti i dipartimenti, occupandosi, in particolare, di:

- ✓ front e back office,
- ✓ ordini cancelleria,
- ✓ gestione fornitori telefonia, manutenzioni casse, spedizioni, ne controlla le fatture,
- ✓ coordina il marketing e gestisce i fornitori per la stampa e distribuzione di pubblicità, radio e tutti gli altri fornitori afferenti al marketing,
- ✓ servizio di traduzione documenti,
- ✓ svolge funzione di collegamento tra le filiali e la casa madre per la comunicazione;
- ✓ invia comunicazioni a tutte le filiali,
- ✓ accesso per servizi di reporting a tutti i file o programmi (anche di altri dipartimenti).

3.5.4.2 Dipartimento espansione servizio interno

I componenti del Dipartimento espansione servizio interno lavorano a stretto contatto con gli altri dipartimenti fornendo servizi e supporto. In particolare:

- ✓ predispongono i contratti di locazione e di affitto ramo d'azienda per l'apertura di nuove filiali;
- ✓ predispongono i contratti per gli altri dipartimenti,
- ✓ ricercano e gestiscono i fornitori nazionali, ne controllano le fatture;
- ✓ coordinano i fornitori esteri necessari per l'apertura di una filiale, ne controllano le fatture,
- ✓ gestiscono e controllano la fatturazione dei canoni di locazione, delle utenze (gas, energia, acqua), e dei fornitori,
- ✓ controllano le spese condominiali delle filiali,
- ✓ predispongono e coordinano la gestione del personale limitatamente all'irrogazione di contestazioni disciplinari,
- ✓ gestiscono le comunicazioni con gli enti pubblici territoriali, Camera di commercio e Agenzia delle entrate per l'iscrizione delle nuove filiali;
- ✓ gestiscono le comunicazioni e controllano i costi relativi agli impianti pubblicitari (permanenti);
- ✓ controllano le imposte pubblicitarie e di registro, ne controllano le fatture;

- ✓ coordinano i professionisti in relazione ad eventuali consulenze legali o fiscali (ad es. in materia di diritto del lavoro, diritto privato, diritto amministrativo, contenzioso civile e amministrativo).

Nello svolgimento delle proprie attività, i componenti del dipartimento espansione servizio interno si conformano alle prescrizioni di cui alle seguenti Parti Speciali:

- Parte Speciale A [Reati contro la Pubblica Amministrazione];
- Parte Speciale B [Delitti informatici e Trattamento illecito dei dati];
- Parte Speciale C [Reati transnazionali e delitti di criminalità organizzata];
- Parte Speciale D [Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento];
- Parte Speciale E [Delitti contro l'Industria e il Commercio];
- Parte Speciale F [Reati societari e abusi di mercato];
- Parte Speciale G [Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine pubblico];
- Parte Speciale H [Reati contro la personalità individuale];
- Parte Speciale I [Reati in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro];
- Parte Speciale L [Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio];
- Parte Speciale M [Delitti in materia di violazione del diritto d'autore];
- Parte Speciale N [Reati ambientali];
- Parte Speciale O [Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare];
- Parte Speciale P [Reati di razzismo e xenofobia];
- Parte Speciale Q [Reati tributari].

3.6 Responsabile Amministrazione – Kaufmännischer Leiter

Il Responsabile Amministrazione sovrintende e supporta le attività degli altri dipartimenti, in particolare:

- ✓ controlla e organizza il lavoro degli uffici contabilità, personale e segreteria,
- ✓ pianifica con i componenti dell'organo amministrativo tutti i costi dell'azienda e controlla che durante l'anno sociale vengano rispettati i parametri di spesa;
- ✓ supervisiona la selezione e assunzione del personale;
- ✓ valuta i nuovi progetti di filiale;
- ✓ gestisce i rapporti con gli Istituti di Credito;
- ✓ approva le distinte di pagamento che vengono settimanalmente predisposte,
- ✓ supervisiona le registrazioni contabili,
- ✓ supervisiona la redazione del bilancio,
- ✓ decide con il Responsabile Vendite eventuali promozioni commerciali,
- ✓ supervisiona le iniziative di marketing,
- ✓ supervisiona la gestione dei fornitori;

- ✓ si occupa della gestione dei rapporti con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ("RSPP");
- ✓ si occupa di formazione obbligatoria del personale;
- ✓ cura i rapporti con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ("RLS");
- ✓ cura i rapporti con il Medico Competente del Lavoro ("MCL");
- ✓ si occupa della gestione fidi;
- ✓ si occupa della gestione crediti in contenzioso: in via giudiziale, stragiudiziale;
- ✓ si occupa dei rapporti con le compagnie di assicurazione.

Al Responsabile Amministrazione fanno capo i seguenti uffici:

- a) "Ufficio Contabilità e controlling";
- b) "Ufficio Personale"
- c) "Segreteria".

Nello svolgimento della propria attività, il Responsabile Commerciale si conforma alle prescrizioni di cui alle seguenti Parti Speciali:

- Parte Speciale A [Reati contro la Pubblica Amministrazione];
- Parte Speciale B [Delitti informatici e Trattamento illecito dei dati];
- Parte Speciale C [Reati transnazionali e delitti di criminalità organizzata];
- Parte Speciale D [Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento];
- Parte Speciale E [Delitti contro l'Industria e il Commercio];
- Parte Speciale F [Reati societari e abusi di mercato];
- Parte Speciale G [Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine pubblico];
- Parte Speciale H [Reati contro la personalità individuale];
- Parte Speciale I [Reati in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro];
- Parte Speciale L [Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché di autoriciclaggio];
- Parte Speciale M [Delitti in materia di violazione del diritto d'autore];
- Parte Speciale N [Reati ambientali];
- Parte Speciale O [Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare];
- Parte Speciale P [Reati di razzismo e xenofobia];
- Parte Speciale Q [Reati tributari].

3.6.1 Ufficio Contabilità e controlling

I componenti dell'Ufficio Contabilità si occupano delle seguenti attività:

- ✓ effettuano le registrazioni e verifiche contabili,

- ✓ predispongono le fatture,
- ✓ fanno i controlli di bilancio,
- ✓ controllano e si interfacciano con l'Agenzia delle Dogane;
- ✓ inviano il modello INTRA;
- ✓ predispongono e inviano telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate;
- ✓ predispongono settimanalmente la distinta dei pagamenti,
- ✓ predispongono analisi dati e controllo degli stessi

Nello svolgimento delle proprie attività, i componenti dell'Ufficio Contabilità si conformano alle prescrizioni di cui alle seguenti Parti Speciali:

- Parte Speciale A [Reati contro la Pubblica Amministrazione];
- Parte Speciale B [Delitti informatici e Trattamento illecito dei dati];
- Parte Speciale F [Reati societari e abusi di mercato];
- Parte Speciale L [Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio];
- Parte Speciale Q [Reati tributari].

3.6.2 Ufficio personale

I componenti dell'Ufficio Personale svolgono le seguenti attività:

- ✓ si occupano della gestione del personale;
- ✓ cooperano nelle attività di ricerca e selezione del personale diretto, indiretto e delle figure commerciali necessarie alla Società;
- ✓ cooperano nelle attività di predisposizione dei budget di previsione relativi al personale; predisposizione organigramma e predisposizione mansionari;
- ✓ cooperano nelle attività di formazione del personale dipendente;
- ✓ curano la definizione della contrattualistica inerente all'assunzione del personale diretto ed indiretto e l'attivazione di stage/tirocini;
- ✓ in particolare, redigono, secondo le informazioni fornite dal GVL o dal Responsabile Vendite, i contratti di assunzione, i contratti integrativi, occupandosi delle variazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro;
- ✓ si interfacciano con gli istituti di previdenza sociale e con l'Agenzia delle Entrate per trasmettere i dati relativi al personale,
- ✓ redigono le buste paga e i CU del personale, i prospetti dei contributi, dei costi e della contabilità del personale,
- ✓ redigono le statistiche relative al personale,
- ✓ redigono le diverse denunce obbligatorie annuali.

Nello svolgimento della propria attività, l'Ufficio Personale si conforma alle prescrizioni dei Protocolli di Condotta di cui alle seguenti Parti Speciali:

- Parte Speciale A [Reati contro la Pubblica Amministrazione];
- Parte Speciale B [Delitti informatici e Trattamento illecito dei dati];
- Parte Speciale C [Reati transnazionali e delitti di criminalità organizzata];
- Parte Speciale G [Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine pubblico];
- Parte Speciale O [Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare];
- Parte Speciale P [Reati di razzismo e xenofobia];
- Parte Speciale Q [Reati tributari].

3.7 Servizi prestati da società del Gruppo NKD

Al momento dell'adozione del presente Modello, NKD intrattiene rapporti con diverse società del proprio gruppo, cui sono demandate alcune attività.

In particolare, la Società ha stipulato e si riserva di stipulare in futuro accordi quadro di vendita o acquisto ("Rahmen-Liefervertrag") e contratti di fornitura di servizi ("Dienstleistungsvertrag").

3.8 Servizi prestati da società terze

NKD si riserva di concludere accordi con collaboratori esterni o società terze per il supporto o lo svolgimento di alcune funzioni aziendali, tra cui:

- ✓ consulenza fiscale e contabile, redazione e revisione del bilancio;
- ✓ consulenza legale;
- ✓ comunicazione stampa;
- ✓ manutenzione sistemi informatici e banche dati;
- ✓ smaltimento rifiuti;
- ✓ vigilanza esterna e sicurezza.

Nello svolgimento delle suddette attività e funzioni, il personale e i collaboratori delle società esterne sono tenuti all'osservanza del Modello di NKD.

3.9 Governo societario: organi amministrativi, deleghe e procure

All'organo amministrativo, comunque composto, sono attribuiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, fatta eccezione per quanto espressamente riservato dalla legge o dallo statuto all'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori determinandone contestualmente mansioni, poteri ed attribuzioni.

L'organo amministrativo può altresì nominare direttori, direttori generali e procuratori *ad negotia* per determinati atti e negozi giuridici o per determinate categorie di atti e negozi giuridici, determinandone i poteri.

In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza legale della Società è attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove designati, agli amministratori delegati relativamente alle competenze loro attribuite.

Al momento dell'adozione del Modello, l'organo amministrativo di NKD è rappresentato da un Consiglio di Amministrazione composto da due Consiglieri, uno dei quali ricopre la funzione di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Al momento dell'adozione del Modello, due procuratori speciali sono dotati di delega e di potere di rappresentanza della società nei limiti della delega medesima.

La Società ha altresì nominato un sindaco unico ed un revisore legale.

Le deleghe e le procure sono conferite nel rispetto dei principi di necessità e non eccedenza esclusivamente a quelle funzioni che implicino effettive necessità di rappresentanza. In questo ambito, il presente Modello organizzativo si propone di contemperare le opposte esigenze di praticità e di tutela dei terzi con quelle preminentemente interne, relativamente ai principi di correttezza, condivisione e trasparenza. Questa finalità viene perseguita attraverso l'inserimento di limiti interni ai poteri conferiti, attraverso i quali si realizza una prima forma di condivisione e di controllo dell'attività aziendale avente efficacia esterna.

3.10 Organigrammi e adeguamento del Modello

L'organigramma funzionale (da verificare esistenza) è unito al presente Modello sub Allegato n. 4. La Società si riserva di modificare e integrare gli organigrammi aziendali e la ripartizione delle competenze e funzioni tra le proprie direzioni e/o settori in base alle proprie esigenze organizzative e manageriali.

Eventuali modifiche di uno o più organigrammi aziendali richiamati nel presente Modello deliberate in data successiva alla sua adozione, saranno recepite in apposite carte illustrative che, allegare al presente Modello, ne costituiranno parte integrante e si intenderanno prevalenti rispetto agli organigrammi di data anteriore.

In caso di modifiche organizzative rilevanti ai fini del presente Modello, la Società – anche alla luce di eventuali indicazioni dell'O.d.V. – provvederà ad adeguare il Modello medesimo al fine di preservarne la coerenza funzionale nonché l'idoneità e l'efficacia penal-preventiva.

3.11 Revisione obbligatoria e report agli azionisti

NKD è sottoposta a revisione contabile obbligatoria demandata a società di revisione iscritta all'albo dei revisori contabili. L'organo di amministrazione di NKD elabora ed invia ai propri soci un report con cadenza periodica avente ad oggetto la situazione economico – finanziaria della Società nel periodo di riferimento.

4 IMPATTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO SULLE REGOLE DI CORPORATE GOVERNANCE DI NKD

Nei limiti delle attività svolte nell'interesse di NKD, si richiede anche a consulenti, agenti, partner e società di servizi di adeguarsi a condotte tali che non comportino il rischio di commissione dei reati secondo le previsioni dettate nel Modello.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di NKD, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne vantaggio); dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a NKD di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione del reato stesso.

5 COSTRUZIONE DEL MODELLO IN FUNZIONE DELLA STRUTTURA SOCIETARIA DI NKD

Ai fini della predisposizione del presente Modello, NKD ha svolto una serie di attività propedeutiche suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D. Lgs 231/2001.

Innanzitutto, si è proceduto alla identificazione delle Attività Sensibili. Dallo svolgimento di tale processo di analisi, è stato possibile individuare, all'interno della struttura aziendale, una serie di attività e funzioni nel compimento delle quali si potrebbe astrattamente ipotizzare un rischio di commissione di condotte illecite e, tra di esse, di reati rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001.

Successivamente a tale fase di indagine, si è proceduto a verificare le modalità di gestione delle Attività Sensibili, il sistema di controllo sulle stesse (procedure esistenti, separazione delle funzioni, documentabilità dei controlli), nonché la conformità di quest'ultimo ai principi di controllo interno comunemente accolti (ad es. verificabilità e documentabilità).

È stata, inoltre, portata a termine una ricognizione sulla passata attività della Società allo scopo di verificare eventuali aree a rischio e le relative cause. Obiettivo di quest'ultima fase è stata

l'analisi del contesto aziendale al fine di identificare in quale area/settore di attività e secondo quale modalità si potessero realizzare i reati.

6 LE ATTIVITÀ SENSIBILI DI NKD E I REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI

Nelle Parti Speciali del Modello sono elencate le Attività Sensibili della Società e i reato presupposto rilevanti.

7 ORGANISMO DI VIGILANZA

7.1 Identificazione dell'organo di controllo interno

In attuazione di quanto prevede il Decreto Lgs. 231/01, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché curarne l'aggiornamento, deve essere affidato – affinché l'ente possa essere esonerato da responsabilità – ad un organismo dotato di autonomi poteri, di iniziativa e di controllo.

In considerazione della specificità dei compiti che fanno capo a tale organismo, denominato "Organismo di Vigilanza" (O.d.V.), il relativo incarico è affidato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'O.d.V., nello svolgimento del proprio incarico, si relaziona costantemente con il Consiglio di Amministrazione o con uno dei suoi membri. Per l'esercizio delle proprie funzioni, l'O.d.V. ha piena autonomia finanziaria. La gestione, l'utilizzazione e la destinazione delle risorse concesse sono poi decise dall'O.d.V. in modo totalmente autonomo ed indipendente.

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'O.d.V. si può avvalere di altre funzioni interne ed esterne che, di volta in volta, si rendessero, a tal fine, necessarie.

7.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di vigilanza

All'O.d.V. è affidato, sul piano generale, il compito di vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte degli amministratori, dei dirigenti, dei dipendenti, dei consulenti e dei partner;
- sull'efficacia e adeguatezza del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati, salvaguardando la Società;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, qualora si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso, in relazione al mutamento della norma o delle condizioni aziendali.

A tal fine, sul piano più operativo, sono affidati all'O.d.V. i compiti di:

- applicare le procedure di controllo previste dal presente Modello;
- condurre ricognizioni sulle attività aziendali al fine di aggiornare la mappatura dei "processi a rischio", in particolare in caso di attivazione di nuove attività di business e, quindi, di nuovi processi aziendali;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria, al fine del

- funzionamento del Modello stesso, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti (dello stesso);
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare le informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse all'O.d.V.;
 - coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività aziendali nelle aree a rischio. A tal fine, l'O.d.V. viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle aree a rischio dei reati citati nel Decreto Lgs. 231/01 ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante. All'O.d.V. devono essere inoltre segnalate, da parte del *management*, eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano concretamente esporre l'azienda al rischio di reato;
 - controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reato; in particolare, all'OdV devono essere segnalate le attività più significative e le operazioni contemplate dalle Parti Speciali, devono essere messi a disposizione dati e documentazione, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli;
 - verificare costantemente l'adeguatezza del Modello alle prescrizioni normative e, in collaborazione con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni), valutare l'adeguatezza e le esigenze di aggiornamento del Modello;
 - accertare presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
 - segnalare le carenze del Modello;
 - verificare costantemente la conformità e coerenza del Modello rispetto ad altri codici di condotta adottati da NKD ed altre società, anche straniere, del medesimo gruppo di appartenenza;
 - per converso, verificare costantemente la conformità e coerenza al Modello di altri codici di condotta adottati da NKD su indicazione di altre società, anche straniere, del medesimo gruppo di appartenenza di NKD;
 - coordinarsi con i responsabili delle funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello;
 - coordinarsi con eventuali *compliance officer* (o responsabili della *compliance*) di altre società, anche straniere, del medesimo gruppo di appartenenza di NKD in relazione all'attuazione del Modello e / o di altri codici di condotta applicati dalla Società. In particolare, l'O.d.V. ha facoltà di interloquire con il *compliance officer* od organismi di vigilanza costituiti da altre società del medesimo gruppo di appartenenza al fine di segnalare e / o ricevere segnalazioni di comportamenti, circostanze, provvedimenti che possano avere rilevanza ai fini del Decreto Lgs. 231/01, del presente Modello Organizzativo, del Codice Etico ovvero ai fini dell'applicazione di altri codici di condotta, codici etici o policy adottati da altre società del medesimo gruppo di appartenenza; quanto qui previsto non dovrà in ogni caso pregiudicare le prerogative di autonomia, indipendenza e continuità di azione di cui l'O.d.V. dovrà godere nello svolgimento delle proprie funzioni;

- coordinarsi con il management aziendale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, ferma restando la competenza della funzione a ciò deputata per l'irrogazione della sanzione ed il relativo provvedimento disciplinare.

In merito all'etica di comportamento dell'O.d.V., si sottolinea che, durante la propria attività, l'Organismo dovrà mantenere la massima discrezione e riservatezza, avendo come referenti principali gli organi societari e aziendali indicati dal presente Modello.

Ove l'O.d.V. dovesse riscontrare la commissione di fatti penalmente rilevanti da parte di amministratori, dipendenti, collaboratori della Società ovvero altri Destinatari del Modello, ne darà comunicazione ai membri del Consiglio di Amministrazione che non siano coinvolti nelle condotte di reato oggetto di denuncia. L'O.d.V. si impegnerà inoltre ad offrire il proprio eventuale supporto all'Autorità Giudiziaria, fornendo le informazioni e le notizie di reato di cui sia a conoscenza, ove ciò sia richiesto per legge.

7.3 Reporting agli organi societari

L'O.d.V. presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione di NKD:

- il piano di attività per l'anno successivo, che potrà essere oggetto di apposita delibera;
- il rapporto consuntivo sull'attività svolta nell'anno trascorso, motivando le discordanze rispetto al piano preventivo e le criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni a NKD che in termini di efficacia del Modello.

In merito alle criticità emerse, l'O.d.V. propone al Consiglio di Amministrazione le azioni correttive ritenute adeguate al fine di rendere maggiormente efficace il Modello. Gli incontri devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'O.d.V. e dagli organi societari coinvolti.

Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione hanno facoltà di convocare in qualsiasi momento l'O.d.V. il quale, a sua volta, ha facoltà di richiedere la convocazione degli organi societari.

7.4 Il reporting verso l'O.d.V. (da osservarsi da parte di tutti i destinatari del Modello) - Whistleblowing

All'O.d.V. devono essere segnalati, da parte del management, eventuali aspetti dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di commissione di uno dei reati citati nel Decreto Lgs. 231/01.

L'O.d.V. deve essere informato, inoltre, mediante apposite segnalazioni da parte degli amministratori, dei dirigenti, dei dipendenti, dei consulenti e dei partner, in merito agli eventi che potrebbero comportare responsabilità di NKD in ordine ai reati previsti dal citato Decreto.

In particolare, devono essere raccolte segnalazioni relative alla commissione o alla ragionevole convinzione di commissione dei reati previsti dal decreto in oggetto o, comunque, condotte non in linea con le regole di comportamento del presente Modello.

Di seguito, viene definito il processo da seguire per le denunce e segnalazioni:

1. Il manager, dipendente, collaboratore o partner contrattuale che intenda effettuare una segnalazione di violazione (o presunta violazione) del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo adottato da NKD ovvero denunciare una qualunque circostanza o condotta che potrebbe preludere alla commissione di un illecito dovrà provvedervi, contattando l'O.d.V. via e-mail (e/o telefonicamente).
2. Il dipendente - a sua discrezione - potrà eventualmente trasmettere la denuncia segnalazione, per conoscenza, al proprio diretto superiore.
3. I consulenti, i collaboratori ed i partner commerciali, per quanto riguarda l'attività svolta con NKD, effettueranno la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza della Società.
4. L'O.d.V. valuterà le segnalazioni ricevute, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto l'eventuale rifiuto di procedere ad una indagine. Gli eventuali provvedimenti conseguenti saranno applicati in conformità a quanto previsto nel capitolo 85 della Parte Generale, relativo al sistema disciplinare.
5. Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'O.d.V., è stato istituito un "canale informativo dedicato".
6. Le segnalazioni potranno, infatti, essere trasmesse all'O.d.V. al seguente indirizzo di posta elettronica:

Via e-mail: odv@nkd.it

Ciascun Destinatario del Modello potrà altresì contattare l'O.d.V. al seguente numero di telefono:

Telefono: []

7. L'O.d.V. agirà in modo da garantire coloro che effettueranno segnalazioni in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed, in ogni caso, sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.

La procedura è integralmente riprodotta sub Allegato 5.

7.5 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni di cui al paragrafo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'O.d.V. le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti dall'autorità giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, per i reati o gli illeciti amministrativi di cui al Decreto a carico di Amministratori, Sindaci, Dipendenti, Fornitori, Collaboratori con cui la Società intrattiene rapporti lavorativi, a qualsiasi titolo;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto o per altri reati che – secondo la pubblica accusa o gli organi inquirenti – sarebbero stati commessi nell'esercizio di attività aziendali e lavorative;
- i rapporti o le segnalazioni preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01 con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- l'articolazione dei Poteri e il sistema delle deleghe adottato dalla Società ed eventuali modifiche che intervengano sullo stesso;
- la struttura organizzativa di NKD ed eventuali modifiche che intervengano sulla stessa.

7.6 Raccolta, conservazione e accesso all'archivio dell'O.d.V.

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza, presso la Segreteria tecnica dello stesso, in un apposito archivio, il cui accesso è consentito nei termini riportati dal Regolamento dell'O.d.V.

8 SISTEMA DISCIPLINARE

8.1 Funzione del sistema disciplinare

La definizione di un adeguato sistema sanzionatorio costituisce un requisito essenziale del Modello ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della società.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito del procedimento penale avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento integri una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto citato, in quanto le regole imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare e verranno disposte dalle competenti funzioni aziendali, anche su proposta dell'O.d.V.

Il Codice di Comportamento è ritenuto parte integrante del Modello, pertanto, quanto di seguito statuito sarà applicato anche nel caso in cui vengano violate le regole di comportamento disciplinate dal Codice.

8.2 Sanzioni nei confronti del personale dipendente (impiegati)

I comportamenti tenuti dai dipendenti in violazione delle singole regole del presente Modello sono definiti "illeciti disciplinari".

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti dipendenti – nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della Legge 300/70 (Statuto dei lavoratori) e, quindi, previa valutazione e contestazione degli addebiti e successiva valutazione delle giustificazioni presentate dal lavoratore interessato – sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui ai vigenti C.C.N.L. applicati dalla Società e, in particolare, dagli articoli 220 e seguenti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti nel settore commercio (applicabile dal 1° aprile 2015 al 31 dicembre 2017) e successive modifiche e integrazioni.

Il rispetto delle prescrizioni del presente Modello rientra pienamente nel generale obbligo del lavoratore di rispettare le disposizioni aziendali e di agire in conformità agli interessi aziendali, in particolare richiamati nel capitolo "Doveri del personale e norme disciplinari" dei rispettivi C.C.N.L.

I comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione al presente Modello e che potranno costituire oggetto di contestazione disciplinare, valutabili e sanzionabili ai sensi di quanto

previsto dal C.C.N.L. applicato dalla Società sono, in via esemplificativa e non esaustiva, ferme restando le fattispecie previste nell'ambito della contrattazione collettiva, i seguenti:

- violazione di procedure interne previste dal presente Modello (es.: non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazione all'O.d.V. in merito ad informazioni prescritte, omissione di controllo) o adozione, nell'espletamento della propria attività connessa a "processi a rischio", di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e che esponano la Società ad una situazione di rischio oggettivo di commissione di uno dei reati citati nel Decreto;
- adozione, nell'espletamento di attività connesse a "processi a rischio", di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello e diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati;
- adozione, nell'espletamento di attività connesse a "processi a rischio", di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello che possano determinare il rischio di commissione di uno o più reati presupposto ovvero di illeciti ad essi propedeutici che possano anche ipoteticamente comportare l'applicazione, nei confronti della Società, delle sanzioni previste dal Decreto.

I provvedimenti disciplinari previsti dal C.C.N.L. applicato dalla Società e l'eventuale richiesta di risarcimento del danno saranno commisurati, nella logica dell'equilibrio tra comportamento e gravità in ottica disciplinare, tenuto conto:

- della gravità del comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo all'eventuale esistenza di precedenti provvedimenti disciplinari a carico dello stesso, nei limiti consentiti dalla Legge;
- del livello di responsabilità ed autonomia del dipendente e della sua posizione funzionale;
- dell'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia, nonché della gravità del medesimo in relazione anche alla prevedibilità dell'evento;
- di eventuali e particolari circostanze in cui si è manifestato il comportamento in violazione del presente Modello.

I provvedimenti disciplinari applicabili saranno prescelti in considerazione della gravità del comportamento imputabile al lavoratore conformemente a quanto prescritto dagli articoli 225, 226 e 227 (e successive modifiche od integrazioni) del già richiamato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, tenuto conto, inoltre, di quanto previsto dai regolamenti ed accordi aziendali applicati dalla Società in materia di sanzioni disciplinari.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'O.d.V., dell'Ufficio e dell'Amministratore delegato esercitante le funzioni di datore di lavoro, rimanendo quest'ultimo garante della concreta applicazione delle misure disciplinari delineate anche su segnalazione dell'O.d.V. e sentito il responsabile gerarchico della persona sottoposta a provvedimento.

8.3 Misure nei confronti del personale dirigente

Il rapporto dirigenziale si caratterizza per i requisiti eminentemente fiduciari e gli atti compiuti dai dirigenti della Società, che possono riflettersi non solo all'interno ma anche all'esterno in termini, ad esempio, di immagine della Società verso i terzi, anche indipendentemente dai poteri, dalle funzioni e dalle deleghe ricevute. Pertanto, il rispetto da parte dei dirigenti della Società di quanto previsto nel presente Modello e il loro precipuo obbligo di far rispettare lo stesso dai propri sottoposti è elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale, di modo che qualsiasi violazione concretizza un grave inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti.

In caso di violazione da parte di dirigenti delle norme di condotta individuate dal Modello, la Società si riserva il diritto di valutare disciplinarmente le eventuali violazioni, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della Legge 300/70 (Statuto dei lavoratori) e delle disposizioni previste dal contratto collettivo applicato.

8.4 Misure nei confronti di collaboratori esterni e partner

La violazione del presente Modello da parte di collaboratori esterni e di partner in caso di comportamenti tali da determinare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto Lgs. 231/01 comporterà, in relazione a quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi volta per volta conclusi, la risoluzione del rapporto contrattuale. Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione, da parte del giudice, delle misure previste dal Decreto.

Al di là alle clausole contrattuali che disciplinano i rapporti con partner e collaboratori, la violazione del Modello o la commissione di reati costituisce grave inadempimento contrattuale che giustificherà domanda di risoluzione del contratto.

8.5 Misure nei confronti di membri del Consiglio di Amministrazione

NKD considera, con riferimento ai soggetti depositari di deleghe operative e di poteri di rappresentanza della Società, in virtù della massima fiducia loro riservata, tuttora valide le forme di controllo già espressamente previste dall'ordinamento vigente e, con esse, i rimedi per quelle violazioni delle quali si rendessero responsabili.

All'O.d.V. resta in ogni caso il potere di interloquire con i soggetti legittimati per legge all'attività di controllo e la facoltà di sollecitare la verifica degli elementi richiesti per legge, ai fini della proposizione di eventuali azioni di responsabilità e/o di revoca per giusta causa.

NKD valuta con estremo rigore le infrazioni al presente Modello, che siano poste in essere da coloro che costituiscono il vertice della Società e che la rappresentano, anche in termini di immagine, nei confronti dei dipendenti, azionisti, creditori e pubblico in genere. La formazione e il consolidamento di un'etica aziendale improntata ai valori della legalità, correttezza, professionalità e trasparenza non può prescindere dalla loro condivisione ed attuazione, in primo luogo, da parte degli stessi vertici aziendali, che devono costituire esempio e stimolo per tutti coloro che operano per e/o con la Società.

L'O.d.V. comunica al Consiglio di Amministrazione la violazione del Modello Organizzativo commessa da parte di uno o più membri del C.d.A. Il Consiglio di Amministrazione – con astensione del componente destinatario della sanzione – procede agli accertamenti necessari e, al loro esito, informa l'Assemblea dei Soci affinché possa assumere gli eventuali conseguenti provvedimenti.

8.6 Sanzioni a tutela del sistema di controllo diffuso – Whistleblowing

In conformità all'art. 6 comma 2bis, D.lgs. 231/01 ed a tutela dell'efficace e corretta applicazione del sistema di controllo diffuso NKD ha previsto specifiche sanzioni:

- la violazione del divieto di compiere atti ritorsivi o discriminatori nei confronti del segnalante, per motivi collegati alla segnalazione, è punita con la sanzione prevista per tipologia di autore e rapporto giuridico sotteso previste dal CCNL applicabile e dal presente sistema sanzionatorio, graduata secondo la gravità del fatto;
- la violazione delle misure di tutela della riservatezza del segnalante è punita con la sanzione prevista per tipologia di autore e rapporto giuridico sotteso previste dal CCNL applicabile e dal presente sistema sanzionatorio, graduata secondo la gravità del fatto;
- la segnalazione dalla quale derivi apertura di un procedimento disciplinare a carico di terzi, effettuata con dolo o colpa grave e che si riveli infondata, è punita con la sanzione prevista per tipologia di autore e di rapporto sotteso, previste dal CCNL applicabile e dal presente sistema sanzionatorio, graduata secondo la gravità del fatto.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari previste lascia impregiudicato ogni diritto di azione dei soggetti passivi di tali violazioni, in ogni più opportuna sede contro chiunque violi i divieti e le tutele previste.

L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante può essere denunciata all'Ispettorato del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

È a carico di NKD l'onere di dimostrare che la misura discriminatoria o ritorsiva eventualmente adottata nei confronti del segnalante è stata motivata da ragioni estranee alla segnalazione. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati da NKD sono nulli.

8.6. Procedura di accertamento delle violazioni ed applicazione delle sanzioni disciplinari

La funzione titolare del potere disciplinare, ovvero l'Organismo di vigilanza, che riceve segnalazione di potenziali violazioni delle regole di comportamento e delle procedure imposte dal Modello organizzativo e dal Codice etico e di comportamento, che non coinvolga il titolare del potere disciplinare, ne informa quest'ultimo, il quale sarà tenuto ad attivare il relativo procedimento disciplinare, avvalendosi del supporto tecnico delle strutture aziendali competenti.

Nel caso in cui, in esito alle verifiche ed accertamenti condotti, venga accertata la violazione del Modello organizzativo, all'autore di dette violazioni vengono applicate le sanzioni previste, dalla funzione competente secondo l'organizzazione aziendale, nel rispetto del regolamento disciplinare e nel rispetto altresì delle garanzie previste dalla legge e dai CCNL.

Qualora le violazioni siano imputabili al titolare del potere disciplinare, l'Organismo di vigilanza ne informa il Consiglio di Amministrazione per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Nel procedimento disciplinare è sempre garantita la riservatezza del segnalante e la sua tutela contro qualsiasi atto di ritorsione o discriminatorio nei suoi confronti da chiunque posto in essere, nei limiti del diritto di difesa dell'incolpato.

La tutela della riservatezza del segnalante, nonché le ulteriori tutele previste dall'art. 6, co. 2bis, non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la segnalazione rivelatasi infondata ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

In ogni caso, sino a conclusione del procedimento disciplinare il segnalante non può essere destinatario di provvedimenti disciplinari negativi con riguardo alle sue condizioni di lavoro, collegati alla segnalazione stessa.

All'esito del procedimento disciplinare con archiviazione per infondatezza della segnalazione effettuata con dolo o colpa grave da parte del segnalante, questi è soggetto all'applicazione delle sanzioni previste nel presente sistema sanzionatorio.

9 SELEZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE E DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE

9.1 Principi generali nella selezione e formazione del personale di NKD

La selezione, la formazione e la costante informazione del personale e di tutti i Destinatari cui il Modello si rivolge, anche indirettamente, sono aspetti essenziali ai fini di una effettiva e corretta applicazione del sistema di controllo e di prevenzione dallo stesso introdotto.

Tutti i soggetti che operano all'interno dell'organizzazione aziendale, ovvero anche i soggetti esterni che svolgano attività sensibili in nome, per conto o nell'interesse di NKD, devono essere dotati degli strumenti idonei perché abbiano piena ed effettiva conoscenza degli obiettivi di legalità, correttezza e trasparenza che ispirano l'attività di NKD.

La selezione del personale deve essere improntata a principi di equità, correttezza, obiettività e trasparenza e deve rispettare criteri e procedure tali da garantire la scelta di soggetti che presentino requisiti di professionalità, competenza, integrità ed affidabilità tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal presente Modello.

Tutti coloro che siano preposti alla selezione e alla gestione del personale dovranno individuare e applicare criteri idonei basati sul merito e sulla competenza di natura squisitamente professionale, nonché oggettivi criteri di valutazione dell'affidabilità e integrità personali. In particolare, la Società ha istituito uno specifico sistema di valutazione del personale in fase di selezione (denominato anche "Procedura di selezione del personale" e riportato sub Allegato n. 4), che deve tenere conto delle esigenze aziendali in relazione all'applicazione del Decreto 231/2001.

Il Responsabile Vendite, il Responsabile Amministrazione, i membri dell'Ufficio Personale nonché le ulteriori funzioni aziendali eventualmente preposte alla selezione del candidato dovranno individuare e applicare criteri idonei basati sul merito e sulla competenza di natura squisitamente professionale, nonché oggettivi criteri di valutazione dell'affidabilità e integrità personali.

Nella successiva fase di gestione delle risorse umane, la Società dovrà incentivare la formazione e lo sviluppo di una consapevolezza aziendale circa la preminenza dei valori di legalità, correttezza, competenza, professionalità e trasparenza, nonché la formazione e diffusione del presente Modello.

9.2 Modalità operative per la Selezione e Assunzione del Personale

Fermo restando quanto precede, la Selezione e Assunzione del Personale di NKD deve essere condotta nell'osservanza della "PROCEDURA DI SELEZIONE DEL PERSONALE" riportata sub allegato n. 6 e nel rispetto delle seguenti regole:

- (A) NKD elabora almeno annualmente un budget correlato all'assunzione di personale in cui sono sinteticamente indicati le esigenze sottese all'assunzione e il profilo dei candidati;
- (B) i candidati devono essere sottoposti ad un colloquio valutativo;
- (C) le valutazioni dei candidati saranno riportate in appositi dossier di cui sarà garantita l'archiviazione;
- (D) in caso di assunzione del candidato, ove la remunerazione sia superiore al budget prestabilito per il profilo ricercato, dovrà essere data adeguata evidenza alle motivazioni del trattamento retributivo riconosciuto al candidato;
- (E) in sede di valutazione dei candidati, sarà, se del caso, considerato se vi siano circostanze che possano pregiudicarne la necessaria neutralità nello svolgimento delle proprie mansioni (quali, ad esempio, eventuali rapporti diretti con Soggetti Istituzionali, enti pubblici e/o soggetti che ricoprono funzioni di pubblico servizio di rilievo rispetto all'attività di NKD);
- (F) nella gestione dei rapporti con il personale di NKD, i sistemi di remunerazione premiante e gli incrementi retributivi a dipendenti e collaboratori dovranno rispondere ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e le responsabilità demandate;
- (G) il candidato dovrà dichiarare la veridicità delle informazioni contenute nel questionario informativo esaminato in sede di selezione;
- (H) ove il candidato sia preposto allo svolgimento di Attività particolarmente Sensibili, il candidato medesimo dovrà dichiarare l'insussistenza di condanne definitive a proprio carico in relazione a reati presupposto contemplati dal Decreto;
- (I) inoltre, l'Ufficio Personale dovrà condurre, nel rispetto di ogni disposizione di legge, anche in materia di privacy, ricerche mirate sul profilo pubblico del candidato (attraverso la consultazione di pagine e testate web o profili pubblici su social network) per verificare l'assenza di conflitti di interesse o di altri elementi o circostanze che potrebbero comportare o aggravare il rischio di commissione di illeciti nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative;
- (J) ove il candidato sia cittadino straniero di Paese Terzo dovrà, al momento dell'assunzione, fornire copia di permesso di soggiorno regolare (fermo restando quanto previsto, in tal caso, dal presente Modello Sub Parte Speciale O).

9.3 Selezione delle collaborazioni esterne

La scelta e la gestione dei collaboratori esterni, quali, a titolo esemplificativo, rappresentanti, agenti, partner e consulenti, devono essere improntate a criteri obiettivi e trasparenti, e dovrà escludere quei soggetti che non presentino idonee garanzie di correttezza, professionalità, integrità ed affidabilità.

A tal fine, sia per i rapporti in corso che per i nuovi interlocutori, dovranno essere fornite tutte le informazioni necessarie ai fini della corretta comprensione del Codice Etico, la cui osservanza è richiesta a tutti i partner contrattuali.

Ove possibile, i responsabili delle divisioni interessate si impegneranno ad ottenere l'impegno dei partner contrattuali esterni all'osservanza del Codice Etico, proponendo loro la sottoscrizione di un modulo o dichiarazione di conoscenza ed accettazione (o clausola contrattuale) relativamente alle sezioni di rispettiva pertinenza e relative sanzioni. In particolare, il rapporto contrattuale con partner e collaboratori esterni conterrà opportune clausole che consentano alla Società di risolvere il contratto in caso di comportamenti non conformi alle disposizioni e allo spirito del Codice Etico.

L'organo amministrativo, su proposta dell'O.d.V., potrà predisporre appositi sistemi di valutazione per la selezione sia di collaboratori che di partner esterni che abbiano una relazione di interesse con NKD o che cooperino a qualsiasi titolo con la Società nell'espletamento di Attività Sensibili. Ove uno o più partner contrattuali dovessero essere direttamente coinvolti in Attività Sensibili, la Società - se del caso, sentito il parere dell'O.d.V. o su proposta del medesimo - avrà facoltà di richiedere al/ai predetto/i partner contrattuale/i di prendere conoscenza e impegnarsi ad osservare, nello svolgimento delle proprie attività, uno o più protocolli di condotta contemplati nel presente Modello ovvero elaborati *ad hoc* allo scopo di prevenire la commissione di uno o più reati presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

10 PRINCIPI GENERALI E REGOLE COMUNI

Nello svolgimento della propria funzione aziendale, tutti i Destinatari del presente Modello, a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività di seguito descritte, dovranno attenersi al rispetto dei principi e delle regole generali contenute nei seguenti paragrafi della Parte Generale del Modello, nonché all'osservanza delle prescrizioni contenute in tutti i protocolli di condotta di cui alle Parti Speciali.

10.1 Principi generali per il conferimento di deleghe

Il sistema di deleghe deve essere ispirato al principio del doppio controllo in relazione a tutte le operazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione e / o di valore superiore a determinate soglie, differenziate in funzione del livello di responsabilità di ciascun delegato o procuratore speciale.

Ai fini dell'adozione del presente Modello, il sistema delle deleghe deve essere caratterizzato dai seguenti principi:

- a) le deleghe devono coniugare ciascun potere sia alla relativa responsabilità, sia ad una posizione adeguata nell'organigramma e devono essere modificate ed aggiornate al verificarsi di mutamenti aziendali;
- b) il delegato deve disporre di potere di spesa adeguato alla funzione conferitegli;
- c) ogni delega deve definire in modo chiaro e preciso i poteri del delegato e il soggetto gerarchicamente superiore al delegato;
- d) i pagamenti eccedenti le soglie previste in delega o in procura devono essere approvati ed autorizzati dal Consiglio di Amministrazione ovvero da uno dei suoi componenti.

10.2 Principi generali nell'offerta di omaggi

E' vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda.

Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore (per esso intendendosi un valore pari od inferiore ad Euro 150,00 per singolo omaggio) e per il loro carattere *una tantum*, nonché perché volti a promuovere la *brand image* di NKD ovvero del Gruppo di appartenenza.

Nei rapporti con i partner contrattuali o terzi privati, è fatto divieto agli esponenti aziendali di:

- effettuare elargizioni in denaro di qualsiasi entità, nonché promettere o offrire loro (o ai loro parenti, affini o parti correlate) denaro, doni o omaggi o altre utilità suscettibili di valutazione economica, ove tali promesse od offerte di denaro, omaggi, doni siano volte a perseguire finalità corruttive o comunque illecite;
- accettare omaggi e regali o altre utilità suscettibili di valutazione economica, ove questi siano volti a perseguire finalità corruttive o comunque illecite.

10.2.1 Protocollo di condotta e regole specifiche in materia di omaggi

Il Consiglio di Amministrazione della Società determinerà un budget annuale per l'acquisto di omaggi.

La pianificazione e l'acquisto di beni destinati ad omaggistica verrà gestita dal responsabile della divisione interessata il quale deciderà in accordo con almeno un amministratore della Società quali beni e/o gadget NKD dovrà acquistare.

Per l'ordine di acquisto dovrà essere eseguita la procedura e le regole previste per tutti i tipi di pagamenti posti in essere dalla Società, la quale deve ispirarsi al principio c.d. dei "Quattro Occhi" in accordo a quanto descritto sub § 10.3 che segue della Parte Generale del Modello.

Nel caso in cui si decida di concedere degli omaggi eccedenti il modico valore a terzi (tali non considerando i dipendenti), il Dipartimento/Direzione che ha deciso la spesa invierà la segnalazione al Consiglio di Amministrazione, comprensiva di tutti i dettagli in merito alla natura dei beni da acquistare, indicazione di chi sarà il beneficiario, obiettivi di tale omaggio, ecc.

Per i regali eccedenti il modico valore è necessario garantire la rintracciabilità degli stessi, creando e conservando copia della documentazione rilevante (es: documento di trasporto).

Restano salve le ulteriori prescrizioni in materia di omaggi contemplate nel presente Modello.

10.3 Regole comuni a tutti i tipi di acquisti

Tutti gli acquisti devono essere conformi alle procedure aziendali già utilizzate dalla Società alla data di adozione del presente Modello ed essere autorizzati previamente dai responsabili di ciascun dipartimento interessato all'acquisto medesimo, dotati dei poteri di acquisto necessari e secondo i budget assegnati.

Il relativo pagamento deve essere autorizzato secondo quanto prescritto di seguito.

Tutti i pagamenti devono essere effettuati tramite bonifici bancari, titoli di credito, versamenti e altri strumenti di pagamento attraverso canali bancari che ne consentano la piena e costante tracciabilità.

La Società ha adottato e mantiene costantemente aggiornato un sistema di registrazione contabile di tutti i pagamenti eseguiti e ricevuti nello svolgimento delle proprie attività che consente di individuare, tracciare e archiviare i flussi finanziari tra la Società e tutti i propri creditori e debitori.

Nessun pagamento può essere eseguito a favore o percepito da soggetti (persone fisiche e giuridiche, imprese individuali od enti di qualsiasi natura e nazionalità) che non siano stati previamente identificati, tramite registrazione dei rispettivi dati in un'anagrafica che viene custodita dalla Società.

In virtù del principio c.d. dei "Quattro Occhi", inoltre, tutti i pagamenti devono essere previamente autorizzati dal responsabile della divisione della Società in relazione alla cui attività il pagamento viene effettuato, secondo la seguente procedura:

- A) il soggetto che promuove l'acquisto interpella il soggetto dotato del potere di disporlo in virtù di specifica delega;
- B) il soggetto interpellato, verificata la causale sottesa alla richiesta di acquisto, ove non ravvisi irregolarità o incongruenze, autorizza l'acquisto e/o il pagamento, apponendo il proprio visto sul "modulo di autorizzazione alla spesa";
- C) la fattura/documento contabile relativa all'acquisto viene consegnata dall'Ufficio Contabilità alla divisione che ha richiesto l'acquisto per l'apposizione del visto di conformità del bene e/o esecuzione del servizio acquistato. L'Ufficio Contabilità, verificata l'apposizione del visto di autorizzazione al pagamento da parte dei responsabili muniti dei necessari poteri di spesa, ne effettua la registrazione contabile, protocolla ed archivia la fattura e procede al pagamento, nei limiti dell'importo autorizzato;
- D) la registrazione della fattura avviene attraverso il sistema informatico gestionale adottato dalla Società;
- E) ove l'Ufficio Contabilità dovesse riscontrare il difetto di uno o più visti di approvazione, ovvero una incongruenza tra l'importo riportato in fattura e l'importo di cui viene richiesto il pagamento o, ancora, tra l'emittente della fattura e il beneficiario del pagamento, dovrà astenersi dal registrare il pagamento e sarà tenuto a rivolgersi, senza indugio, al responsabile della direzione che ha autorizzato il pagamento medesimo e

ad un amministratore o procuratore speciale della Società per segnalare la discrasia riscontrata e richiedere istruzioni;

- F) più in generale, i Destinatari del Modello, ove dovessero riscontrare una violazione dei principi qui enunciati, saranno tenuti a darne senza indugio informazione al proprio superiore gerarchico, ad un amministratore o procuratore speciale della Società e all'O.d.V.

La generale procedura di controllo sugli acquisti e i pagamenti e le spese in base al c.d. principio dei "Quattro Occhi" dovranno essere accompagnate da una preventiva valutazione da svolgersi secondo le regole di cui alla parte Speciale L (Cfr. *"Valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo"*).

10.3.1 Principi Generali per i pagamenti

Fermo restando quanto altrove previsto nel presente Modello, tutti i pagamenti devono essere eseguiti conformemente alle prescrizioni contenute nel "protocollo pagamenti" di cui all'Allegato 7.

10.3.2 Principi Generali per i pagamenti in contanti

NKD dispone di una cassa contanti presso la sede della Società per pagamenti in contanti fino ad un massimo di 1.000,00 euro.

I pagamenti in contanti ammessi sono relativi esclusivamente:

- ad acquisti effettuati direttamente dal personale della Società per piccole necessità;
- per il pagamento dei rimborsi concernenti le trasferte dei dipendenti (per quelli che non prevedono il bonifico bancario);
- per eventuali anticipi a dipendenti per missioni da svolgere;
- per il pagamento dei fornitori, per importi inferiori ai 1.000,000 euro.

Per poter effettuare una spesa che prevede il pagamento in contanti, la stessa deve essere approvata dal relativo superiore gerarchico e dal responsabile di dipartimento che ne deve firmare la pezza giustificativa. In virtù del principio dei "Quattro Occhi", il pagamento dovrà essere autorizzato ovvero ratificato da un amministratore o da un procuratore speciale dotato dei necessari poteri di firma.

Per gli anticipi eventualmente consegnati a dipendenti e / o agenti prima di una missione, viene fatta una lettera di consegna dell'importo, con la firma per ricevuta da parte del dipendente (e/ o agente) e la firma del responsabile amministrazione per l'approvazione. Generalmente, la richiesta dell'anticipo viene fatta a mezzo e-mail al relativo superiore gerarchico con la descrizione sommaria della missione da compiere.

Per il versamento con bollettini postali, ove previsto, viene approvata la spesa con le apposite firme sulle fatture di acquisto.

10.4 GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

10.4.1 Principi generali per la gestione delle risorse finanziarie

Tutte le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie:

1. devono sempre recare una causale espressa;
2. devono essere adeguatamente documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile.

Nella gestione delle risorse finanziarie di NKD, dovranno essere osservati eventuali limiti di spesa risultanti dalle deleghe conferite ai componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'organo amministrativo della Società.

L'impiego delle risorse finanziarie di NKD dovrà essere sempre motivato dal soggetto richiedente il quale ne attesterà la congruità.

La Società si avvale unicamente di Istituti di Credito sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea.

La Società dispone inoltre di un sistema gestionale avanzato attraverso il quale vengono gestite, tracciate e registrate tutte le operazioni di acquisto, vendita e gestione delle risorse finanziarie di natura ordinaria.

L'impiego di risorse finanziarie in relazione ad operazioni di natura straordinaria, in virtù del principio dei "Quattro Occhi", deve essere sempre autorizzato da un amministratore o procuratore speciale dotato dei necessari poteri, sentito il responsabile della direzione interessata dall'operazione medesima.

L'Ufficio Contabilità verifica inoltre che tutti i pagamenti disposti o ricevuti nell'ambito dell'attività di NKD riportino una causale.

10.4.2 Impiego di risorse finanziarie per operazioni di marketing, sponsorizzazione e pubblicità

Ogniqualevolta le risorse finanziarie siano utilizzate per operazioni di marketing, sponsorizzazione e pubblicità, si osserveranno le seguenti prescrizioni:

- (i) la Società provvederà a definire un budget annuale delle risorse da destinare alle attività di marketing e sponsorizzazione;
- (ii) le richieste di sponsorizzazione di iniziative interne o di terzi contemplate nel budget dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile Amministrazione, se contenute entro limiti del budget predisposto annualmente, e dal Consiglio di Amministrazione della Società se di valore eccedente il predetto importo;
- (iii) l'erogazione del contributo, a prescindere dall'entità, dovrà essere eseguita dall'Ufficio preposto al pagamento;
- (iv) la documentazione relativa all'operazione dovrà essere archiviata e conservata a cura del Responsabile del dipartimento responsabile del processo di sponsorizzazione ovvero dell'iniziativa di marketing e /o pubblicità in oggetto.

10.5 RIMBORSO SPESE DIPENDENTI

10.5.1 Principi e regole generali per il rimborso delle spese dipendenti

Tutti i dipendenti e collaboratori di NKD che volessero richiedere il rimborso delle spese sostenute inerenti l'attività aziendale dovranno attenersi alle linee guida aziendali di seguito riportate.

I dipendenti e collaboratori di NKD dovranno compilare una nota spese - mediante il sistema gestionale informatico utilizzato dalla Società - necessaria alla Società per poter rimborsare il dipendente che abbia sostenuto spese inerenti l'attività aziendale in caso di trasferta o, comunque, nello svolgimento della prestazione lavorativa.

La nota spese deve essere compilata in modo dettagliato, indicando le voci di spesa e le motivazioni delle medesime, e chiaro per poter facilitare i controlli ed evitare contestazioni da parte delle autorità fiscali.

I dipendenti e collaboratori di NKD devono altresì predisporre un apposito modulo per il rimborso delle spese cui vanno allegati tutti i giustificativi di spesa.

Le spese sostenute vanno trascritte e documentate giornalmente.

I giustificativi dovranno essere completi in ogni loro parte indicando data, importo, indicazione della Ragione Sociale della Ditta che ha fornito il servizio. Le ricevute fiscali devono essere intestate al dipendente e/o preferibilmente alla Società e non devono contenere correzioni o aggiunte.

La nota spese va consegnata entro il mese di riferimento o, al più tardi, entro i primi 2 giorni lavorativi successivi a quello di riferimento al Superiore gerarchico che, dopo averla supervisionata e firmata, provvede all'inoltro all'Ufficio Contabilità.

Il rimborso sarà effettuato tramite Bonifico Bancario, indicativamente con la busta paga del mese di competenza.

Le note spese trasmesse in ritardo rispetto alla data di presentazione prevista vanno liquidate nel mese successivo a quello di presentazione. E' comunque necessario rispettare il termine previsto per la consegna della documentazione per permettere la rilevazione del costo nel corretto periodo di competenza.

Le note spese non conformi non verranno rimborsate e verranno restituite per essere corrette.

10.5.2 Rimborso spese di vitto

Il rimborso viene effettuato solo a seguito della presentazione dei giustificativi di spesa. Tali giustificativi saranno esaminati, oltre che dal responsabile del centro di costo, anche da persona incaricata di valutare la congruità degli importi relativi ai pranzi ed alle cene.

In caso di spese di rappresentanza relative ad ospitalità, come ad esempio il pagamento di pranzo al cliente, agente o al fornitore, nel retro della ricevuta va specificato il nome dell'ospite, l'azienda a cui appartiene ed il suo ruolo.

Il dipendente dovrà preferibilmente richiedere fattura intestata a NKD. In caso contrario, va richiesta una ricevuta fiscale.

Per far intestare correttamente la fattura, i dipendenti che sono spesso in trasferta possono richiedere apposito timbro con l'indicazione anche del proprio nome all'ufficio amministrazione.

10.5.3 Rimborso spese di alloggio

Le categorie di Hotel presso i quali è possibile soggiornare appartengono a quelli a 3 o 4 stelle. Hanno la precedenza le strutture in cui è possibile utilizzare le convenzioni aziendali esistenti.

Per i pernottamenti al di fuori degli esercizi convenzionati, il massimale è di Euro 150,00 nelle grandi città ed Euro 100,00 in altre località. Eventuali superamenti del massimale debbono essere preventivamente autorizzati dal superiore gerarchico.

Nella nota spese, tali sforamenti andranno evidenziati e dovranno essere specificatamente firmati per approvazione.

Generalmente non sono rimborsabili conti multipli tra dipendenti: devono quindi essere richieste ricevute singole.

Se nella ricevuta fiscale, oltre al pernottamento, sono contenute anche spese relative a pasti ed uso del telefono, esse dovranno essere separate in fase di compilazione della nota spese, trascrivendo i relativi importi nelle apposite caselle e riportando nei vari riquadri la stessa numerazione data alla ricevuta.

10.5.4 Rimborso spese di viaggio

Per i viaggi e le trasferte dovranno essere utilizzati i mezzi di trasporto e le tariffe più convenienti in rapporto ai tempi ed alle caratteristiche del viaggio da effettuare. I viaggi aerei e i noleggi di auto, esclusi quelli di convocazione a riunioni aziendali e di trasferimento alle isole se comprese nella zona operativa, vanno preventivamente autorizzate dal superiore gerarchico.

10.6 RAPPORTI CON I FORNITORI

10.6.1 Principi generali e regole di condotta per i rapporti con i fornitori

Nei rapporti con i Fornitori, i Destinatari del presente Modello, dovranno osservare i principi e le regole di condotta illustrate nel protocollo di incarico fornitori di cui sub Allegato 6.

Inoltre, i responsabili degli acquisti dovranno:

- (i) effettuare una classificazione dei prodotti o dei servizi direttamente o indirettamente necessari per lo scopo della Società;
- (ii) osservare i sistemi di classificazione, valutazione, contestazione/reclamo e blocco delle forniture adottati dalla Società conformemente ai principi di trasparenza e rintracciabilità;
- (iii) effettuare una preventiva valutazione da svolgersi secondo le regole di cui al paragrafo 3.4 e ss. della parte Speciale L (Cfr. "*Valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo*");

- (iv) osservare le regole e i criteri di selezione previsti al § 9.3 della parte Generale del Presente Modello;
- (v) i responsabili dei Dipartimenti coinvolti nella predette attività di selezione e gestione dei rapporti con i fornitori provvederanno a mantenere traccia e idonea documentazione di ciascuna fase del rapporto con i Fornitori;
- (vi) ove i controlli evidenzino non conformità nei rapporti con, o nelle condotte dei Fornitori, il responsabile del dipartimento ne darà comunicazione al superiore gerarchico ovvero ad un amministratore o procuratore speciale affinché siano adottati i provvedimenti idonei ad eliminare le non conformità;
- (vii) ove vengano riscontrate condotte dei Fornitori che possano fare supporre l'esistenza o il rischio di condotte illecite ovvero il perseguimento di finalità illecite, occorrerà darne comunicazione al superiore gerarchico e ad un amministratore affinché siano adottati i provvedimenti opportuni, informando altresì l'O.d.V.;
- (viii) l'OdV, nell'ambito delle facoltà ad esso attribuite dal presente Modello, compie periodicamente controlli sulla documentazione concernente i rapporti con i Fornitori al fine di valutare la corretta applicazione del Modello.

Il Responsabile Amministrazione è tenuto a valutare:

- ✓ la concorrenzialità dei beni e servizi acquistati e/o dei prezzi corrisposti dalla Società rispetto alle condizioni di mercato;
- ✓ l'assenza di eventuali rapporti di correlazione e/o conflitti di interesse tra Fornitori di beni e servizi, da una parte, e Soggetti Istituzionali e/o Pubblica Amministrazione e rispettivi esponenti e funzionari, dall'altra parte;
- ✓ la capacità di adempiere dei Fornitori;
- ✓ l'interesse di NKD all'acquisto dei beni e servizi oggetto di fornitura.

Ove dovessero emergere non conformità rispetto ai requisiti di cui ai punti che precedono, il Responsabile Amministrazione ne darà informazione al Consiglio di Amministrazione e all'O.d.V. per le opportune valutazioni e provvedimenti.

10.7 CONTROLLI

In ogni caso, ove un Destinatario del presente Modello dovesse riscontrare una violazione dei principi e delle regole sopra enunciate, questi sarà tenuto senza indugio ad attivare la procedura di segnalazione di cui sub Allegato 5.

11 FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

In ottemperanza alle disposizioni dettate dal D. Lgs. 231/2001, la Società ha predisposto un piano di comunicazione e formazione finalizzato a diffondere e illustrare il Modello Organizzativo e il Codice Etico.

In particolare, la formazione - ai fini del Decreto - dei soggetti che operano all'interno dell'organizzazione aziendale, verrà gestita dalla Società su impulso del responsabile del dipartimento espansione servizio interno e sarà articolata come segue.

11.1 Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'ente

Si procederà ad una formazione iniziale generale in aula e, successivamente, alla formazione specifica dei neo assunti e ad un aggiornamento periodico nei casi di significativa modifica del Modello e, in particolare, nel caso di introduzione da parte del Legislatore di ulteriori reati-presupposto.

Sarà cura dell'Organismo di Vigilanza verificare:

- la qualità dei corsi;
- la frequenza degli aggiornamenti;
- l'effettiva partecipazione agli stessi del personale.

I corsi di formazione dovranno prevedere:

- un'introduzione alla normativa;
- un approfondimento dedicato ai principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello, anche in riferimento ai protocolli di condotta contemplati nelle parti speciali;
- una descrizione del ruolo rappresentato dall'Organismo di Vigilanza;
- una descrizione del sistema sanzionatorio.

11.2 Personale non direttivo coinvolto nelle attività sensibili

Verrà organizzato un corso di formazione i cui contenuti sono simili, per natura ed estensione, a quelli descritti in precedenza. Sarà cura dell'Organismo di Vigilanza verificare l'adeguatezza del corso di formazione e l'effettivo svolgimento dello stesso, anche da parte dei

neo-assunti o all'atto di una modifica della posizione organizzativa che sia tale da richiedere la partecipazione del corso stesso.

11.3 Informativa a collaboratori esterni e partner

Anche i collaboratori esterni e i partner commerciali saranno portati a conoscenza del Codice Etico.

LIBRO II

PARTE SPECIALE

PARTE SPECIALE A

1 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.1 Le fattispecie di reato presupposto

Nella presente Parte Speciale "A", si riporta una breve esplicitazione dei delitti contro soggetti pubblici interni o internazionali, indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto 231/2001.

Con riguardo ai reati di concussione e corruzione di cui all'art. 25 del Decreto 231/2001, la legge n. 3/2019 („*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*") ha aumentato le soglie edittali delle sanzioni interdittive.

Si ricorda che queste ultime, previste dall'art. 9, co. 2, D.lgs. 231/2001 sono: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La durata per le sanzioni interdittive è fissata dall'art. 13, D.lgs. 231/2001 da un minimo di tre mesi ad un massimo di due anni. Il nuovo comma 5, dell'art. 25, D.lgs. 231/2001 (come modificato dalla legge n. 3/2019) prevede la loro applicazione, per i reati di corruzione, da quattro a sette anni per gli illeciti commessi dagli amministratori e da due a quattro anni per gli illeciti di persone sotto la vigilanza o il controllo di questi ultimi.

Una modifica significativa se si considera che normativa previgente per i medesimi reati contemplava la sanzione interdittiva minima di un anno e massima di due anni.

➤ *Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o altri Enti Pubblici minori o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non siano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

➤ *Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea. In questo caso, il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

➤ *Concussione (art. 317 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un dipendente concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Società).

➤ *Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.)*

La prima ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio indebitamente riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi, o ne accetti la promessa, per esercitare le sue funzioni o i suoi poteri.

La seconda ipotesi si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio indebitamente riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi, o ne accetti la promessa, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato atti del suo ufficio o per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Il reato di corruzione è un reato a concorso necessario, in cui sono puniti sia il corrotto sia il corruttore. Possono configurarsi sia corruzioni c.d. attive (l'amministratore o il dipendente corrompono un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per ottenere un vantaggio per la società), sia corruzioni c.d. passive (l'esponente della società riceve denaro o altra utilità per compiere un atto dovuto o contrario ai doveri d'ufficio), sempre che, in quest'ultimo caso, l'attività svolta in concreto debba essere qualificata come pubblica funzione o pubblico servizio.

➤ *Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)*

L'art. 319-bis del c.p. prevede una pena aumentata se la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

➤ *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui una persona incaricata di un pubblico servizio commette i reati precedentemente descritti agli art. 318 e 319 del c.p..

➤ *Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)*

Tale ipotesi di reato prevede che le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, 319, 319-bis, 319-ter, e 320 del c.p. in relazione alle ipotesi degli articoli 318 e 319 del c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

➤ *Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

➤ *Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)*

Tale ipotesi di reato prevede che si configurano i reati di cui agli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma anche quando sono commessi da:

- 1) membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) funzionari e gli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

- 3) persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) membri e addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Inoltre, il secondo comma dell'art. 322-bis c.p. prevede che si configurano i reati di cui agli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma c.p., anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso alle persone indicate nel primo comma dell'art. 322-bis c.p., ed alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

➤ *Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, un esponente aziendale corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

➤ *Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)*

Tale ipotesi di reato si configura quando un pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità (salvo che il fatto costituisca più grave reato).

Anche tale reato è a concorso necessario, essendo puniti sia il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio sia (pur più lievemente) il privato che viene indotto all'indebita dazione o promessa.

➤ *Traffico di influenze illecite (art. 346bis)*

La legge n. 3/2019 (*„Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici“*) ha introdotto il reato di traffico di influenze illecite, introdotto dalla legge n. 190/2012 (come modificato dalla legge 3/2019), nel catalogo dei reati presupposto.

La norma è diretta a salvaguardare il buon nome e il prestigio della PA, nonché il buon andamento e dell'imparzialità della stessa, con il fine di combattere lo svolgimento di attività di intermediazione o di lobbying su pubblici funzionari.

La norma punisce tre condotte:

- 1) chi si fa promettere o dare, anche per altri, denaro o altre utilità, sfruttando le sue relazioni esistenti o asserite con un pubblico agente, come prezzo della propria mediazione illecita, in relazione all'esercizio delle funzioni o dei poteri del pubblico agente; (c.d. "mediazione remunerata")
- 2) chi, sempre sfruttando le predette relazioni, si fa promettere o dare denaro o altre utilità per remunerare il pubblico agente, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (cd. "mediazione gratuita");
- 3) chi indebitamente dà o promette denaro o altre utilità.

Il reato incrimina sia il fatto di abusare di una supposta influenza, oltre alla influenza reale, quindi equiparando le condotte del vero "faccendiere" a quelle del mero millantatore.

Il reato è un reato comune, di pericolo, commissivo, a struttura complessa, di danno e a condotta alternativa. Il tentativo è configurabile e l'elemento psicologico è rappresentato dal dolo generico, ovvero dalla consapevolezza dell'idoneità della mediazione a raggiungere il risultato promesso.

La fattispecie delittuosa si consuma nel momento, e nel luogo, in cui il privato e il "mediatore" raggiungono il loro accordo, senza che sia necessario che l'atto oggetto dell'accordo sia stato effettivamente posto in essere.

La pena base prevista per il reato di traffico di influenze è quella della reclusione da uno a quattro anni e sei mesi. Tuttavia la norma prevede due aggravanti e un'attenuante. La prima circostanza aggravante prevede un aumento fino a un terzo della pena nel caso in cui il mediatore sia un PU o un IPS. La seconda è invece relativa all'ipotesi in cui il traffico di influenze riguardi l'attività giudiziaria in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. La pena viene invece diminuita fino ad un terzo per i casi di particolare tenuità.

Per espressa previsione normativa, il reato di traffico di influenze illecite si pone in rapporto di subordinazione con il reato di corruzione propria e con il reato di corruzione impropria, nonché con le ipotesi di corruzione comunitaria e internazionale. Lo scopo della norma è quello di reprimere condotte che si pongano in una fase prodromica alla corruzione financo al tentativo di questa. Si risponderà pertanto di traffico di influenze illecite solo nel caso in cui la condotta

si fermi alla dazione o promessa nei confronti del mediatore o, al limite, nel caso in cui questi si attivi nei confronti del pubblico agente, senza però promettergli o dargli alcunché. Qualora invece tale promessa o dazione dovesse sussistere, sarebbe integrata un'ipotesi di concorso di persone nell'istigazione alla corruzione, nel tentativo di corruzione o in una corruzione consumata (a seconda del grado di sviluppo della vicenda concreta).

- *Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea). Tale reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

- *Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico. Il reato può essere integrato, ad esempio, qualora, una volta ottenuto un finanziamento, fosse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

1.2 Le fattispecie di reato rilevanti

In considerazione dell'attività di NKD e delle modalità di suo svolgimento, i reati di cui al precedente paragrafo astrattamente configurabili sono i seguenti:

- *Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.);*
- *Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 ter c.p.)*
- *Concussione (art. 317 c.p.)*
- *Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 319 c.p.);*
- *Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);*
- *Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter);*
- *Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater)*
- *Traffico di influenze illecite (art. 346bis)*
- *Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)*
- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)*
- *Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.).*

1.3 Le Attività Sensibili

I reati considerati nel paragrafo 1.2 che precede possono essere commessi nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e incluse, ove compatibili, le società a partecipazione pubblica) e nello svolgimento di attività che interagiscano con una pubblica funzione.

NKD, allo stato, non intrattiene rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, non offre servizi né acquista o vende beni alla Pubblica Amministrazione né partecipa a gare pubbliche o procedure per la sottoscrizione di contratti pubblici.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con incaricati di pubblico servizio sono per lo più limitati alle richieste di autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta correlate alle attività prestate dalla Società ovvero alle attività di apertura dei punti vendita ovvero alle attività di commercializzazione dei prodotti.

Al fine della individuazione delle Attività Sensibili, pertanto, si è posta l'attenzione sugli ambiti in cui NKD, nell'esercizio della propria attività, potrebbe, in astratto, incorrere nella commissione dei reati sopra elencati.

Così, in concreto, sono emerse le seguenti Attività Sensibili:

- richiesta di erogazione ed impiego di fondi pubblici per la formazione;
- rapporti con enti pubblici, funzionari pubblici e soggetti, anche privati, esercenti funzioni di pubblico servizio (ivi compresi enti pubblici territoriali, camere di commercio, agenzia delle dogane, agenzia delle entrate) in relazione all'apertura dei negozi / punti vendita, a tutte le attività correlate (ivi compreso l'ottenimento di eventuali autorizzazioni, permessi e licenze) nonché, più in generale, in relazione alle attività di commercializzazione di prodotti;
- gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche e/o pubblici funzionari (INPS, INAIL, ASL, Guardia di Finanza) in occasione di verifiche, ispezioni, controlli posti in essere dalla P.A. in osservanza di disposizioni di legge o regolamentari;
- gestione dei rapporti con autorità doganali;
- gestione degli adempimenti in materia di sicurezza e dei rapporti con enti pubblici o incaricati di pubblico servizio in materia di normativa ambientale;
- comunicazioni alla Pubblica Amministrazione di informazioni e/o dati aziendali;
- adempimenti ed ispezioni in materia di imposte e tasse, anche in relazione ad imposte dovute per le attività di commercializzazione o pubblicità dei prodotti;
- gestione dei pagamenti (disposizioni bancarie) e dei flussi di cassa;
- gestione rimborso spese;
- gestione sponsorizzazioni e attività promozionali;
- gestione dei doni, omaggi, liberalità ed iniziative benefiche;
- selezione e gestione dei partner commerciali per la fornitura di beni e servizi di supporto;
- selezione, assunzione e gestione di personale dipendente;
- selezione e gestione dei fornitori per acquisto di beni di rivendita;
- selezione e gestione dei fornitori per acquisto di materie prime e imballaggi;
- gestione dei sistemi informativi;
- aggiornamento del prezzo di listino dei prodotti (attività propedeutica);
- assegnazione di bonus (attività propedeutica);
- controlli di qualità;
- gestione vendite;
- gestione dei rapporti con consulenti esterni;
- gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali.

In relazione a ciascuna delle aree di attività elencate, è stato vagliato in concreto il modello di comportamento usualmente adottato da NKD nella partecipazione alle singole procedure.

Inoltre, sono state considerate, in astratto, talune variabili di impresa suscettibili di ingenerare o accrescere i rischi in esame:

- fattori interni all'azienda identificabili negli obiettivi economici programmati e connessi al modello di business adottato;

- realizzazione di attività illecite da parte di gruppi di persone; tale variabile può assumere rilevanza, in quanto i risultati da questi acquisiti possono porsi come il prodotto di indefinite e sfuggenti interazioni personali e di business, per loro stessa natura di difficile tracciabilità;
- distorsioni di valore ambientali, ossia consuetudini o usi comuni di settore sostanzialmente illeciti, ma vissuti dagli operatori come irrinunciabili o addirittura come positivi anche sul piano etico.

2 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE A E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

2.1 Destinatari della Parte Speciale A

La presente Parte Speciale A si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, e dirigenti della Società (cosiddetti soggetti apicali), nonché ai dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione) coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i "Destinatari").

In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni:

- collaboratori, consulenti ed, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- fornitori e partner commerciali che operano in maniera rilevante nell'ambito delle aree di Attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società.

2.2 Principi generali di comportamento o Area del Fare

Obiettivo della Parte Speciale A è quello di indirizzare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati contro la Pubblica Amministrazione di cui agli articoli 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali, di:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione ed alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza, con osservanza dei principi del Codice Etico della Società, nonché delle disposizioni contenute nella Parte Generale e nella Parte Speciale del presente Modello.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- (A) astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello;
- (B) astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Inoltre, è necessario che venga osservato quanto segue:

- NKD non inizierà o proseguirà nessun rapporto con esponenti aziendali, collaboratori esterni o partner che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi;
- i rapporti con Enti Pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblici Servizi devono essere improntati alla massima trasparenza, correttezza ed imparzialità;
- le dichiarazioni rese alle Istituzioni e alla Pubblica Amministrazione devono contenere solo elementi assolutamente veritieri, devono essere complete e basate su validi documenti al fine di garantirne la corretta valutazione da parte dell'Istituzione e Pubblica Amministrazione interessata;
- deve essere conservato un adeguato supporto documentale di ciascuna operazione a rischio, che consenta in ogni momento il controllo delle caratteristiche dell'operazione, del relativo processo decisionale, delle autorizzazioni rilasciate per la stessa e delle verifiche su di essa effettuate;
- la selezione dei dipendenti, collaboratori esterni, fornitori, partner commerciali e consulenti deve essere ispirata a principi di obiettività, trasparenza, competenza, economicità e correttezza; in particolare, l'attività di selezione dei fornitori, consulenti e partner commerciali deve essere effettuata sulla base di criteri oggettivi quali la qualità, il prezzo e

la capacità di fornire e garantire beni o servizi di livello adeguato. Non è ammesso alcun tipo di pressione indebita da parte di pubblici funzionari e/o esercenti un pubblico servizio, finalizzata a favorire un soggetto a discapito di un altro;

- gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito, e comunicati all'O.d.V. qualora prevedano condizioni diverse da quelle normalmente applicate agli altri collaboratori;
- ogni dichiarazione di impegno o manifestazione della volontà sociale deve essere effettuata dai soggetti agenti per conto di NKD nei limiti delle attribuzioni / poteri conferiti.

2.3 Divieti o Area del Non Fare

Nei rapporti con Pubblici Ufficiali o Incaricati di pubblico servizio o con dipendenti, in genere, della P.A. o di altre Istituzioni pubbliche, italiane e/o straniere, è fatto divieto agli esponenti aziendali di:

- a) effettuare elargizioni in denaro di qualsiasi entità nonché promettere o offrire loro (o ai loro parenti, affini o parti correlate) denaro, doni o omaggi o altre utilità suscettibili di valutazione economica;
- b) accettare omaggi e regali o altre utilità suscettibili di valutazione economica;
- c) chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità a un Pubblico funzionario o incaricato di pubblico servizio;
- d) accordare o promettere altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione e/o opportunità commerciali, etc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio (o ai loro parenti, affini o parti correlate), che possano essere interpretati come azioni arrecanti un vantaggio fuori da quanto concesso e descritto nel D. Lgs 231;
- e) effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- f) effettuare prestazioni in favore dei Partner aziendali che abbiano relazioni con soggetti della Pubblica Amministrazione, pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio, in che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto di business costituito con i Partner stessi;
- g) riconoscere compensi in favore dei Partner esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione sia al tipo di incarico da svolgere, sia in merito all'ammontare del compenso in relazione alle prassi di mercato accettate;
- h) richiedere e/o utilizzare finanziamenti, contributi, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, dalla Pubblica Amministrazione, da altri enti e/o

Istituzioni pubbliche nazionali o comunitarie, o da altri organismi di diritto internazionale, mediante la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attraverso l'omissione di informazioni dovute;

- i) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o esteri, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- j) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o esteri, al fine di creare un vantaggio economico o competitivo per l'aggiudicazione di contratti;
- k) destinare e/o utilizzare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o esteri a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati o con modalità diverse da quelle previste;
- l) porre in essere artifici e/o raggiri, tali da indurre in errore o da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea o ad organismi di diritto pubblico internazionale) per realizzare un ingiusto profitto;
- m) accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi utilizzati dalla Pubblica Amministrazione o altre Istituzioni Pubbliche, alterarne in qualsiasi modo il funzionamento o intervenire con qualsiasi modalità cui non si abbia diritto su dati, informazioni o programmi per ottenere e/o modificare indebitamente informazioni a vantaggio della Società o di terzi;
- n) intraprendere (direttamente o indirettamente) azioni illecite che possano, nel corso di processi civili, penali o amministrativi, favorire o danneggiare una delle parti in causa.

Per quanto riguarda i rapporti con soggetti diversi da Pubblici Ufficiali o Incaricati di pubblico servizio o dipendenti della P.A. o di altre Istituzioni pubbliche, è consentita la corresponsione previamente autorizzata di omaggi, atti di cortesia commerciale, purché di modico valore e, comunque, di natura tale da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non potere essere in alcun caso interpretata, da un osservatore terzo ed imparziale, come volta all'ottenimento di vantaggi e favori in modo improprio. La facoltà qui riconosciuta è in ogni caso subordinata all'osservanza dei protocolli di condotta di cui sub § 3 che segue.

3 **PROTOCOLLI DI CONDOTTA**

3.1 **Scopo del protocollo Soggetti Istituzionali**

Scopo del presente protocollo di condotta (d'ora in avanti, "Protocollo Soggetti Istituzionali") è quello di individuare le modalità operative e comportamentali che dovranno essere osservate dai soggetti coinvolti eventualmente nelle attività di gestione dei rapporti con Soggetti Istituzionali ed Enti Pubblici.

Oltre al rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia, alle regole comportamentali richiamate nei precedenti paragrafi del presente Modello e nel Codice Etico, i Destinatari della presente Parte Speciale, saranno tenuti, pertanto, al rispetto di regole specifiche di condotta di seguito illustrate.

3.2 Ambito di applicazione del protocollo e destinatari

Il presente protocollo di condotta si rivolge a tutti i Soggetti Apicali, amministratori, dirigenti, dipendenti e a qualsiasi altro soggetto, collaboratore esterno o partner operante all'interno o nell'interesse di NKD (d'ora in avanti "Destinatari del Protocollo Soggetti Istituzionali"), coinvolti a qualsiasi titolo nella gestione dei rapporti con Soggetti Istituzionali, per essi intendendosi, in particolare, pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio appartenenti ad Enti Locali (Comuni, Provincia e Regione), all'Agenzia delle Dogane, alle Camere di Commercio e Uffici dei Registri delle Imprese, alla Polizia Locale.

3.3 Responsabilità e ruoli coinvolti nei rapporti con i Soggetti Istituzionali

Sono tenuti all'osservanza del presente protocollo in particolare i dipendenti e dirigenti delle seguenti direzioni/settori:

- Responsabile Espansione;
- Dipartimento Espansione Servizio Interno;
- Dipartimento Espansione Servizio Esterno;
- Responsabile Amministrazione;
- Ufficio Contabilità;
- Ufficio Personale.

3.4 Omaggi

E' vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda.

Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore (per esso intendendosi un valore pari od inferiore ad Euro 150,00 per singolo omaggio) e per il loro

carattere *una tantum*, o perché volti a promuovere la *brand image* di NKD ovvero del Gruppo di appartenenza.

Nei rapporti con i partner contrattuali o terzi privati, è fatto divieto agli esponenti aziendali di:

- effettuare elargizioni in denaro di qualsiasi entità nonché promettere o offrire loro (o ai loro parenti, affini o parti correlate) denaro, doni o omaggi o altre utilità suscettibili di valutazione economica, ove tali promesse od offerte di denaro, omaggi, doni siano volte a perseguire finalità corruttive o comunque illecite;
- accettare omaggi e regali o altre utilità suscettibili di valutazione economica, ove questi siano volti a perseguire finalità corruttive o comunque illecite.

Il Consiglio di Amministrazione della Società determinerà un budget annuale per l'acquisto di omaggi.

La pianificazione e l'acquisto di beni destinati ad omaggistica verrà gestita dall'Ufficio Contabilità o dalla Segreteria Generale il quale deciderà in accordo con un amministratore della Società quali beni e/o gadget dovrà acquistare.

Per l'ordine di acquisto dovrà essere eseguita la procedura e le regole previste per tutti i tipi di pagamenti posti in essere dalla Società, la quale deve ispirarsi al principio c.d. dei "Quattro Occhi" in accordo a quanto descritto sub § 10.3 e ss. della Parte Generale del Modello.

Prima di concedere degli omaggi sarà necessario effettuare una comunicazione via e-mail al Responsabile Amministrazione il quale, verificata la modicità dell'omaggio che si intende effettuare, valuterà se autorizzare il medesimo.

Per i regali eccedenti il modico valore è necessario:

- una segnalazione preventiva all'O.d.V., il quale provvederà a segnalare all'organo amministrativo i casi in cui si riterrà necessario un intervento di tale organo;
- garantire la rintracciabilità degli stessi, creando e conservando copia della documentazione rilevante (es: documento di trasporto).

3.5 Dichiarazioni

Le dichiarazioni eventualmente da rendersi ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento di attività come pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc., devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati e riferire immediatamente all'O.d.V. eventuali situazioni di irregolarità.

3.6 Pagamenti

Nessun tipo di pagamento a favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblici servizi può essere effettuato in denaro contante o tramite mezzo che non ne consenta la piena e costante tracciabilità.

In ogni caso, i destinatari del presente protocollo dovranno osservare la procedura e le regole previste per tutti i tipi di pagamenti posti in essere dalla Società, la quale deve ispirarsi al principio c.d. dei "Quattro Occhi" in accordo a quanto descritto sub § 10.3 e ss. della Parte Generale del Modello.

3.7 Deleghe

Il sistema delle deleghe deve essere caratterizzato dai seguenti principi:

- a) le deleghe devono coniugare ciascun potere sia alla relativa responsabilità, sia ad una posizione adeguata nell'organigramma e devono essere modificate ed aggiornate al verificarsi di mutamenti aziendali;
- b) il delegato deve disporre di potere di spesa adeguato alla funzione conferitegli;
- c) ogni delega deve definire in modo chiaro e preciso i poteri del delegato e il soggetto gerarchicamente superiore al delegato.

Il sistema di deleghe attualmente in essere presso NKD è ispirato al principio del doppio controllo in relazione a tutte le operazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione e / o di valore superiore a determinate soglie, differenziate in funzione del livello di responsabilità di ciascun delegato o procuratore speciale. In particolare, le operazioni di valore compreso entro la soglia prevista in delega o procura devono essere previamente autorizzate e approvate dal procuratore, in taluni casi con firma congiunta di altro procuratore o di altro amministratore. Le operazioni o i pagamenti di valore eccedente devono essere approvati ed autorizzati dal Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Delegato, nei limiti dei poteri di spesa e decisione al medesimo conferiti.

Fermo restando quanto sopra, i pagamenti devono essere effettuati con stretta osservanza delle disposizioni descritte sub § 10.3 e ss. della Parte Generale del Modello.

3.8 Rapporti con pubblici ufficiali in caso di controlli presso la sede della Società

Qualora esponenti della Pubblica Amministrazione, quali – a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo – appartenenti ad Enti Locali (Comuni, Provincia e Regione), Agenzia delle Dogane, Carabinieri, funzionari di Polizia, Guardia di Finanza, ASL, Ispettori del Lavoro o Ispettori della Dogana, dovessero recarsi in azienda per espletare un controllo, una verifica e/o un'ispezione, i Destinatari del Protocollo Soggetti Istituzionali, qualsiasi titolo coinvolti, dovranno attenersi alle regole di condotta descritte nella Procedura aziendale adottata dalla Società e denominata "Rapporti con la Pubblica Amministrazione", unita al presente Modello sub. Allegato 9.

3.9 Modalità operative per la Selezione e Assunzione del Personale

La selezione del personale deve essere improntata a principi di equità, correttezza, obiettività e trasparenza e deve rispettare criteri e procedure tali da garantire la scelta di soggetti che presentino requisiti di professionalità, competenza, integrità ed affidabilità tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal presente Modello.

Le funzioni aziendali preposte alla selezione e alla gestione del personale dovranno individuare e applicare criteri idonei basati sul merito e sulla competenza di natura squisitamente professionale, nonché oggettivi criteri di valutazione dell'affidabilità e integrità personali.

In particolare, il Responsabile Vendite e il Responsabile Amministrazione istituiranno uno specifico sistema di valutazione del personale in fase di selezione, che tenga conto delle esigenze aziendali in relazione all'applicazione del Decreto 231/2001 e di quanto previsto all'articolo 10 della Parte Generale del presente Modello.

Parallelamente, nella successiva fase di gestione delle risorse umane, la Società dovrà incentivare la formazione e lo sviluppo di una consapevolezza aziendale circa la preminenza dei valori di legalità, correttezza, competenza, professionalità e trasparenza.

4 CONTROLLI

Ove un Destinatario del presente Modello dovesse riscontrare una violazione dei principi e delle regole sopra enunciate, questi sarà tenuto senza indugio ad attivare la procedura di segnalazione di cui al paragrafo 7.4 della parte Generale del presente Modello e all'Allegato 5.

PARTE SPECIALE B

1. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

1.1 La Fattispecie di reato presupposto

Nella presente Parte Speciale "B", si riporta una breve esplicazione dei delitti contro soggetti pubblici interni o internazionali, indicati negli artt. 24-*bis* del Decreto 231/2001.

- *Accesso abusivo ad un sistema telematico o informatico (art. 615 ter c.p.)*

Il reato è commesso da chi abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, tra le quali: il verificarsi della distruzione o del danneggiamento dei dati, dei programmi o del sistema, o dell'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, o quando si tratti di sistemi di interesse pubblico o di fatti compiuti con abuso della qualità di operatore del sistema.

- *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)*

La condotta punita dall'art. 617 *quater* c.p. consiste nell'intercettare fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, o nell'impedimento o interruzione delle stesse.

Integra la medesima fattispecie, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, anche la diffusione mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico del contenuto delle predette comunicazioni.

L'impedimento o l'intercettazione può avvenire sia mediante dispositivi tecnici, sia con l'utilizzo di *software* (c.d. *spyware*). L'impedimento od interruzione delle comunicazioni può anche consistere in un rallentamento delle comunicazioni e può realizzarsi non solo mediante impiego di virus informatici, ma anche, ad esempio, sovraccaricando il sistema con l'immissione di numerosissime comunicazioni artefatte.

Salvo che le condotte non siano state commesse in danno di un sistema utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità o con

abuso della qualità di operatore di sistema, il reato è perseguibile a querela della persona offesa.

- *Installazione di apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)*

L'art. 617-*quinquies* punisce il solo fatto dell'installazione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni, indipendentemente dal verificarsi di tali eventi. Il delitto è perseguibile d'ufficio.

- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);*

L'art. 635-*bis* c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera, sopprime, informazioni, dati o programmi informatici altrui.

- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)*

L'art. 635-*ter* c.p., salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce le condotte previste dall'articolo che precede dirette a colpire informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Rientrano, pertanto, in tale fattispecie anche le condotte riguardanti dati, informazioni e programmi utilizzati da enti privati, purché siano destinati a soddisfare un interesse di pubblica utilità.

- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)*

L'art. 635-*quater* c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635-*bis*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Il reato in oggetto si consuma quando il sistema su cui si è perpetrata la condotta criminosa risulta danneggiato o è reso, anche in parte, inservibile o ne risulta ostacolato il funzionamento.

- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)*

L'art. 635 *quinquies* c.p. punisce le medesime condotte descritte nell'articolo 635 *quater* che mettano in pericolo sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. La norma, a differenza di quanto previsto all'art. 635-*ter*, non fa riferimento all'utilizzo da parte di enti pubblici, essendo sufficiente che i sistemi aggrediti risultino "di pubblica utilità", anche se utilizzati da privati.

- *Detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)*

L'art. 615 *quater* punisce chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni idonee al predetto scopo.

- *Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)*

L'art. 615-*quinquies* punisce chiunque si procura, produce, riproduce importa, diffonde, comunica consegna o mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento.

Tali fattispecie, perseguibili d'ufficio, intendono reprimere anche la sola abusiva detenzione o diffusione di credenziali d'accesso o di programmi (*virus, spyware*) o dispositivi potenzialmente dannosi indipendentemente dalla messa in atto degli altri crimini informatici sopra illustrati, rispetto ai quali le condotte in esame possono risultare propedeutiche.

- *Falsità nei documenti informatici (art. 491 bis c.p.)*

L'art. 491-*bis* c.p. dispone che ai documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria si applichi la medesima disciplina penale prevista per le falsità commesse con riguardo ai tradizionali documenti cartacei, contemplate e punite dagli articoli da 476 a 493 del Codice Penale. Si ricordano, in particolare, i reati di falsità materiale o ideologica commessa da pubblico ufficiale o da privato, falsità in registri e notificazioni, falsità in scrittura privata, falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti servizi di pubblica necessità, uso di atto falso.

Il reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.) punisce chi, pur non avendo concorso alla commissione della falsità, fa uso dell'atto falso essendo consapevole della sua falsità.

Tra i reati richiamati dall'art. 491 *bis*, sono punibili, altresì, a querela della persona offesa, la falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.) e, se riguardano una scrittura privata, l'uso di atto falso (art. 489 c.p.) e la soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.).

- *Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)*

Tale reato è commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Quanto a NKD, appare, dunque, del tutto trascurabile la possibilità di realizzazione di tale fattispecie di reato dal momento che il soggetto attivo del reato può essere evidentemente soltanto un soggetto "certificatore qualificato", che esercita particolari funzioni di certificazione per la firma elettronica qualificata.

1.2 Le fattispecie di reato rilevanti

In base a quanto emerso dall'analisi dell'attività aziendale condotta su NKD, le fattispecie di reato rilevanti, ai fini del presente modello, risultano essere le seguenti:

- *falsità nei documenti informatici (art. 491 bis c.p.)*.

Appare invece trascurabile il rischio relativo agli altri reati sopra elencati.

1.3 Le attività Sensibili

Le attività che possono condurre alla commissione dei reati sopra descritti sono proprie di ogni ambito e funzione aziendale che utilizza le tecnologie dell'informazione.

In particolare, la Società valuta come "sensibili" le seguenti attività che essa pone in essere per mezzo dei Destinatari della Parte Speciale B anche, eventualmente, in collaborazione con soggetti esterni:

- gestione dei servizi IT;
- trattamento di banche dati e/o dati informatici;
- accesso a sistemi informatici e telematici della P.A. per l'inserimento di dati previdenziali, assicurativi, fiscali ed inerenti l'attività contrattuale della Società;
- accesso a sistemi informatici e telematici privati (es. banca).

2 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE B E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

2.1 Destinatari della Parte Speciale B

Le regole e i principi della presente parte Speciale del Modello si applicano a tutte le funzioni coinvolte nella gestione e nell'utilizzo dei sistemi e dei dati informatici.

In particolare, esse si riferiscono ai comportamenti posti in essere da Amministratori, Procuratori, Dirigenti e Dipendenti di NKD, nonché dai partner e collaboratori esterni con essa operanti sulla base di un rapporto contrattuale (qui di seguito definiti anche "i Destinatari").

Le regole e i principi di seguito indicati si applicano pertanto a:

- tutte le funzioni coinvolte nella gestione e l'utilizzo dei sistemi informatici che utilizzano *software* della Pubblica Amministrazione (in senso lato);
- tutte le funzioni deputate alla progettazione, alla realizzazione o gestione di strumenti informatici, tecnologici o di telecomunicazioni;
- tutte le funzioni che hanno la responsabilità di realizzare interventi di tipo organizzativo, normativo e tecnologico per garantire la protezione del patrimonio informatico nelle attività connesse con il proprio mandato e nelle relazioni con i terzi che accedono al patrimonio informatico;
- tutte le figure professionali coinvolte nei processi aziendali e ivi operanti a qualsiasi titolo, sia esso riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente ovvero a qualsiasi altra forma di collaborazione o prestazione professionale, che utilizzano i sistemi informativi e trattano i dati del patrimonio informativo.

2.2 Principi generali di comportamento o Area del Fare

Le funzioni a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di gestione e utilizzo di sistemi informatici e del patrimonio informatico della Società sono tenute ad osservare le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le previsioni del presente Modello al fine di impedire il verificarsi di reati informatici.

Inoltre, i Destinatari devono:

- osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali in materia di utilizzo e gestione degli strumenti informatici accedere esclusivamente ai siti informatici;

- consentire l'accesso e l'utilizzo degli strumenti informatici ad essi affidati ai soli soggetti autorizzati;
- evitare di introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso, nonché applicazioni/*software* che non siano state preventivamente approvate dal Responsabile di Direzione o la cui provenienza sia dubbia;
- evitare di trasferire all'esterno della Società e/o trasmettere *file*, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Società, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, in caso di dubbio, previa autorizzazione del proprio Responsabile;
- rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
- impiegare sulle apparecchiature della Società solo prodotti ufficialmente acquisiti dalla stessa;
- osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni della Società.

2.3 Divieti o Area del Non Fare

Al fine di evitare la commissione dei reati descritti nella presente Parte Speciale del Modello, è fatto divieto agli esponenti aziendali e agli altri Destinatari di:

- introdursi in sistemi informativi e banche dati altrui senza averne autorizzazione o licenza;
- intercettare ovvero interrompere comunicazioni telematiche;
- effettuare il download di programmi finalizzati ad attività di hackeraggio;
- modificare le impostazioni degli strumenti informatici a disposizione in assenza di autorizzazione da parte dei soggetti preposti;
- utilizzare gli strumenti informatici a disposizione della Società al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
- installare software (es: *spyware*) o apparecchiature non autorizzate e potenzialmente in grado di consentire la commissione di "reati presupposto";
- diffondere all'esterno della Società codici di accesso ai sistemi informatici interni o di controparti;
- effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di *software*;
- utilizzare firme elettroniche di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione;
- utilizzare *password* di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione;

- prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile Amministrazione;
- lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (famigliari, amici, etc.).

3 CONTROLLI

Ove un Destinatario del presente Modello dovesse riscontrare una violazione dei principi e delle regole sopra enunciate, questi sarà tenuto senza indugio ad attivare la procedura di segnalazione di cui al paragrafo 7.4 della parte Generale del presente Modello e all'Allegato 5.

PARTE SPECIALE C

1. REATI TRANSNAZIONALI DI CUI ALLA LEGGE N. 146 DEL 16 MARZO 2006, E DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1.1 Le fattispecie di reato presupposto

La presente Parte Speciale C ha ad oggetto le seguenti fattispecie di "reati presupposto":

- reati transnazionali previsti dalla legge 16 marzo 2006, n. 146
- delitti di criminalità organizzata previsti dall'art. 24 *ter* del Decreto 231;
- reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, previsto dall'art. 25 *decies* del Decreto 231.

La Legge n. 146 del 16 marzo 2006, che ha ratificato la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità degli enti per alcuni reati aventi carattere transnazionale.

Ai sensi dell'art. 3 della legge sopra menzionata, si considera reato transnazionale *"il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato"*, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato."

Per "gruppo criminale organizzato" ai sensi della citata Convenzione si intende *"un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale"*.

E' prevista, quale conseguenza della commissione dei reati transnazionali elencati, l'applicazione all'ente delle sanzioni amministrative sia pecuniarie che interdittive (a eccezione dei reati di intralcio alla giustizia per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria).

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 10 della legge n. 146 del 2006 annovera le fattispecie di seguito indicate:

- associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del D.P.R. n. 43/1973);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. n. 309/1990);
- disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3 bis, 3-ter e 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Si riporta di seguito una breve esplicazione dei reati sopra richiamati:

- *Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)*

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

La fattispecie in esame si realizza anche quando l'associazione a delinquere finalizzata (art. 416, sesto comma, c.p.) alla commissione dei seguenti reati: riduzione o al mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.); tratta di persone (art. 601 c.p.); acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D. Lgs. 286/1998.

- *Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)*

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire

od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

- *Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)*

L'art. 416 ter c.p. punisce chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis, in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità. Inoltre, al secondo comma il reato si configura anche nell'ipotesi in cui si promette di procurare voti con le modalità previste al primo comma.

- *Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)*

L'art. 630 del c.p. punisce chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica un inasprimento della pena detentiva. Inoltre, sono previste delle attenuanti, nell'ipotesi di concorso di persone, per chi si dissocia dal pactum sceleris concluso con gli altri concorrenti, adoperandosi affinché il soggetto passivo riacquisti la libertà - senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione - nonché per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o aiuti concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti.

- *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 291-quater D.P.R. 43/73)*

L'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri si ha quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis c.p. (che punisce chi introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali). Coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/90)*

L'associazione è finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 dello stesso D.P.R. n. 309/90 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

- *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D. lgs. 286/1998)*

Altra fattispecie prevista dall'art. 12 è quella di favoreggiamento dell'emigrazione clandestina, che si realizza attraverso "(...) atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente".

Il Legislatore prevede una sanzione più elevata quando i fatti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ovvero di favoreggiamento dell'emigrazione clandestina sono posti in essere "al fine di trarre profitto anche indiretto".

- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)*

Il reato si configura allorquando si ponga in essere un'azione, offensiva o persuasiva, diretta a indurre taluno alla falsità in un procedimento penale.

- *Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)*

Il reato si configura qualora si ponga in essere un'azione diretta ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità.

1.2 Le fattispecie di reato rilevanti

In base a quanto emerso dall'analisi dell'attività aziendale condotta su NKD, le fattispecie di reato ipoteticamente rilevanti, ai fini del presente modello, risultano essere le seguenti:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- intralcio alla giustizia: favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 del D. lgs. 286/1998);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita transnazionali, per i quali si richiama la Parte Speciale L.

Appare invece trascurabile il rischio relativo agli altri reati sopra elencati.

1.3 Le Attività Sensibili

In relazione ai reati ed alle condotte criminose descritte nel paragrafo che precede, ai fini della presente Parte Speciale, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere quelle relative alle seguenti attività:

- selezione e valutazione dei fornitori di beni e servizi (in particolare, si tratta della scelta dei criteri di valutazione dei requisiti di moralità della controparte) nonché negoziazione degli accordi e gestione dei rapporti successivi;
- gestione dei rapporti di import / export;
- gestione del processo di selezione e assunzione del personale e consulenti esterni;
- gestione dei flussi finanziari e degli *asset* in riferimento ad attività transnazionali (rileva, in particolare, l'eventuale coinvolgimento in tali attività di soggetti considerati a rischio);
- gestione dei rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari;
- erogazioni e/o sponsorizzazione (rileva, in particolare, l'eventuale coinvolgimento in tali attività di soggetti considerati a rischio);
- gestione delle attività di logistica.

2 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE C E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

2.1 Destinatari della Parte Speciale C

La presente Parte Speciale C si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, e dirigenti della Società (cosiddetti soggetti apicali), nonché dai dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione) coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i "Destinatari").

In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni:

- collaboratori, consulenti ed, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di Attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- fornitori e partner commerciali che operano nell'ambito delle aree di Attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società.

2.2 Principi generali di comportamento o Area del Fare

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- (A) astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello;
- (B) astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

E', inoltre, necessario:

- (C) che tutte le attività e le operazioni svolte per conto di NKD, nonché la scelta delle controparti contrattuali (es. fornitori, consulenti, etc.) e la fissazione delle condizioni commerciali siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di professionalità, indipendenza e trasparenza, e in riferimento ad essi ne sia motivata la scelta;
- (D) che le condizioni commerciali siano fissate da processi decisionali trasparenti e ricostruibili nel tempo, e siano autorizzate esclusivamente da soggetti dotati di idonei poteri secondo un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità organizzative e gestionali;
- (E) che sia garantito il rispetto della normativa vigente, nonché delle procedure e dei protocolli aziendali, in materia di gestione ed impiego delle risorse e dei beni aziendali, ivi incluso per ciò che attiene l'espletamento dei necessari controlli, anche preventivi, sui beni e le risorse di provenienza straniera;
- (F) che sia mantenuta una condotta chiara, trasparente, diligente e collaborativa con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle Autorità giudicanti ed inquirenti, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste;
- (G) che non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o a soggetti pubblici o privati in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato, fatte salve le peculiarità del singolo caso;
- (H) che le prestazioni effettuate dalle controparti contrattuali in favore della Società siano costantemente monitorate. In caso di comportamenti non conformi ai principi etici aziendali e/o in violazione dei principi contenuti nel presente Modello, la controparte contrattuale può essere esclusa dall'elenco dei soggetti terzi con cui opera la Società;
- (I) che eventuali sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;

- (J) che gli incarichi conferiti a collaboratori esterni e/o a consulenti siano redatti per iscritto, con l'indicazione preventiva del compenso pattuito o dei criteri per determinarne l'entità; devono essere inoltre stabiliti limiti all'autonomo impiego di risorse finanziarie, mediante la fissazione di quantitativi di somme in linea con le competenze e le responsabilità affidate alle singole persone;
- (K) che nell'ambito delle operazioni di cassa, il superamento dei limiti di cui al punto precedente possa avvenire solo nel rispetto dell'iter di autorizzazione previsto dalle procedure aziendali e previa adeguata motivazione;
- (L) che le operazioni che comportano l'utilizzazione o l'impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile.

2.3 Divieti o Area del Non Fare

Al fine di evitare la commissione dei reati descritti nella presente Parte Speciale del Modello, è fatto divieto agli esponenti aziendali e agli altri Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dalla presente Parte Speciale;
- selezionare e assumere personale che abbia precedenti penali per reati di criminalità organizzata o per delitti specifici contemplati dalla presente Parte Speciale;
- avere contatti con soggetti di cui è conosciuta l'affiliazione ad associazioni per delinquere di stampo mafioso, camorristico o 'ndranghetano, etc.;
- collaborare con associazioni criminali al fine di incrementare gli utili o il profitto della Società o qualsiasi altro vantaggio per la medesima;
- intraprendere rapporti commerciali o effettuare operazioni societarie con partner sospettati di intrattenere rapporti con associazioni a delinquere;
- porre in essere azioni, offensive o persuasive, dirette a indurre taluno alla falsità in un procedimento penale;
- avvalersi di smaltitori di rifiuti o di ditte specializzate per lo smaltimento dei rifiuti non regolarmente autorizzati.

2.4 Protocolli a presidio dei rischi-reato di cui alla Parte Speciale C

Salvo il rispetto degli obblighi e dei divieti descritti nei paragrafi che precedono, i Destinatari della presente parte Speciale devono attenersi scrupolosamente, ciascuno per quanto di propria competenza, all'osservanza delle regole descritte ai paragrafi 9 e 10 della Parte Generale del Modello [Principi Generali e Regole Comuni] tra cui, in particolare :

- ❖ 10.1 (principi generali per il conferimento delle deleghe)
- ❖ 10.2 (omaggi)
- ❖ 10.3 (regole comuni a tutti gli acquisti e pagamenti)
- ❖ 10.4 (gestione delle risorse finanziarie)
- ❖ 10.5 (rimborsi spese)
- ❖ 10.6 (rapporti con i fornitori)

Inoltre, i Destinatari della presente parte speciale devono attenersi scrupolosamente, ciascuno per quanto di propria competenza, all'osservanza delle regole descritte al paragrafo 10 e ss. della Parte Generale del Modello:

- ❖ 9 (selezione e formazione del personale e delle collaborazioni esterne)
- ❖ 9.1 (principi generali nella selezione e formazione del personale di NKD)
- ❖ 9.2 (modalità operative per la selezione e assunzione del personale)
- ❖ 9.3 (selezione delle collaborazioni esterne)

nonché alle regole di condotta di cui alle Parti Speciali "L" (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e "G" (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico) del presente Modello.

3 CONTROLLI

In ogni caso, ove un Destinatario del presente Modello dovesse riscontrare una violazione dei principi e delle regole sopra enunciate, questi sarà tenuto senza indugio ad attivare la procedura di segnalazione di cui al paragrafo 7.4 della parte Generale del presente Modello e all'Allegato 5.

PARTE SPECIALE D

1. REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

1.1 Le fattispecie di reato presupposto

Nella presente Parte Speciale D, si riporta una breve esplicazione dei delitti contro soggetti pubblici interni o internazionali, indicati dall'art. 25 bis del D. Lgs. n. 231/2001. Tale disposizione introdotta dall'art. 6 della legge n. 350/2001, prevede, tra i reati presupposto per la punibilità dell'ente, i seguenti reati:

- *Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)*

La fattispecie punisce:

1. chiunque contraffaccia monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

- *Alterazione di monete (art. 454 c.p.)*

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione.

- *Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)*

La fattispecie punisce chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduca nel territorio dello Stato, acquisti o detenga monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spenda o le metta altrimenti in circolazione.

Ai fini dell'affermazione della responsabilità per il delitto in esame, deve sussistere sia il dolo generico, consistente nella volontà cosciente di compiere il fatto e nella consapevolezza della falsità delle monete al momento della loro ricezione, sia il dolo specifico, consistente nel fine di mettere in circolazione dette monete.

- *Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)*

La fattispecie penale prevista dall'art. 457 c.p. punisce chiunque spenda, o metta altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.

Ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo del reato in esame è sufficiente che l'autore abbia la consapevolezza o il dubbio della falsità della moneta che spende o mette altrimenti in circolazione e che abbia ricevuto in buona fede.

- *Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)*
- *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)*

La fattispecie penale prevista dall'art. 473 c.p. punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffatta o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni.

Ai sensi dell'articolo 473, secondo comma, codice penale, è altresì punito chiunque contraffatta o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

L'articolo 474 del codice penale punisce, invece, chiunque introduce nel territorio dello Stato, per farne commercio, detiene per vendere o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

La differenza principale fra gli articoli 473 e 474 del codice penale è rappresentata dal fatto che l'articolo 473 riguarda la contraffazione del segno in sé, indipendentemente dall'apposizione del segno sul prodotto, mentre l'art. 474 punisce la messa in commercio di un prodotto già contraddistinto da un segno contraffatto.

Ricorre ipotesi di "contraffazione" di marchio o altro segno distintivo laddove vi sia riproduzione integrale di un marchio o altro segno distintivo registrato per prodotti affini. Integra ipotesi di "alterazione" la riproduzione parziale, ma tale comunque da determinare una confusione col marchio o segno distintivo originario. L' "uso" di marchi o segni contraffatti

ricorre invece in tutti i casi di impiego pubblicitario, commerciale o industriale di marchi o altri segni distintivi da altri falsificati quando non sussista il concorso nella falsificazione e non venga integrata l'ipotesi di cui all'articolo 474 c.p.

Con riferimento ai brevetti, disegni e modelli industriali, l'articolo 473, secondo comma, c.p., punisce la contraffazione o alterazione dell'attestato/certificato di registrazione o della domanda di registrazione, ossia, dei documenti "fisici" in cui è contenuto il brevetto. In altri termini, i delitti in questione non riguardano la violazione dell'oggetto del trovato altrui (condotte, queste ultime, punibili a norma dell'articolo 517 *ter* codice penale), ma l'alterazione o contraffazione degli attestati.

Sia l'articolo 473 che l'articolo 474 del codice penale sono diretti a sanzionare la contraffazione e l'alterazione di segni altrui lungo l'intera filiera commerciale del prodotto su cui è apposto il segno falso, compresa la fase di marketing e pubblicitaria.

Il bene giuridico tutelato da tali fattispecie di reato è rappresentato dalla fede pubblica, intesa come fiducia riposta dai consumatori nei segni distintivi in quanto indicatori della provenienza dei prodotti. Le norme in questione tutelano l'interesse della generalità dei possibili destinatari dei prodotti, nonché delle imprese titolari dei marchi e dei segni contraffatti a mantenere "certa" la funzione distintiva e la garanzia di provenienza dei beni in commercio.

- *Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)*

La fattispecie penale prevista dall'art. 460 del c.p. punisce chiunque contraffaccia la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.

- *Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)*

La fattispecie penale punisce chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

- *Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)*

La fattispecie penale punisce chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

1.2 Le Fattispecie di reato rilevanti

In relazione al campo di operatività di NKD, risulta astrattamente configurabile il rischio di commissione dei seguenti reati "reati presupposto":

- *Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)*
- *Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)*
- *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)*

1.3 Le Attività Sensibili

Il rischio di commissione del reato contemplato dall'articolo 457 del codice penale risulta essere modesto ma comunque sussistente in considerazione del fatto che il denaro contante costituisce una modalità di pagamento ricorrente nell'acquisto dei prodotti commercializzati da NKD. Esiste dunque un rischio ipotetico insito nella esecuzione e ricezione di pagamenti in contanti nell'ambito dell'attività commerciale e di vendita condotta nell'interesse di NKD.

In relazione a tali reati, le attività a rischio risultano essere tutte quelle che riguardano, per qualunque causa, la gestione delle operazioni di cassa e dei pagamenti o incassi di pagamenti in contanti, indipendentemente dall'area di operatività. Tali Attività Sensibili sono sottoposte ad una serie di prescrizioni contenute nei paragrafi 10.3 e ss. della Parte Generale [*regole comuni a tutti i tipi di acquisti*] nonché nella presente Parte Speciale nonché nella Parte Speciale L relativa alla prevenzione dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio.

Maggiore rilievo assumono le attività aziendali poste in essere da NKD che potrebbero condurre alla realizzazione delle fattispecie di reato previste dagli articoli 473 e 474 del Codice penale, quali:

- pubblicità, acquisto, commercializzazione e vendita di capi di abbigliamento, capi sportivi, prodotti e articoli di bigiotteria o articoli per la casa, di arredamento o design (che potrebbe rivestire rilevanza penale ove concernente prodotti recanti segni distintivi alterati o contraffatti oppure recanti marchi o altri segni distintivi altrui);
- uso di marchi o segni distintivi autentici per la pubblicità, commercializzazione e vendita di capi di abbigliamento, capi sportivi, prodotti e articoli di bigiotteria o articoli per la casa, di arredamento o design (che potrebbe rivestire rilevanza penale ove tale uso non fosse autorizzato dal titolare dei diritti o fosse addirittura contrario a provvedimenti, anche giurisdizionali, assunti a tutela del marchio o segno distintivo).

Ai fini dell'integrazione dei reati sopra richiamati, rileva, tra l'altro, la possibilità di confusione tra i marchi laddove, ad esempio, sui prodotti ed oggetti commercializzati siano riportati segni distintivi contraffatti (informazioni o marchi riprodotti su etichette, confezioni o altri elementi di individuazione della provenienza dei prodotti ovvero direttamente sui prodotti contraddistinti dai marchi). E' stata, ad esempio, comminata la pena per il reato di cui all'articolo

474 del Codice Penale in caso di detenzione per la vendita di magliette che riproducono emblemi, marchi e logo di società di calcio o sportive contraffatte.

Il reato sussiste anche in assenza di vendita dei prodotti perché, ai fini della commissione dell'illecito, è sufficiente la detenzione delle merci contraffatte all'interno di un esercizio commerciale nell'intento di cederle per conseguire un profitto. La configurabilità del reato, inoltre, non è esclusa dal fatto che la contraffazione risulti riconoscibile da un compratore di media diligenza o che la contraffazione possa essere desunta da elementi circostanziali quali le condizioni di vendita, il prezzo o le caratteristiche dell'offerente.

Nel concetto di marchio penalmente tutelabile rientrano, tra l'altro, disegni originali di personaggi di fantasia, ad esempio nel caso di falsificazione o commercializzazione di prodotti raffiguranti personaggi di cartoni animati (in quanto registrati e tutelati).

2 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE D E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

2.1 Destinatari della Parte Speciale D

La presente Parte Speciale D si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, e dirigenti della Società (cosiddetti soggetti apicali), nonché dai dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione) coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i "Destinatari").

In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni:

- collaboratori, consulenti ed, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle Attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- fornitori e partner commerciali che operano nell'ambito delle Attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società.

2.2 Principi generali di comportamento o Area del Fare

Obiettivo delle presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di Attività Sensibili, si

attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati di:

- a) spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
- b) contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni industriali.

In particolare, i Destinatari del presente Modello devono:

- rispettare i principi e le regole di condotta in materia di pagamenti di cui ai paragrafi 11 e ss. della Parte Generale del presente Modello;
- accertarsi, prima di incassare o effettuare pagamenti in denaro contante, che le monete, banconote e/o valori di bollo utilizzato non siano contraffatti o alterati;
- rispettare le regole di condotta di cui alla presente Parte Speciale del Modello.

2.3 Divieti o Area del Non Fare

Al fine di evitare la commissione dei reati descritti nella presente Parte Speciale del Modello, è fatto divieto agli esponenti aziendali e agli altri Destinatari di:

- tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- detenere, spendere o mettere in circolazione monete o valori di bollo contraffatti od alterati.

3 PROTOCOLLI DI CONDOTTA

3.1 Scopo del protocollo di condotta

Scopo del presente protocollo di condotta (d'ora in avanti, "Protocollo Marchi e Segni Distintivi") è quello di individuare le modalità operative e comportamentali che dovranno essere osservate dai soggetti coinvolti nelle attività di:

- attività di acquisto dei prodotti aziendali;
- attività di distribuzione, commercializzazione e vendita dei prodotti aziendali;
- marketing, sponsorizzazioni e comunicazioni pubblicitarie;
- importazione ed esportazione dei prodotti aziendali;
- acquisto di beni con marchi o altri segni distintivi altrui ai fini della commercializzazione.

3.2 Ambito di applicazione del protocollo e destinatari

Il presente protocollo di condotta si rivolge a tutti i Soggetti Apicali, amministratori, dirigenti, dipendenti e a qualsiasi altro soggetto, collaboratore esterno o partner operante all'interno di NKD (d'ora in avanti "Destinatari del Protocollo Marchi e Segni Distintivi"), coinvolti a qualsiasi titolo nello svolgimento delle Attività Sensibili richiamate dalla presente Parte Speciale.

3.3 Responsabilità e ruoli interessati alle attività sensibili

Sono tenuti all'osservanza del presente protocollo, in particolare, i dipendenti e dirigenti delle seguenti direzioni, settori e dipartimenti:

- Responsabile Vendite;
- Responsabili Area;
- Responsabili Filiali NKD;
- Responsabile Amministrazione.

3.4 Modalità operative per lo svolgimento delle attività.

Nelle attività di:

- acquisto;
- marketing e comunicazione pubblicitaria,
- distribuzione, commercializzazione e vendita all'ingrosso o al dettaglio dei prodotti (siano essi acquistati da terzi o altre società del Gruppo NKD),

è fatto obbligo ai Destinatari del presente Modello, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, di osservare i seguenti adempimenti.

Nell'ipotesi di attività di sviluppo di un nuovo prodotto:

- A) svolgere o deferire a professionisti specializzati le opportune ricerche di anteriorità relative al marchio ogniqualvolta si intenda registrare od utilizzare un nuovo marchio;
- B) richiedere al licenziante o alla parte cedente il marchio o altro segno distintivo, documentazione attestante l'effettuazione delle opportune ricerche di anteriorità relative al marchio che si intende acquistare o prendere in licenza;
- C) ogniqualvolta si stipuli un contratto di licenza, richiedere al licenziante o cedente del

marchio i documenti attestanti la piena proprietà o titolarità del marchio in capo ai detti soggetti danti causa;

- D) verificare e archiviare i report relativi alle ricerche di anteriorità eseguite in proprio ovvero dal licenziante o dalla parte cedente;
- E) la ricerca si intenderà avente "esito positivo" laddove abbia evidenziato la sussistenza di marchi registrati o dei quali sia stata presentata domanda di registrazione identici o simili, per le stesse classi di prodotti, a quelli che si intendono registrare, acquisire o prendere in licenza;
- F) in caso di esito positivo della ricerca di anteriorità, la Società dovrà abbandonare il progetto e / o astenersi dallo stipulare contratti di licenza o acquisto di marchi contraffattivi di altri marchi precedentemente registrati;
- G) in caso di esito positivo della ricerca di anteriorità, ove sussistano fondati dubbi in merito alla validità di marchi altrui precedentemente registrati, prima di procedere all'utilizzo del marchio ovvero alla conclusione di contratti di licenza o acquisto, la Società dovrà intraprendere le azioni amministrative o giudiziarie innanzi alle competenti Autorità ed ottenere la declaratoria giudiziale di nullità del marchio altrui in via di registrazione o già registrato.

Nelle attività di commercializzazione di prodotti propri ovvero di importazione, esportazione, commercializzazione e vendita di prodotti manifatturati da altre società del Gruppo NKD, è fatto obbligo ai Destinatari del presente Modello, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, di verificare che siano stati osservati gli adempimenti sopra menzionati nella fase di sviluppo, acquisto o presa in licenza del marchio.

Nell'attività di acquisto, distribuzione e commercializzazione, importazione ed esportazione di prodotti altrui (ivi compresi prodotti venduti da società del Gruppo NKD), ai Destinatari del presente Modello, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, è fatto obbligo di:

- prima della stipulazione del contratto di acquisto, distribuzione, importazione od esportazione, richiedere al titolare del prodotto in oggetto di dichiarare e garantire contrattualmente:
 - ✓ la titolarità di diritti di proprietà sul marchio apposto sul prodotto, ovvero la titolarità di diritti di licenza sul marchio altrui apposto sul prodotto;
 - ✓ ove il prodotto riporti o contenga nuovi marchi, l'effettuazione delle opportune ricerche di anteriorità relative al marchio in oggetto con esito positivo;
- astenersi dal concludere contratti di acquisto, distribuzione e commercializzazione,

importazione ed esportazione in difetto di idonee garanzie o dichiarazioni contrattuali.

Nelle attività di comunicazione, marketing e pubblicità dei prodotti, nei limiti in cui la medesima sia consentita dalla legge (anche in considerazione della tipologia di prodotto), i Destinatari del presente Modello, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, saranno tenuti ad osservare i seguenti adempimenti:

- ✓ astenersi da qualunque forma di utilizzo o riferimento a marchi di terzi senza il loro preventivo consenso;
- ✓ svolgere opportune indagini al fine di identificare possibili rischi di contraffazione di marchi e segni distintivi altrui, compreso il packaging e l'aspetto esteriore di prodotti concorrenti rispetto a quelli oggetto delle attività di comunicazione, marketing e pubblicità pianificate dalla Società;
- ✓ ove siano identificati rischi di contraffazione, rinunciare alla campagna di comunicazione, marketing e pubblicità ovvero apportare le necessarie modifiche o adottare le opportune misure al fine di neutralizzare i predetti rischi.

Ogni soggetto a vario titolo coinvolto nelle procedure di controllo previste nel presente protocollo di condotta dovrà adoperarsi per il corretto ed efficace adempimento delle prescrizioni sopra richiamate.

4 CONTROLLI

Ove un Destinatario del presente Modello dovesse riscontrare una violazione dei principi e delle regole sopra enunciate, questi sarà tenuto senza indugio ad attivare la procedura di segnalazione di cui al paragrafo 7.4 della parte generale del presente Modello, riprodotta sub Allegato 5.

PARTE SPECIALE E

1 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

1.1 Le fattispecie di reato presupposto

L'articolo 25 bis 1. del D. Lgs. n. 231/2001 introdotto dalla legge n. 99/2009 ha inserito, tra i reati presupposto per la punibilità dell'ente, i seguenti reati contro l'industria e il commercio:

- *Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);*

L'articolo 513 del codice penale punisce, a querela della persona offesa, chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, se il fatto non costituisce un più grave reato.

La fattispecie di cui all'articolo 513, codice penale, prevede due condotte alternative: l'uso della violenza o il ricorso a mezzi fraudolenti. Si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata, trasformata o ne è mutata la destinazione. Per mezzi fraudolenti si intendono tutti quei mezzi idonei a trarre in inganno la vittima, come artifici, raggiri e menzogne. Tra di essi, i commentatori vi fanno rientrare gli atti di concorrenza sleale richiamati dall'articolo 2598 del codice civile (comprendenti, tra l'altro, la pubblicità denigratoria o menzognera, l'uso di marchi altrui registrati o di fatto, la concorrenza parassitaria, ed in generale tutte le condotte non conformi ai principi della correttezza professionale ed idonee a danneggiare l'altrui azienda).

- *Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);*

Risponde del reato di cui all'articolo 513 bis del codice penale chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Sotto il profilo oggettivo, si punisce qualsiasi comportamento violento o intimidatorio idoneo a impedire un concorrente di auto-determinarsi nell'esercizio della sua attività economica, fra cui il boicottaggio, lo storno di dipendenti, minacce di cause legali di cui si conosce fin dall'inizio l'infondatezza, ecc.

Il reato è integrato anche nei casi in cui la violenza o la minaccia sia rivolta a soggetti terzi comunque legati da rapporti economici o professionali con l'imprenditore concorrente, come clienti o collaboratori del medesimo.

Il delitto è stato, ad esempio, contestato in caso di fraudolenta aggiudicazione di una gara, ove si sia ravvisato l'elemento oggettivo nella formazione di un accordo collusivo mirante alla predisposizione di offerte attraverso le quali si realizza un atto di imposizione esterna nella scelta della ditta aggiudicatrice, mediante un intervento intimidatorio dell'organizzazione criminosa.

➤ *Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);*

La fattispecie di reato in esame si consuma con il verificarsi del "nocumento all'industria nazionale"; non è ammissibile il tentativo altrimenti si configurerebbe il delitto previsto e punito dall'art. 474 c.p.

Si precisa che:

- la condotta consiste nel porre in vendita o nel mettere in circolazione prodotti industriali i cui nomi, marchi e segni sono contraffatti;
- l'elemento soggettivo del reato è il dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere la condotta sopra descritta con la consapevolezza della contraffazione dei nomi, marchi e segni arrecando nocumento all'industria nazionale.

➤ *Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)*

La fattispecie di reato in esame punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, sempre che il fatto non costituisca un più grave delitto.

La condotta tipica è costituita dalla consegna al compratore di un prodotto diverso per quantità, qualità, provenienza o origine rispetto a quello pattuito. Essa è integrata tanto nel caso di consegna di un bene del tutto diverso da quello richiesto (*aliud pro alio*) quanto nell'ipotesi in cui la differenza sia soltanto parziale, purché, avuto riguardo alla natura ed alla proporzione degli elementi che compongono il prodotto, tale differenza cada sopra una caratteristica fondamentale, che consenta di distinguere il prodotto da altri simili.

Il reato è integrato in tutti i casi di esecuzione sleale del contratto, senza la necessità che l'agente abbia usato particolari accorgimenti volti a ingannare l'acquirente (manipolazioni, sotterfugi, raggiri), in quanto l'inganno è insito nella consegna della cosa diversa.

Nella fattispecie di frode nell'esercizio del commercio rientrano anche le indicazioni circa origine, provenienza, qualità e quantità della merce contenute nel messaggio pubblicitario che

abbia preceduto la materiale offerta in vendita della merce medesima. Il reato di frode nell'esercizio del commercio, peraltro, può concorrere con gli illeciti amministrativi in materia di pubblicità ingannevole.

➤ *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);*

Il reato si configura alternativamente con la vendita oppure con la messa in commercio di sostanze alimentari non genuine come genuine.

Il bene giuridico tutelato consiste nell'interesse pubblico a preservare il commercio dalle frodi e nella salvaguardia dell'ordine economico, così come nell'interesse superindividuale alla buona fede e alla lealtà, correttezza nelle contrattazioni commerciali.

➤ *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);*

La fattispecie di reato in esame punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge.

Si precisa che:

- presupposto del reato è l'esistenza di nomi o di marchi che caratterizzano il prodotto, individuandolo e distinguendolo da altri della stessa specie sicché il soggetto attivo del reato ne fa uso applicandoli a prodotti simili al fine di trarre in inganno il consumatore sull'origine o sulla provenienza del prodotto;
- la condotta penalmente rilevante consiste nel porre in vendita o mettere altrimenti in commercio prodotti o opere dell'ingegno con segni mendaci.

Integra la fattispecie di reato di cui all'articolo 517 del codice penale, ad esempio, l'imitazione di marchi altrui (ancorché non registrati) e dei segni distintivi preadottati da altro imprenditore laddove tale imitazione sia suscettibile di creare confusione sulla provenienza dei prodotti o comunque di indurre in errore i consumatori circa l'origine, la qualità e la provenienza del prodotto. Sul punto, si precisa che l'imprenditore, in genere, non ha l'obbligo di indicare sull'oggetto quale sia il suo luogo di fabbricazione ma, qualora tale indicazione sia riportata, la falsità è idonea a trarre in inganno sull'origine del prodotto. A titolo esemplificativo, costituisce falsa indicazione di provenienza l'apposizione dell'etichetta "made in Italy" su magliette fabbricate all'estero.

➤ *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517 ter. c.p.);*

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, chi, potendo conoscere dell'esistenza del

titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a Euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

- *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.);*

Il reato si configura con la contraffazione e l'alterazione delle indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari nonché con l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita, la messa in vendita con offerta diretta ai consumatori o la messa comunque in circolazione, di tali prodotti, al fine di trarne profitto.

La fattispecie rientra nel novero di quelle poste a tutela della proprietà industriale in

1.2 Le fattispecie di reato rilevanti

In relazione al campo di operatività di NKD, risulta potenzialmente configurabile il rischio di commissione dei seguenti reati:

- *Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);*
- *Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);*
- *Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514);*
- *Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);*
- *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);*
- *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517 ter c.p.).*

1.3 Possibili Condotte Illecite da evitare nell'ambito delle Attività sensibili

Con riferimento al mercato in cui opera NKD, le fattispecie di reato sopra indicate potrebbero ricorrere nelle seguenti ipotesi:

- assunzione di personale ex dipendente e/o ex collaboratore di società concorrenti al deliberato scopo di turbare il normale esercizio dell'attività commerciale di queste ultime ovvero ottenere la rivelazione dei relativi segreti aziendali;
- diffusione di notizie false e/o screditanti relativamente all'attività delle società concorrenti;
- minacce di cause legali pretestuose, della cui infondatezza si è consapevoli fin dall'inizio, al solo fine di pregiudicare il normale svolgimento dell'attività economica dei concorrenti;
- realizzazione di accordi collusivi al fine di alterare il gioco della concorrenza ed estromettere dal mercato società concorrenti;
- qualsiasi atto di concorrenza sleale che abbia un effetto intimidatorio sulla libertà di iniziativa economica del concorrente;
- uso di marchi o altri segni distintivi con modalità tali che possano ingenerare o creare confusione nel consumatore;
- uso di marchi o altri segni distintivi altrui senza la necessaria autorizzazione;
- pubblicità denigratoria o menzognera;
- boicottaggio dei concorrenti e denigrazione di prodotti concorrenti;
- vendita di prodotti con marchi e segni distintivi contraffatti;
- vendita di prodotti qualitativamente o quantitativamente diversi da quelli dichiarati e / o pattuiti con il cliente;
- vendita di prodotti recanti marchi non conformi (ad esempio, marchio "vera pelle");
- etichettatura dei prodotti non conforme alle norme di legge o non riportante tutte le necessarie indicazioni e/o informazioni previste dalla legge;
- vendita e commercializzazione di prodotti recanti marcatura CE contraffatta sui prodotti;
- elaborazione e diffusione di messaggi pubblicitari o commerciali che possano indurre in errore i clienti e consumatori finali in relazione alla provenienza e caratteristiche del prodotto;
- promozione, pubblicità, vendita e commercializzazione di prodotti aventi caratteristiche divergenti rispetto ai prodotti pubblicizzati, ove i clienti e consumatori finali siano o possano essere indotti in errore relativamente alla provenienza e caratteristiche del prodotto;

- promozione, pubblicità, vendita e commercializzazione di prodotti aventi caratteristiche divergenti rispetto a quanto riportato in etichetta;
- promozione, pubblicità, vendita e commercializzazione di prodotti recanti un marchio decettivo;
- fare in ogni caso un uso decettivo dei marchi.

Conseguentemente, si ritengono Attività Sensibili, nel cui svolgimento potrebbero essere ipoteticamente commessi i predetti reati:

- ✓ l'acquisto e / o importazione in Italia di prodotti di abbigliamento, capi e articoli sportivi, prodotti di bigiotteria, casalinghi e articoli per la casa e di design;
- ✓ la pubblicità dei prodotti;
- ✓ la commercializzazione e vendita al dettaglio o all'ingrosso dei prodotti.

Le attività sopra elencate potrebbero rivestire rilevanza penale ove, ad esempio, dovessero riguardare prodotti recanti marchi o segni distintivi contraffatti oppure prodotti con caratteristiche diverse da quelle reclamizzate, come ad esempio prodotti realizzati con tessuti diversi da quelli dichiarati in etichetta.

2 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE E, E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

2.1 Destinatari della Parte Speciale E

La presente Parte Speciale E si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, e dirigenti della Società (cosiddetti soggetti apicali), nonché dai dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione) coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i "Destinatari").

In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni:

- collaboratori, consulenti ed, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- agenti, fornitori e partner commerciali che operano in maniera rilevante e che operano nell'ambito delle Attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società.

2.2 Principi generali di comportamento o Area del Fare

Obiettivo delle presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi delle fattispecie di reato rilevanti richiamate nella Parte Speciale E.

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- programmare un sistema di controlli adeguato sui prodotti da commercializzare, affinché vi sia una corretta corrispondenza tra la descrizione del prodotto venduto e quanto riportato sullo stesso o sui volantini promozionali (es.: etichette, *brochure*, schede prodotto, etc.);
- accertare che l'etichetta dei prodotti di abbigliamento riporti correttamente il nome o il marchio del fabbricante o del distributore, la composizione del tessuto con la dichiarazione delle fibre, le istruzioni relative alle modalità di pulitura e stiratura;
- garantire un intervento tempestivo nei casi di non conformità evidenziata sia sulle materie prime che sui prodotti finiti, mediante il ritiro e se necessario il richiamo dei lotti di prodotti non conformi;
- assicurare la tracciabilità del prodotto in ogni sua fase al fine di agevolare il ritiro o richiamo di eventuali lotti interessati da vizi e difetti;
- garantire il rispetto delle norme tecniche nonché delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in relazione alle diverse tipologie di prodotti, anche in relazione alla relativa marchiatura ed etichettatura in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti e applicabili;
- verificare il corretto smaltimento dei prodotti inadatti alla commercializzazione affinché non siano re-immessi sul mercato;
- in caso di dubbi nell'interpretazione della legge ovvero di norme e disposizioni regolamentari attinenti a uno o propri prodotti, consultare il dipartimento Espansione Servizio Interno ed, in particolare, i professionisti dell'area legale per verificare la sussistenza di eventuali difformità, vizi o difetti;

- ove permangano dubbi a seguito della consultazione e, più in generale, in caso di dubbi relativi all'interpretazione di norme di legge e/o regolamentari che potrebbero avere ripercussioni sulla correttezza delle informazioni da inserire nelle etichettature ovvero nelle informazioni pubblicitarie o commerciali del prodotto, darne informazione immediata al Responsabile Vendite e al Responsabile Amministrazione.

Qualunque eccezione o non conformità alle regole di condotta sopra elencate o qualsiasi dubbio in relazione alla loro applicazione dovranno essere immediatamente segnalati all'O.d.V. secondo la procedura di segnalazione di cui al paragrafo 7.4 della parte generale del presente Modello, riprodotta sub Allegato 5.

2.3 Divieti o Area del Non Fare

Al fine di evitare la commissione dei reati descritti nella presente Parte Speciale del Modello, è fatto divieto agli esponenti aziendali e agli altri Destinatari di:

- tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- fornire informazioni non veritiere sui prodotti commercializzati, anche nell'ambito di attività pubblicitarie o di promozione commerciale;
- fornire informazioni sui prodotti commercializzati che potrebbero indurre clienti e consumatori in errore relativamente alle loro caratteristiche e al loro prezzo effettivo;
- pubblicizzare i propri prodotti millantandone false denominazioni o caratteristiche;
- diffondere notizie false e/o screditanti relativamente all'attività delle società concorrenti;
- minacciare cause legali pretestuose, della cui infondatezza si è consapevoli fin dall'inizio, al solo fine di pregiudicare il normale svolgimento dell'attività economica dei concorrenti;
- consentire la re-immissione sul mercato di prodotti destinati alla distruzione;
- stipulare accordi collusivi al fine di alterare il gioco della concorrenza ed estromettere dal mercato società concorrenti;
- utilizzare marchi o altri segni distintivi con modalità tali che possano ingenerare o creare confusione nel consumatore;
- commercializzare prodotti recanti marchi o altri segni distintivi altrui;
- far ricorso a pubblicità denigratoria o menzognera;
- boicottare i concorrenti mediante pubblicità o comunicazioni volte a dissuadere altri soggetti a intrattenere determinati rapporti anche con le imprese concorrenti della Società;
- pubblicizzare, porre in commercio e vendere prodotti con marchi e segni distintivi contraffatti o decettivi;
- far ricorso a pubblicità ingannevole;

- porre in commercio e vendere prodotti qualitativamente o quantitativamente diversi da quelli pubblicizzati;
- commercializzare prodotti recanti etichette non conformi a quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

3 PROTOCOLLI DI CONDOTTA

3.1 Scopo del protocollo di condotta per i rapporti con l'Industria ed il Commercio

Scopo del presente protocollo di condotta (d'ora in avanti, "Protocollo Industria e Commercio") è quello di individuare le modalità operative e comportamentali che dovranno essere osservate dai soggetti coinvolti nelle attività di gestione dei rapporti con il mondo dell'impresa ed, in particolare, con i concorrenti.

3.2 Ambito di applicazione del protocollo e destinatari

Il presente protocollo di condotta si rivolge a tutti i Soggetti Apicali, amministratori, dirigenti, dipendenti e a qualsiasi altro soggetto, collaboratore esterno o partner operante all'interno di NKD (d'ora in avanti "Destinatari del Protocollo Industria e Commercio"), coinvolti a qualsiasi titolo nello svolgimento delle Attività Sensibili di cui ai paragrafi che precedono.

3.3 Responsabilità e ruoli interessati alle attività sensibili

Sono particolarmente tenuti all'osservanza del presente protocollo dipendenti e dirigenti delle seguenti direzioni, settori e dipartimenti:

- Responsabile Vendite;
- Responsabili Area;
- Responsabili Filiali NKD;
- Responsabile Amministrazione.

3.4 Modalità operative per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1.3

Nelle attività di:

- acquisto;
- marketing e comunicazione pubblicitaria,
- distribuzione, commercializzazione e vendita all'ingrosso o al dettaglio dei prodotti,

siano essi acquistati da terzi o da altre società del Gruppo NKD,

è fatto obbligo ai Destinatari del presente Modello, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, di osservare i seguenti adempimenti.

Nelle attività di commercializzazione di prodotti propri ovvero di importazione, esportazione e vendita di prodotti manifatturati da altre società del Gruppo NKD, è fatto obbligo ai Destinatari del presente Modello, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, di verificare che tali attività non siano in contrasto con alcuna delle disposizioni previste nella presente Parte Speciale.

In particolare, nell'attività di acquisto, distribuzione e commercializzazione, importazione ed esportazione di prodotti altrui, ai Destinatari del presente Modello, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, è fatto obbligo di:

- prima della stipulazione del contratto di acquisto, distribuzione, importazione od esportazione, richiedere al titolare del prodotto in oggetto di fornire una dichiarazione scritta o apposita documentazione attestante:
 - ✓ la titolarità di diritti di proprietà sul marchio apposto sul prodotto, ovvero la titolarità di diritti di licenza sul marchio altrui apposto sul prodotto;
 - ✓ ove il prodotto riporti o contenga nuovi marchi, l'effettuazione delle opportune ricerche di anteriorità relative al marchio in oggetto recanti esito positivo;
- astenersi dal concludere contratti di acquisto, distribuzione e commercializzazione, importazione ed esportazione in difetto della dichiarazione scritta o della documentazione di cui ai punti che precedono.

Nelle attività di comunicazione, marketing e pubblicità dei prodotti della Società, nei limiti in cui la medesima sia consentita dalla legge (anche in considerazione della tipologia di prodotto), i Destinatari del presente Modello, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, saranno tenuti ad osservare i seguenti adempimenti:

- ✓ astenersi da qualunque forma di utilizzo o riferimento a marchi di terzi senza il loro preventivo consenso;
- ✓ svolgere opportune indagini di mercato al fine di identificare possibili rischi di contraffazione o imitazione di marchi e segni distintivi altrui, compreso il packaging e l'aspetto esteriore di prodotti concorrenti rispetto a quelli oggetto delle attività di comunicazione, marketing e pubblicità pianificate dalla Società;
- ✓ ove siano identificati rischi di contraffazione o imitazione, rinunciare alla

campagna di comunicazione, marketing e pubblicità ovvero apportare le necessarie modifiche o adottare le opportune misure al fine di neutralizzare i predetti rischi.

Ogni soggetto a vario titolo coinvolto nelle procedure di controllo previste nel presente protocollo di condotta dovrà adoperarsi per il corretto ed efficace adempimento delle prescrizioni sopra richiamate.

Nell'ipotesi in cui un Destinatario del presente Modello dovesse riscontrare la sussistenza di criticità in relazione ad uno o più prodotti commercializzati, concernenti ad esempio:

- ✓ la possibilità che uno o più prodotti destinati alla commercializzazione e vendita rechino marchi o segni distintivi decettivi;
- ✓ il rischio che uno o più prodotti, per qualsiasi ragione, possano indurre in errore i clienti e consumatori finali circa le caratteristiche e la provenienza dei prodotti medesimi;
- ✓ la possibilità che le campagne promozionali o pubblicitarie inerenti i prodotti possano indurre in errore i clienti e consumatori finali circa le caratteristiche e la provenienza dei prodotti medesimi,

sarà tenuto a informare con sollecitudine il Responsabile Vendite e il Responsabile Amministrazione perché assumano i provvedimenti opportuni.

Nell'ipotesi in cui il Destinatario dovesse nutrire fondata sospetto circa il rischio che attività di messa in commercio e vendita di prodotti possano comportare il rischio di commissione di illeciti contemplati nella presente Parte Speciale, sarà tenuto a informarne l'OdV conformemente a quanto di seguito previsto al paragrafo 4.

3.4.1 Modalità operative per la selezione del personale e dei collaboratori esterni

La Società non dovrà assumere personale ex dipendente e/o ex collaboratore di società concorrenti al deliberato scopo di turbare il normale esercizio dell'attività commerciale di queste ultime ovvero ottenere la rivelazione dei relativi segreti aziendali.

Pertanto, i Destinatari del presente protocollo di condotta che siano coinvolti nelle attività di selezione ed assunzione del personale di NKD e/o di eventuali collaboratori esterni dovranno attenersi scrupolosamente al rispetto delle regole di condotta di cui ai paragrafi 9 e ss. della Parte Generale del Modello:

- ❖ 9 (selezione e formazione del personale e delle collaborazioni esterne)
- ❖ 9.1 (principi generali nella selezione e formazione del personale)
- ❖ 9.2 (modalità operative per la Selezione e Assunzione del Personale)

- ❖ 9.3 (selezione delle collaborazioni esterne)

3.4.2 Protocollo Marchi e Segni Distintivi

Fermo restando il rispetto delle regole richiamate nei paragrafi precedenti, i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, coinvolti a qualsiasi titolo nello svolgimento delle attività di cui al punto 1.3., saranno tenuti altresì al rispetto delle procedure di condotta di cui ai paragrafi 3 e ss. della Parte Speciale D del Modello (Cfr. Protocollo "Marchi e Segni Distintivi").

4 CONTROLLI

I summenzionati presidi organizzativi predisposti ed adottati dalla Società sono volti a prevenire e controllare i rischi in materia di reati contro l'industria e il commercio. Le regole di condotta ivi previste hanno tra l'altro un'efficacia preventiva rispetto al rischio di commissione dei reati di cui all'articolo 25-bis 1. del D. Lgs. N. 231/01.

Ogni soggetto a vario titolo coinvolto nelle procedure di controllo previste nel presente protocollo di condotta dovrà adoperarsi per il corretto ed efficace adempimento delle procedure stesse.

Ove un Destinatario del presente Modello dovesse riscontrare una violazione dei principi e delle regole sopra enunciate, questi sarà tenuto senza indugio ad attivare la procedura di segnalazione di cui al paragrafo 7.4 della parte generale del presente Modello, riprodotta sub Allegato 5.

PARTE SPECIALE F

1 REATI SOCIETARI E ABUSI DI MERCATO

1.1 Le fattispecie di reato presupposto

La presente Parte Speciale F ha ad oggetto le seguenti fattispecie di "reati presupposto", previsti dall'art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001:

- *False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)*

Le due fattispecie criminose si realizzano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali (che devono essere rilevanti, ma soltanto con riferimento alle società non quotate) non rispondenti al vero, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore e con l'intenzione di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di fatti materiali (che devono essere, in questo caso, rilevanti, per tutti i tipi di società) la cui comunicazione è imposta dalla legge. Si tratta di due ipotesi criminose la cui condotta tipica coincide quasi totalmente, differenziandosi, in particolare, per il fatto che la seconda fattispecie riguarda società quotate.

- *Impedito controllo (art. 2625 c.c.)*

La condotta consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

Il reato è punito più gravemente nel caso in cui la condotta cagioni un danno.

- *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)*

La condotta tipica consiste nella restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori (reato proprio): la legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche

i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori o abbiano comunque recato un contributo materiale consapevole alla realizzazione del fatto di reato.

➤ *Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)*

La condotta criminosa di tale reato, di natura contravvenzionale consiste nel ripartire gli utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio). Anche in tal caso, peraltro, sussiste la possibilità del concorso eventuale dei soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori.

➤ *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)*

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Il reato può essere commesso dagli amministratori in relazione alle azioni della Società, mentre nell'ipotesi di operazioni illecite sulle azioni della società controllante, una responsabilità degli amministratori è configurabile solo a titolo di concorso nel reato degli amministratori delle società controllate. Anche i soci possono rispondere allo stesso titolo.

➤ *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)*

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, che cagionino danno ai creditori (reato di evento). Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

➤ *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)*

Il reato è integrato dalle seguenti condotte:

- a) fittizia formazione o aumento del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

➤ *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)*

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori (reato di danno).

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori (reato proprio). Anche in tal caso, peraltro, sussiste la possibilità del concorso eventuale dei soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori o abbiano comunque recato un contributo materiale consapevole alla realizzazione del fatto di reato.

➤ *Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)*

La norma prevede una ipotesi di reato rilevante ai fini della responsabilità ex D. Lgs. 231/01 nel caso in cui un privato dia, prometta o offra denaro o altra utilità alle "persone indicate nel primo e nel secondo comma" del art. 2635 c.c., cioè agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori di società o enti privati, a chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo, nonché a chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti predetti, che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

➤ *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis, c.c.)*

La fattispecie punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

In seguito alle modifiche introdotte con la legge n. 3 del 09.01.2019 ("misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici") i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati sono procedibili d'ufficio.

➤ *Illecita influenza sull'assemblea (2636 c.c.)*

La condotta tipica prevede che si determini con atti simulati o con la maggioranza in assemblea (reato di evento), allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto (dolo specifico).

Il reato è costruito come un "reato comune", la cui condotta criminosa punita può essere tenuta da chiunque, quindi anche da soggetti estranei alla società.

➤ *Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)*

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o meno, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo reato rientra nella categoria di quelli c.d. comuni.

➤ *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)*

La norma individua due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo:

- la prima si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi

fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima (1° comma);

- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza (2° comma).

La prima ipotesi di reato si incentra su una condotta di falsità che persegue la finalità specifica di ostacolare le funzioni di vigilanza (dolo specifico).

La seconda ipotesi di reato configura un reato di evento (ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza) a forma libera, realizzabile, cioè con qualsiasi modalità di condotta, inclusi i comportamenti omissivi, il cui elemento soggettivo è costituito dal dolo generico.

Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori.

➤ *Reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato*

La Legge 18 aprile 2005 n. 62 (Legge Comunitaria 2004) dispone il recepimento della Normativa Europea sugli abusi di mercato. Essa, all'articolo 9, apporta delle modifiche al D. Lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), introducendo nuove disposizioni in materia di illeciti di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (artt. 184 e 185). L'art. 187 quinquies del D. Lgs. n. 58/1998 introduce la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati sopra indicati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio.

➤ *Articolo 184 (abuso di informazioni privilegiate)*

E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero all'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a)** acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b)** comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c)** raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

➤ *Articolo 185 (Manipolazione del mercato)*

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.
2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

➤ *Articolo 187 quinquies (responsabilità dell'ente)*

1. L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
 - a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 - b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

L'abuso di informazioni privilegiate, invece, è un reato proprio, facendo riferimento a "chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio".

1.2 Le fattispecie di reato rilevanti

In relazione al campo di operatività di NKD, risulta astrattamente configurabile il rischio di commissione dei seguenti reati:

- *False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)*
- *Impedito controllo (art. 2625 c.c.)*

- *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)*
- *Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)*
- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)*
- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)*
- *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)*
- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)*
- *Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)*
- *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635bis c.c.)*
- *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)*
- *Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)*
- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)*

1.3 Le Attività sensibili

In relazione ai reati ed alle condotte criminose descritte nel paragrafo che precede, ai fini della presente Parte Speciale F del Modello, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere quelle relative alle seguenti attività:

- la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio d'esercizio, bilancio consolidato, relazione trimestrale e semestrale, etc.);
- la predisposizione di prospetti informativi;
- la gestione dei rapporti con la società di revisione;
- la predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati o notizie relativi alla Società stessa;
- la creazione di fondi non giustificati.

2 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE F E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

2.1 Destinatari della Parte Speciale F

La presente Parte Speciale F si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori e dirigenti della Società (cosiddetti soggetti apicali), nonché dai dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione) coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i "Destinatari").

In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni:

- collaboratori, consulenti ed, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- fornitori e partner commerciali che operano in maniera rilevante e che operano nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società.

2.2 Principi generali di comportamento o Area del Fare

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- a. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello;
- b. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire, di per sé, fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- c. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- d. astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

2.3 Divieti o Area del Non Fare

Al fine di evitare la commissione dei reati descritti nella presente Parte Speciale del Modello, è fatto divieto agli esponenti aziendali e agli altri Destinatari di:

- tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte degli amministratori o della società di revisione;
- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

Nei rapporti con partner contrattuali o terzi privati, è fatto divieto agli esponenti aziendali di:

- effettuare elargizioni in denaro di qualsiasi entità nonché promettere o offrire loro (o ai loro parenti, affini o parti correlate) denaro, doni o omaggi o altre utilità suscettibili di valutazione economica, ove tali promesse od offerte di denaro, omaggi, doni siano volte a perseguire finalità corruttive o comunque illecite;
- accettare omaggi e regali o altre utilità suscettibili di valutazione economica, ove questi siano volti a perseguire finalità corruttive o comunque illecite;
- chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità ove questi siano volti a perseguire finalità corruttive o comunque illecite;
- accordare o promettere altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione e/o opportunità commerciali, etc.) che possano essere interpretati come azioni arrecanti un vantaggio fuori da quanto concesso e descritto nel D. Lgs. 231;

- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- effettuare prestazioni in favore dei Partner aziendali che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto di business costituito con i Partner stessi;
- riconoscere compensi in favore dei Partner esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione sia al tipo di incarico da svolgere, sia in merito all'ammontare del compenso in relazione alle prassi di mercato accettate;
- intraprendere (direttamente o indirettamente) azioni illecite che possano, nel corso di processi civili, penali o amministrativi, favorire o danneggiare una delle parti in causa.

E' consentita la corresponsione previamente autorizzata di omaggi, atti di cortesia commerciale, purché di modico valore e, comunque, di natura tale da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non potere essere in alcun caso interpretata, da un osservatore terzo ed imparziale, come volta all'ottenimento di vantaggi e favori in modo improprio.

La facoltà qui riconosciuta è in ogni caso subordinata all'osservanza dei protocolli di condotta di cui sub § 10.2 e seguenti della Parte Generale del Modello.

3 PROTOCOLLI DI CONDOTTA

3.1 Scopo del protocollo di condotta per i reati societari, finanziari e tributari

Scopo del presente protocollo di condotta (d'ora in avanti, "Protocollo reati societari, finanziari, tributari") è quello di individuare le modalità operative e comportamentali che dovranno essere osservate dai soggetti coinvolti nelle attività di amministrazione societaria, di predisposizione dei documenti contabili societari, di revisione legale, nonché dai soggetti che dispongano di informazioni di carattere riservato e/o privilegiato in ragione della loro qualità di membri di organi di amministrazione, direzione o controllo della Società, ovvero di lavoratori dipendenti, professionisti o funzionari, anche pubblici.

3.2 Ambito di applicazione del protocollo e destinatari

Il presente protocollo di condotta si rivolge a tutti i Soggetti Apicali, amministratori, dirigenti, dipendenti e a qualsiasi altro soggetto, collaboratore esterno o partner operante all'interno di NKD (d'ora in avanti "Destinatari del Protocollo reati societari, finanziari, tributari"), coinvolti a qualsiasi titolo nello svolgimento delle attività sensibili di cui alla presente Parte Speciale.

3.3 Responsabilità e ruoli interessati alle attività sensibili

Sono tenuti all'osservanza del presente protocollo i membri del C.d.A. di NKD, nonché il sindaco unico della Società e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti.

Sono altresì tenuti al rispetto delle regole dettate dal presente protocollo anche i dipendenti e i dirigenti delle seguenti direzioni, settori e dipartimenti:

- Espansione Servizio Interno;
- Ufficio Contabilità;
 - ✓ Responsabile Vendite;
 - ✓ Responsabile Amministrazione.

3.4 Modalità operative per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1.3

Per la presente parte speciale sono richiamate, in quanto compatibili, le modalità operative descritte nella Parte Speciale A, con particolare riguardo alle prescrizioni finalizzate alla prevenzione delle fattispecie corruttive.

3.5 Attività di predisposizione del bilancio

Nelle attività di predisposizione delle comunicazioni indirizzate ai soci e, in particolare, ai fini della formazione del bilancio, il responsabile della formazione del bilancio è tenuto a presentare al Consiglio di Amministrazione di NKD, in occasione della delibera di approvazione del progetto di bilancio, e trasmessa in copia all'OdV, una dichiarazione attestante:

- la veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio ovvero negli altri documenti contabili sopra indicati e nei documenti connessi, nonché degli elementi informativi messi a disposizione della Società (rispetto ai dati e indicazioni di cui il Destinatario sia a conoscenza);
- l'insussistenza di elementi da cui poter desumere che le dichiarazioni e i dati raccolti contengano elementi incompleti o inesatti;
- la predisposizione di un adeguato sistema di controllo teso a fornire una ragionevole certezza sui dati di bilancio.

4 CONTROLLI

I summenzionati presidi organizzativi predisposti ed adottati dalla Società sono volti a prevenire e controllare i rischi in materia di reati societari e abusi di mercato. Le regole di condotta ivi previste hanno tra l'altro un'efficacia preventiva rispetto al rischio di commissione dei reati di cui all'articolo 25- ter del D. Lgs. N. 231/01.

Ogni soggetto a vario titolo coinvolto nelle procedure di controllo previste nel presente protocollo di condotta dovrà adoperarsi per il corretto ed efficace adempimento delle procedure stesse.

Ove un Destinatario del presente Modello dovesse riscontrare una violazione dei principi e delle regole sopra enunciate, questi sarà tenuto senza indugio ad attivare la procedura di segnalazione di cui al paragrafo 7.4 della parte generale del presente Modello, riprodotta sub Allegato 5.

PARTE SPECIALE G

1. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

1.1 Le fattispecie di reato presupposto

La Parte Speciale G ha ad oggetto i reati presupposto previsti dall'articolo 25-quater (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico), introdotto nel corpo del D. Lgs. 231/2001, dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7.

I delitti che la norma richiama sono i "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali", nonché i delitti diversi da quelli sopra indicati, "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".

La Convenzione di New York punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere:

- atti diretti a causare la morte o gravi lesioni di civili, quando con ciò si realizzi un'azione finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale;
- atti costituenti reato ai sensi delle Convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione; tutela del materiale nucleare; protezione di agenti diplomatici; repressione di attentati mediante uso di esplosivi.

La categoria dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali" è menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l'applicazione del presente articolo 1.

Si possono, in ogni caso, individuare quali principali reati presupposto:

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)

¹ L'art. 25 quater, a differenza degli altri articoli del Decreto, non prevede un numero tipizzato ex ante di delitti ma si limita a fare rinvio per la loro individuazione al codice penale, alle leggi speciali, alla Convenzione di New York contro il terrorismo del 9 dicembre 1999. L'elenco riportato è meramente esemplificativo.

Tale norma punisce chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive.

La punibilità sussiste per tutti i complici ed anche qualora i fondi non vengano poi effettivamente usati per il compimento dei reati sopra indicati.

- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)

Tale norma punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive.

- Delitti, diversi da quelli sopra indicati, che "siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999" (art. 25 quater, comma 4).

1.2 Le fattispecie di reato rilevanti

In base a quanto emerso dall'analisi dell'attività aziendale condotta su NKD, le fattispecie di reato ipoteticamente rilevanti, ai fini del presente modello, risultano essere le seguenti:

- Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- Delitti, diversi da quelli sopra indicati, che "siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999" (art. 25 quater, comma 4).

1.3 Le Attività sensibili

In relazione ai reati ed alle condotte criminose descritte nel paragrafo che precede, ai fini della presente Parte Speciale, l'esposizione di NKD a questa tipologia di reati deve considerarsi come del tutto marginale e quindi esclusivamente potenziale ed ipotetica, con solo riferimento ai processi di selezione di personale proveniente da Paesi considerati "a rischio" o che possa essere inserito nelle liste di riferimento internazionali, nonché nell'eventuale associazione con enti parimenti "a rischio" attraverso la stipula di rapporti commerciali. Le aree, pertanto, ritenute più specificatamente a rischio risultano essere quelle relative alle seguenti attività:

- compravendita di beni/servizi con controparti considerate a rischio;
- gestione dei flussi finanziari e degli *asset* aziendali (rileva, in particolare, l'eventuale coinvolgimento in tali attività di soggetti considerati a rischio);
- gestione del processo di selezione e assunzione del personale e consulenti.

2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE G E PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA

La presente Parte Speciale G si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori e dirigenti della Società (cosiddetti soggetti apicali), nonché dai dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione) coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i "Destinatari").

In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni:

- collaboratori, consulenti ed, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- fornitori e partner commerciali che operano in maniera rilevante e che operano nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società.

2.1 Principi generali di comportamento o Area del Fare

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, è necessario che:

- (A) tutte le attività e le operazioni svolte per conto di NKD, nonché la scelta delle controparti contrattuali (es. fornitori, consulenti, etc.) e la fissazione delle condizioni commerciali siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di professionalità, indipendenza e trasparenza e, in riferimento ad essi, ne sia motivata la scelta;
- (B) le condizioni commerciali siano fissate da processi decisionali trasparenti e ricostruibili nel tempo, e siano autorizzate esclusivamente da soggetti dotati di idonei poteri secondo un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità organizzative e gestionali;
- (C) sia garantito il rispetto della normativa vigente, nonché delle procedure e dei protocolli aziendali, in materia di gestione ed impiego delle risorse e dei beni aziendali,

- (D) non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni effettuate e, dall'altra parte, coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure aziendali;
- (E) sia mantenuto una condotta chiara, trasparente, diligente e collaborativa con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle Autorità giudicanti ed inquirenti, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste;
- (F) in caso di comportamenti non conformi ai principi etici aziendali e/o in violazione dei principi contenuti nel presente Modello, la controparte contrattuale può essere esclusa dall'elenco dei soggetti terzi con cui opera la società;
- (G) eventuali sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- (H) gli incarichi conferiti a collaboratori esterni e/o a consulenti siano redatti per iscritto, con l'indicazione preventiva del compenso pattuito o del criterio per determinarne l'entità; devono essere inoltre stabiliti limiti all'autonomo impiego di risorse finanziarie, mediante la fissazione di quantitativi di somme in linea con le competenze e le responsabilità affidate alle singole persone;
- (I) nell'ambito delle operazioni di cassa, il superamento dei limiti di cui al punto precedente possa avvenire solo nel rispetto dell'iter di autorizzazione previsto dalle procedure aziendali e previa adeguata motivazione;
- (J) le operazioni che comportano l'utilizzazione o l'impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile.

2.2 Divieti o Area del Non Fare

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari del presente modello è fatto divieto di:

- tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa o gli spazi fisici della Società stessa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale (25 quater del D. Lgs. 231/2001);
- effettuare qualsivoglia operazione di liberalità e sponsorizzazione, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, a favore di soggetti - persone fisiche o persone giuridiche

cui nominativi siano contenuti nelle Liste antiterrorismo ovvero siano residenti/abbiano sede

legale in Paesi definiti a rischio relativamente ai reati di cui alla presente Parte Speciale (25 quater del D. Lgs. 231/2001);

- non corrispondere compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato, fatte salve le peculiarità del caso.

2.3 Valutazione del c.d. "rischio paese"

Ogni qualvolta la Società intenda intraprendere iniziative economiche/commerciali in determinate aree geografiche a rischio o con soggetti che hanno sede/domicilio o residenza in determinate aree geografiche a rischio (a prescindere dalla sussistenza o meno dei requisiti di "moralità" della controparte di seguito indicati), deve essere effettuata un'attività di analisi per valutare il c.d. "rischio paese".

Rilevano a tal fine, la residenza o sede, il luogo di localizzazione dell'attività svolta o comunque degli affari del cliente e/o del partner commerciale, specie se ingiustificatamente distanti dalla sede/filiale di NKD.

Assume altresì particolare rilievo la presenza nel territorio di fenomeni di illiceità suscettibili di alimentare condotte di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Sono considerati, per quanto noti o conoscibili, il grado di infiltrazione della criminalità economica, i fattori di debolezza socio-economica o istituzionale, i fenomeni di "economia sommersa" e, in generale, le informazioni utili a definire il profilo di rischio del territorio.

La suddetta analisi potrà attraverso la consultazione, tra le altre, delle seguenti liste e banche dati pubbliche:

- ✓ **CFP - Common Foreign & Security Policy**

Lista europea (Commissione europea – relazioni esterne)

Link: http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm

http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm

- ✓ **SDL - Specially Designated Nationals List**

Lista americana (U.S. Dipartimento del Tesoro)

Link: <http://www.ustreas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/>

- ✓ **DPL - Denied Persons List**

Lista americana (U.S. Bureau of Industry & Security)

Link: <http://www.bis.doc.gov/dpl/thedeniallist.asp>

✓ **DBL - List of Statutorily Debarred Parties**

Lista americana (Directorate of Defence Trade Control)

Link: <http://pmdtdc.state.gov/licensing/debar.html>

✓ **ETL - Entity List**

Lista americana (U.S. Bureau of Industry & Security)

Link: <http://www.bis.doc.gov/entities/default.htm>

✓ **UVL - Unverified List**

Lista americana (U.S. Bureau of Industry & Security, BIS)

Link: <http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm>

2.4 Valutazione di requisiti di moralità della controparte

Al fine di valutare i requisiti di moralità ed integrità della controparte, ove possibile, deve essere effettuata la richiesta di idonea documentazione relativamente alla persona fisica o all'ente controparte (in quest'ultimo caso le informazioni potrebbero essere richieste con riferimento ai legali rappresentanti, ai membri del consiglio di amministrazione, direttori generali, soci di maggioranza, direttori tecnici ecc.).

Ove non sia possibile una raccolta di documenti tali da poter verificare i c.d. requisiti di "moralità" della controparte (ad es. perché appartenente ad uno Stato in cui non vi siano certificazioni corrispondenti a quelle rilasciate in Italia), si dovranno assumere tutte le informazioni possibili al fine di valutarne l'affidabilità, assicurando la tracciabilità e la verificabilità delle stesse tramite apposita relazione scritta.

2.5 Modalità operative per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1.3

Al fine di prevenire la commissione dei reati richiamati nella presente sezione o di evitare l'agevolazione della loro integrazione, NKD ha elaborato una serie di specifici protocolli interni riguardanti la gestione delle attività a rischio.

In particolare, per quanto concerne:

- la **gestione del processo di selezione e assunzione del personale e consulenti esterni**: in quanto pertinenti e compatibili, vengono qui in rilievo e s'intendono quindi richiamate le norme procedurali espresse nella parte generale del presente Modello ai paragrafi 9.1 e 9.2, nonché quelle di cui ai paragrafi 3 e ss della parte speciale O (Cfr. "Protocollo sull'impiego di cittadini terzi") nonché dell'Allegato 6 del presente Modello

(Cfr. Modalità operative per la Selezione e Assunzione del Personale). Le predette regole dovranno essere accompagnate da una verifica da svolgersi secondo le regole di cui ai paragrafi 3.4 e ss. della presente parte Speciale (*"Elementi di valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo"*);

- la **compravendita di beni/servizi con controparti considerate a rischio**: in quanto pertinenti e compatibili, vengono qui in rilievo e s'intendono quindi richiamate le norme procedurali dettate in materia di pagamenti in contanti, nonché quelle comuni a tutti i pagamenti;

- le **erogazioni e/o sponsorizzazione con eventuale coinvolgimento di soggetti considerati a rischio**: in quanto pertinenti e compatibili, vengono qui in rilievo e s'intendono quindi richiamate le norme procedurali espone nella parte generale del presente Modello ai paragrafi 10.4.2 (cfr. infra *"Impiego di risorse finanziarie per operazioni di marketing, sponsorizzazione e pubblicità"*).

3. CONTROLLI

Fatto salvo l'obbligatorio rispetto di quanto prescritto dalle procedure interne sopra citate, chiunque, nello svolgimento delle proprie funzioni, in qualità di Destinatario del Protocollo di condotta di cui alla presente parte speciale del Modello, dovesse riscontrare una violazione dei principi e delle regole sopra enunciate, questi sarà tenuto senza indugio ad attivare la procedura di segnalazione di cui all'Allegato 5 del presente Modello.

PARTE SPECIALE H

1. REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

1.1 Le fattispecie di reato presupposto

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati contro la personalità individuale previsti dall'art. 25 *quinquies* del Decreto 231/2001, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale².

Più in particolare i reati richiamati dall'art. 25 *quinquies* del Decreto sono i seguenti:

- *Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)*

Tale fattispecie di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità od approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

- *Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)*

Tale fattispecie di reato si configura nei confronti di chiunque recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto, oppure favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

- *Tratta di persone (art. 601 c.p.)*

Tale fattispecie di reato punisce chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o

² Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati dalla presente Parte Speciale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Inoltre, nel secondo comma è punito chiunque realizza le condotte precedentemente elencate nei confronti di persona minore di età.

➤ *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)*

Tale fattispecie punisce chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori.

➤ *Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)*

Tale fattispecie di reato punisce chiunque, fuori dei casi indicati all'art. 601, acquista, aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600.

➤ *Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)*

L'art. 600-ter c.p. punisce chiunque sfrutti minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico ovvero chiunque faccia commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Inoltre, la fattispecie punisce chi, al di fuori delle ipotesi previste al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi o pubblicizzi il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, nonché, chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

➤ *Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)*

La prima fattispecie considerata punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo precedente, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

➤ *Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.)*

La fattispecie punisce le condotte contemplate ai precedenti articoli 600-ter e 600 quater c.p., laddove il materiale pornografico rappresenti immagini virtuali di minori realizzate con tecniche

di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

- *Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Per quanto concerne i reati sopra considerati, è opportuno rammentare che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta.

Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato sopra richiamate, anche le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte dell'Ente, con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

- *Adescamento di minorenni (art. 609 undecies)*

Tale fattispecie di reato punisce chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater 1, 600-quinquies, adesci un minore di anni sedici.

Inoltre, per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

1.2 Le fattispecie di reato rilevanti

In considerazione dell'attività di NKD e delle modalità di suo svolgimento, il rischio di commissione dei reati di cui al precedente paragrafo risulta estremamente basso (tendenzialmente trascurabile).

L'unica fattispecie di reato astrattamente configurabile (tra l'altro in concorso con soggetti terzi) è la seguente:

- *Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)*

1.3 Le Attività Sensibili

Le attività nelle quali possono essere commessi i reati sopra descritti, ai fini della presente Parte Speciale, risultano essere le seguenti.

- conclusione di contratti con imprese che impiegano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari.

2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE H E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale H si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, e dirigenti della Società (cosiddetti soggetti apicali), nonché dai dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione) coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i "Destinatari").

In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni:

- collaboratori, consulenti ed, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- fornitori e partner commerciali che operano in maniera rilevante e che operano nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società.

2.1 Principi generali di comportamento o Area del Fare

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio è necessario:

- (A) che tutte le attività e le operazioni svolte per conto di NKD, nonché la scelta delle controparti contrattuali (es. fornitori, consulenti, etc.) e la fissazione delle condizioni commerciali siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di professionalità, indipendenza e trasparenza, e in riferimento a essi sia motivata la scelta;
- (B) che le condizioni commerciali siano fissate da processi decisionali trasparenti e ricostruibili nel tempo, e siano autorizzate esclusivamente da soggetti dotati di idonei poteri secondo un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità organizzative e gestionali;

- (C) che sia garantito il rispetto della normativa vigente, nonché delle procedure e dei protocolli aziendali, in materia di gestione ed impiego delle risorse e dei beni aziendali, ivi incluso per ciò che attiene l'espletamento dei necessari controlli, anche preventivi, sui beni e le risorse di provenienza straniera;
- (D) che sia mantenuta una condotta chiara, trasparente, diligente e collaborativa con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle Autorità giudicanti ed inquirenti, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste;
- (E) che non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato, fatte salve le peculiarità del caso;
- (F) le prestazioni effettuate dalle controparti contrattuali in favore della società siano costantemente monitorate. In caso di comportamenti non conformi ai principi etici aziendali e/o in violazione dei principi contenuti nel presente Modello, la controparte contrattuale può essere esclusa dall'elenco dei soggetti terzi con cui opera la società;
- (G) che gli incarichi conferiti a collaboratori esterni e/o a consulenti siano redatti per iscritto, con l'indicazione preventiva del compenso pattuito; devono essere inoltre stabiliti limiti all'autonomo impiego di risorse finanziarie, mediante la fissazione di quantitativi di somme in linea con le competenze e le responsabilità affidate alle singole persone.

2.2 Divieti o Area del Non Fare

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari del presente modello è fatto divieto di:

- tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

2.3 Modalità operative per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1.3 della presente Parte Speciale

Si riportano qui di seguito le misure che devono essere osservate da tutti i Destinatari della presente Parte Speciale, per quanto di rispettiva competenza nel quadro dell'attività espletata:

- nella scelta di nuovi fornitori, deve essere valutato il "rischio Paese" e i requisiti di moralità della controparte;
- qualora il partner o il fornitore abbia la propria sede in un Paese a rischio ed ivi venga svolta l'opera a favore di NKD, prima della contrattualizzazione del rapporto, la controparte dovrà rilasciare una dichiarazione in merito al rispetto di tutti gli obblighi di legge.

3. CONTROLLI

Fatto salvo l'obbligatorio rispetto di quanto prescritto dalle procedure interne sopra citate, chiunque, nello svolgimento delle proprie funzioni, in qualità di Destinatario del Protocollo di condotta di cui alla presente parte speciale del Modello, dovesse riscontrare una violazione dei principi e delle regole sopra enunciate, questi sarà tenuto senza indugio ad attivare la procedura di segnalazione di cui all'Allegato 5 del presente Modello.

PARTE SPECIALE I

1. I REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

1.1 Le fattispecie di reato presupposto

Tra i reati presupposto per l'applicazione del D. Lgs. 231/01 figurano anche l'omicidio colposo (articolo 589 c.p.) e le lesioni colpose gravi o gravissime (articolo 590 c.p.), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Per lesioni gravi s'intendono quelle che determinano:

- una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
- l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Per lesioni gravissime s'intendono quelle che determinano:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

I reati colposi in oggetto acquistano rilevanza dal punto di vista della responsabilità amministrativa della persona giuridica qualora siano conseguenza di violazioni della normativa di riferimento in materia di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e, in particolare, in via puramente esemplificativa ma non esaustiva, nelle seguenti ipotesi:

- mancata o inadeguata effettuazione della valutazione dei rischi;
- mancata o inadeguata elaborazione del relativo documento e del suo periodico aggiornamento;
- mancata designazione del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ovvero designazione di un soggetto non in possesso di adeguata esperienza, formazione e preparazione professionale;
- omissione di predisposizione ovvero rimozione o danneggiamento di impianti, apparecchi e / o strumenti di segnalazione destinati alla prevenzione di disastri e / o infortuni sul lavoro (omissione o rimozione delle cautele antinfortunistiche);

- omissione nella collocazione ovvero rimozione o danneggiamento tale da renderli inservibili all'uso di apparecchi o altri strumenti destinati alla estinzione di un incendio ovvero al salvataggio o soccorso in caso di disastro o infortunio sul lavoro (omissione o rimozione dei dispositivi di sicurezza);
- mancata erogazione della formazione / informazione ai dipendenti prevista dalla normativa vigente;
- mancata designazione del medico competente alla sorveglianza sanitaria delle condizioni di lavoro e dei dipendenti ovvero designazione di un soggetto non in possesso di adeguata esperienza, formazione e preparazione professionale.

1.2 Le Attività sensibili

In relazione ai reati ed alle condotte criminose descritte nel paragrafo che precede, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere le seguenti:

- controllo e prevenzione ai fini della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- adozione ed implementazione delle misure previste dalle norme antinfortunistiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la nomina del Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Medico competente;
- l'effettuazione della valutazione dei rischi;
- l'elaborazione del documento di valutazione dei rischi e del suo periodico aggiornamento;
- la predisposizione degli impianti, apparecchi e / o strumenti di segnalazione destinati alla prevenzione di disastri e / o infortuni sul lavoro;
- la collocazione degli apparecchi o degli altri strumenti destinati alla estinzione di un incendio ovvero al salvataggio o soccorso in caso di disastro o infortunio sul lavoro presso le sedi ed unità locali di NKD (ivi inclusi, in particolare, i diversi negozi e punti vendita);
- l'erogazione e svolgimento di servizi di formazione / informazione ai dipendenti prevista dalla normativa vigente;
- la designazione del medico competente alla sorveglianza sanitaria delle condizioni di lavoro e dei dipendenti;
- in ipotesi di attività condotte presso cantieri temporanei (ad esempio, in ipotesi di ristrutturazione dei negozi e punti vendita), l'elaborazione di tutta la documentazione richiesta ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e di ogni altra legge tempo per tempo applicabile in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE I E PRINCIPI GENERALI DI

COMPORAMENTO

I soggetti tradizionalmente destinatari degli obblighi di sicurezza, di igiene e di salute del lavoro sono il *datore di lavoro* (da individuarsi all'interno di NKD nella figura dell'Amministratore delegato della società cui è stata o sarà conferita mediante apposita delega la qualifica di datore di lavoro ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 81/2008), i *dirigenti* e i *preposti*. A tali soggetti si aggiungono quelli istituzionalmente tenuti all'osservanza delle norme di sicurezza, di igiene e di salute del lavoro da disposizioni normative che regolino il caso concreto.

Tra gli obblighi di sicurezza, di igiene e di salute del lavoro che NKD deve adempiere si ricordano – per la loro ampiezza e grande significatività – quelli che seguono (senza esclusione, ovviamente, di ogni altro dovere imposto dalla normativa tempo per tempo vigente):

- A)** obbligo di valutare, in relazione alla natura della attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, e conseguente obbligo di redazione del c.d. "Documento di Valutazione dei Rischi" ex D. Lgs. 81/2008 (che NKD ha effettivamente adottato e che si unisce in copia sub Allegato 3);
- B)** obbligo di porre in essere ogni attività di prevenzione richiesta dalle situazioni concrete, realizzando il complesso delle disposizioni o misure da adottare o prevedere in tutte le fasi della attività lavorativa per evitare ogni infortunio e, comunque, diminuire i rischi professionali, nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno. Agli scopi suddetti, si debbono aggiornare le misure di prevenzione in relazione agli eventuali mutamenti organizzativi e produttivi suscettibili di assumere rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- C)** obblighi di vigilanza e controllo dei lavoratori in ordine alla corretta attuazione delle misure di prevenzione;
- D)** obbligo di provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa;
- E)** obbligo di provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con preciso riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.

Fermo restando che tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare le prescrizioni e i protocolli di condotta contenuti nel medesimo, nel Documento di Valutazione dei Rischi ed in

ogni altro documento o regolamento implementato da NKD in materia di tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, particolare attenzione dovrà essere rivolta dai dipendenti e dirigenti delle seguenti Direzioni / Dipartimenti:

- ✓ Consiglio di Amministrazione;
- ✓ Responsabile Vendite;
- ✓ Responsabili Area;
- ✓ Espansione servizio interno;
- ✓ Filiali NKD.

3. PROTOCOLLI DI CONDOTTA

3.1 Valutazione dei rischi e misure preventive in materia di tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro

Nel corso dell'anno 2015, presso la sede operativa della Società, sono stati effettuati gli accertamenti necessari per la valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori ai sensi della normativa vigente (D. Lgs. n. 81/2008).

Il Consiglio di Amministrazione di NKD ha deliberato o delibererà di individuare nel proprio Amministratore Delegato il soggetto più adatto a svolgere la funzione di "*datore di lavoro*", ai sensi e per gli effetti della normativa antinfortunistica all'epoca vigente.

Ad esito del processo di mappatura dei rischi rilevanti ai fini della legge in materia di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute e dell'igiene sul lavoro, è stato elaborato il Documento di Valutazione dei Rischi.

Il Documento di Valutazione dei Rischi adottato da NKD e le successive modifiche ed integrazioni costituiscono parte integrante del presente Modello.

3.2 Linee guida per la definizione del processo di monitoraggio della attuazione del sistema di prevenzione descritto nel Documento di Valutazione dei Rischi

In conformità alle disposizioni di legge in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, il *datore di lavoro* della Società, tramite il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, é tenuto ad indire almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

- l'AD della Società, in qualità di datore di lavoro e legale rappresentante della Società;
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi;

- il Medico competente (ove prevista la sua nomina);
- il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Nel corso di tale riunione, di cui viene redatto verbale, viene esaminato il Documento di Valutazione dei Rischi, le misure di prevenzione e protezione e i programmi d'informazione e formazione del personale.

3.3 Adeguamento del Documento di Valutazione dei Rischi e del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro

Il Documento di Valutazione dei Rischi dovrà essere costantemente aggiornato e conforme alle norme tempo per tempo vigenti in materia antinfortunistica e di tutela della sicurezza, della salute e dell'igiene sul lavoro.

In particolare, la Società – ove non vi abbia già provveduto precedentemente all'adozione del presente Modello – procederà tempestivamente ad una valutazione di conformità del vigente Documento di Valutazione dei Rischi alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, sotto la supervisione dell'O.d.V., impegnandosi altresì a verificare l'adeguatezza di tutte le misure antinfortunistiche adottate, se del caso avvalendosi di consulenti dotati di competenze specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il Documento di Valutazione dei Rischi adottato da NKD, inoltre, sarà aggiornato nel termine di 30 giorni dalle rispettive causali:

- in occasione di modifiche della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
- in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
- a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

La Società si riserva di adottare (e, in tal caso, di tenere costantemente aggiornato) il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 81/2008.

Fermo restando quanto precede, ogni qualvolta vengono posti in essere dei cambiamenti o delle variazioni alle postazioni di lavoro, alle mansioni lavorative o interventi strutturali significativi, la Società, e per essa l'AD della Società, in qualità di datore di lavoro, si adopererà affinché sia tempestivamente effettuata una specifica mappatura dei rischi concernente i cambiamenti, le variazioni e / o gli interventi strutturali intercorsi, con conseguente rielaborazione ed adeguamento del Documento di Valutazione dei Rischi e / o del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro, ove dovesse essere adottato.

3.4 Principi generali di condotta in materia di tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro

In materia di norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, tutti i Destinatari del Modello ed, in particolare, tutti i Soggetti Apicali saranno tenuti a:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste nella presente "Parte Speciale I" del Modello;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle qui considerate, possano potenzialmente dare origine alle fattispecie criminose di cui alla presente "Parte Speciale I";
- astenersi dal tenere comportamenti che possano in qualche modo o per qualsiasi ragione diminuire l'efficacia dei presidi adottati dalla Società e / o richiesti dalla legge ovvero da regolamenti aziendali interni ai fini della tutela della sicurezza ed igiene sul lavoro;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla attuazione di tutte le misure previste in tema di adeguamento della sicurezza ed igiene in azienda;
- osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità e della salute sul luogo di lavoro;
- comunicare all'O.d.V. ogni novità, adempimento o modifica in tema di sicurezza, igiene e salute;
- assicurare il regolare funzionamento delle procedure e di tutte le misure previste nel Documento di Valutazione dei Rischi, garantendo ed agevolando ogni forma di monitoraggio interno sulla relativa gestione.

3.5 Linee guida per il monitoraggio dell'attuazione della sicurezza, dell'igiene e della salute sul lavoro

L'O.d.V. verifica periodicamente l'avvenuto adempimento, da parte dei Soggetti Apicali e / o degli altri soggetti che vi siano tenuti, degli obblighi imposti dalla normativa antinfortunistica e sulla tutela della salute e dell'igiene sul lavoro.

Sotto questo profilo, l'O.d.V. si assicura che la Società, in persona dell'Amministratore delegato, nonché *datore di lavoro* della Società:

- provveda a sottoporre il Documento di Valutazione dei Rischi a periodico aggiornamento;
- abbia provveduto e / o provveda tempestivamente a designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), nonché gli eventuali addetti al medesimo;
- abbia provveduto e / o provveda tempestivamente, nell'adempimento dei compiti di sorveglianza sanitaria, a nominare il medico competente;
- abbia provveduto e / o provveda ad indire, almeno una volta all'anno e in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi (art. 35, D. Lgs. n. 81/2008), rendendone conto in apposito verbale;
- abbia provveduto e / o provveda tempestivamente a designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione dell'emergenza;
- abbia provveduto e provveda a tenere il registro cronologico degli infortuni di cui all'art. 53, sesto comma, D. Lgs. n. 81/2008;
- provveda a richiedere l'integrazione della delega di funzione di "datore di lavoro" in base alle necessità ed alle modifiche legislative che si succedano nel tempo;
- abbia provveduto e provveda ad adempiere all'obbligo di formazione dei lavoratori in caso di assunzione dei medesimi, del trasferimento o cambiamento di mansioni di essi, dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati.

L'O.d.V., al fine di espletare la propria verifica formale, svolge riunioni, almeno semestrali, anche separatamente, con l'Amministratore Delegato della Società che ricopra la qualifica di *datore di lavoro*, con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Ove dovesse riscontrare carenze nell'osservanza ed applicazione dei principi sopra enunciati ovvero delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 ovvero delle prescrizioni di cui al Documento di Valutazione dei Rischi, l'O.d.V. ne darà tempestiva comunicazione al CdA e all'AD che ricopra la qualifica di *datore di lavoro* il quale provvederà ad assumere i provvedimenti anche disciplinari più opportuni.

4. CONTROLLI

Ove un Destinatario del presente Modello dovesse riscontrare una violazione dei principi e delle regole sopra enunciate, questi sarà tenuto senza indugio ad attivare la procedura di segnalazione di cui al paragrafo 7.4 della parte generale del presente Modello, riprodotta sub Allegato 5.

PARTE SPECIALE L

1. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO

1.1 Le fattispecie di reato presupposto

Nella presente Parte Speciale "L", si riporta una breve esplicazione dei delitti indicati dall'art. 25-*octies* (introdotto dall'art. 63, D. Lgs. 231/ 2007) del Decreto Legislativo 231/2001.

➤ *Ricettazione (art. 648 c.p.)*

Il reato si realizza quando, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, taluno acquisti, riceva o occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto. Risponde, altresì di tale delitto colui che si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

➤ *Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)*

Tale fattispecie è integrata dal fatto di colui che sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, la pena è aumentata; quest'ultima è, invece, diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita una pena inferiore nel massimo a cinque anni.

➤ *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)*

Detta fattispecie incrimina chiunque, fuori dai casi previsti dagli artt. 648 e 648 bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Anche qui la pena è aumentata se commessa nell'esercizio di un'attività professionale.

➤ *Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)*

Il reato è intergrato da colui che abbia tratto profitto dalla commissione, o dal concorso nella commissione, di un delitto non colposo, e che successivamente abbia impiegato, sostituito o trasferito in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o comunque speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal delitto commesso, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa e sempre che la loro destinazione non sia la mera utilizzazione o il godimento personale. La pena prevista per questo reato è aumentata

nel caso in cui lo stesso sia commesso nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o professionale.

1.2 Le fattispecie di reato rilevanti

In base a quanto emerso dall'analisi dell'attività aziendale condotta su NKD, le fattispecie di reato rilevanti, ai fini del presente modello, risultano essere le seguenti:

- Ricettazione (*art. 648 c.p.*)
- Riciclaggio (*art. 648 bis c.p.*);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (*art. 648 ter c.p.*)
- Autoriciclaggio (*art. 648 ter.1 c.p.*).

2. Valutazione dei rischi e misure preventive in materia di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché di autoriciclaggio

In relazione alle ipotesi contemplate dall'art. 25 *octies*, D. Lgs. 231/01, nel concreto contesto aziendale di NKD, vanno individuati come rischi quelli già trattati in relazione ai reati esaminati nelle Parti Speciali che precedono, nella particolare prospettiva della suscettibilità delle medesime di procurare all'ente denaro, beni o altre utilità.

Invero, il reimpiego dei proventi di detti reati in attività economiche o finanziarie della Società stesso può configurare il delitto di cui all'art. 648 *ter c.p.*

Assumono qui, dunque, significatività le attività sensibili già evidenziate con riguardo ai delitti presupposto menzionati in altre Parti Speciali del Modello e, in particolare:

- Associazione a delinquere (*art. 416 c.p.*);
- Associazione a delinquere di tipo mafioso (*art. 416 bis c.p.*);
- Associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (*art. 291 quater del DPR n. 43/1973*);
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (*art. 316 ter c.p.*);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (*art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.*);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (*art. 640 bis c.p.*);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (*art. 640 ter c.p.*);
- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (*art. 316 bis c.p.*).

Vanno inoltre considerati, nella medesima prospettiva e per la loro suscettibilità di procurare alla Società proventi illeciti, i seguenti reati tributari:

- Dichiarazione fraudolenta relativa alle imposte mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, 74/2000);
- Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 bis, 74/2000);
- Omesso versamento di IVA (art. 10 *ter*, 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10 *quater*, 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, 74/2000).

2.2 Attività sensibili rispetto al rischio di commissione di reati di autoriciclaggio

Sulla base di quanto evidenziato in sede di *risk assessment*, le aree di attività di NKD ipoteticamente più esposte ai rischi derivanti dall'eventuale commissione dei reati di autoriciclaggio richiamati nella presente Parte Speciale L sono quelle che ineriscono:

- ✓ all'incasso di pagamenti in denaro contante;
- ✓ all'utilizzo del denaro contante in ogni genere di transazione;
- ✓ alla realizzazione di investimenti;
- ✓ alla pianificazione, conclusione ed esecuzione di operazioni infragruppo;
- ✓ alle operazioni di acquisto eseguite nel contesto di accordi quadro di vendita stipulati da NKD con società del proprio gruppo di appartenenza;
- ✓ alla conclusione ed esecuzione di contratti di servizi stipulati tra NKD e società del proprio gruppo di appartenenza;
- ✓ alle operazioni societarie, in particolare ove realizzate e / o finanziate attraverso l'utilizzo di utili e/o risorse finanziarie provenienti da precedenti operazioni poste in essere dalla Società ovvero dai soci della medesima (come, a titolo esemplificativo, aumenti di capitale od operazioni di finanziamento soci);
- ✓ ogni altra operazione cui consegua la creazione di fondi o la movimentazione di risorse finanziarie verso l'esterno o dall'esterno.

Per quanto emerso nel corso delle attività di mappatura dei rischi, la Società generalmente non effettua investimenti immobiliari né investimenti in strumenti finanziari o titoli. La Società si riserva di aderire ad accordi di cash pooling con altre società del proprio gruppo, nel rispetto di ogni disposizione di legge applicabile.

Nella gestione delle attività sensibili sopra elencate vengono in rilievo le regole di condotta già esplicitate all'interno del presente Modello e, segnatamente, quelle prescritte:

- ✓ nel capitolo 9 della Parte Generale del Modello (rubricato "Selezione e formazione del personale e delle collaborazioni esterne") ed, in particolare, nei seguenti paragrafi:

- 9.1 (principi generali nella selezione e formazione del personale di NKD)
 - 9.2 (modalità operative per la selezione e assunzione del personale)
 - 9.3 (selezione delle collaborazioni esterne)
- ✓ nel capitolo 10 della Parte Generale del Modello (rubricato "Principi generali e regole comuni") ed, in particolare, nei seguenti paragrafi:
- 10.3 (Regole comuni a tutti i tipi di acquisti)
 - 10.3.1 (Principi generali per i pagamenti)
 - 10.3.2 (Principi generali per i pagamenti in contanti)
 - 10.4.1 (Principi generali per la gestione delle risorse finanziarie)
 - 10.4.2 (Impiego di risorse finanziarie per operazioni di marketing, sponsorizzazione e pubblicità)
 - 10.5 (Rimborso spese dipendenti)
 - 10.6.1 (Principi generali e regole di condotta per i rapporti con i fornitori)
- ✓ nella Parte Speciale F del Modello (rubricata "Reati societari e abusi di mercato") ed, in particolare, nei seguenti paragrafi:
- 2.2 (Principi generali di comportamento o Area del Fare);
 - 2.3 (Divieti o Area del Non Fare)
 - 3.4 (Modalità operative per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1.3)
- ✓ nella presente parte Speciale L, con riferimento alla limitazione all'uso di denaro contante ed al ricorso al sistema bancario per ogni genere di transazione *[si veda in particolare quanto di seguito previsto sub §§ 3.6 e ss.]*.

Inoltre, tutti i destinatari del presente Modello dovranno sempre fare ricorso unicamente a risorse economiche e finanziarie di cui sia stata verificata la provenienza e solo per operazioni che abbiano una causale espressa e che risultino registrate e documentate.

In questo senso, NKD e tutti i destinatari del presente Modello saranno tenuti ad operare con trasparenza e a formalizzare le condizioni e i termini contrattuali che regolano i rapporti con i diversi fornitori e partner commerciali e finanziari, anche qualora gli stessi siano identificati in società appartenenti al gruppo di appartenenza di NKD.

NKD ha altresì adottato una procedura di calcolo dei prezzi inerenti ai rapporti infragruppo che tiene conto di tutti i principi contabili e le disposizioni di legge, anche in materia tributaria, rispettivamente applicabili.

Tutti i Destinatari della presente Parte Speciale L e, in particolare, i ruoli interessati alle attività sensibili come identificati di seguito al § 3.3 sono chiamati a tener conto della predetta procedura, anche ai fini della stretta osservanza dei principi e delle regole di condotta di cui al presente Modello Organizzativo.

3 PROTOCOLLI DI CONDOTTA

3.1 Scopo del protocollo di condotta per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché di Autoriciclaggio

Scopo del presente protocollo di condotta (d'ora in avanti, "Protocollo ricettazione e riciclaggio") è quello di individuare le modalità operative e comportamentali che dovranno essere osservate dai soggetti a qualunque titolo coinvolti nelle attività di acquisto e vendita di beni o servizi nell'interesse o per conto di NKD.

3.2 Ambito di applicazione del protocollo e destinatari

Il presente protocollo di condotta si rivolge a tutti i Soggetti Apicali, amministratori, dirigenti, dipendenti e a qualsiasi altro soggetto, collaboratore esterno o partner operante all'interno di NKD (d'ora in avanti "Destinatari del Protocollo ricettazione e riciclaggio"), coinvolti a qualsiasi titolo nello svolgimento delle attività sensibili di cui al punto 2.

3.3 Responsabilità e ruoli interessati alle attività sensibili

In ragione delle attività svolte, sono particolarmente tenuti al rispetto delle regole dettate dal presente protocollo oltre agli amministratori della Società, i dipendenti e i dirigenti delle seguenti direzioni, settori e dipartimenti:

- Responsabile Vendite;
- Responsabili Area GVL;
- Responsabili di Filiale;
- Ufficio Personale;
- Responsabile Amministrazione.

3.4 Elementi di valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

Il presente paragrafo mira ad indicare alcuni dei fattori da considerare per la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Essi fanno riferimento al cliente, al rapporto e alle operazioni economiche/commerciali da porre in essere.

Nell'ambito delle proprie funzioni ed attività di competenza, i Destinatari del presente protocollo assegnano agli elementi di valutazione di seguito descritti il rilievo che essi ritengono appropriato per la definizione del rischio relativamente all'attività da realizzare.

3.4.1 Valutazione del c.d. "rischio paese"

Ogni qualvolta la Società intenda intraprendere iniziative economiche/commerciali in determinate aree geografiche a rischio o con soggetti che hanno sede/domicilio o residenza in determinate aree geografiche a rischio (a prescindere dalla sussistenza o meno dei requisiti di "moralità" della controparte di seguito indicati), deve essere effettuata un'attività di analisi per valutare il c.d. "rischio paese".

Rilevano a tal fine, la residenza o sede, il luogo di localizzazione dell'attività svolta.

Assume altresì particolare rilievo la presenza nel territorio di fenomeni di illiceità suscettibili di alimentare condotte di riciclaggio. Sono considerati, per quanto noti o conoscibili, il grado di infiltrazione della criminalità economica, i fattori di debolezza socio-economica o istituzionale, i fenomeni di "economia sommersa" e, in generale, le informazioni utili a definire il profilo di rischio del territorio.

3.5 Modalità operative per lo svolgimento delle attività di cui al punto 2

Al fine di prevenire la commissione dei reati richiamati nella presente sezione o di evitare l'agevolazione della loro integrazione, NKD ha elaborato una serie di specifici protocolli interni riguardanti la gestione delle attività a rischio.

In particolare, per quanto concerne:

- la **compravendita di beni/servizi con controparti considerate a rischio**: in quanto pertinenti e compatibili, vengono qui in rilievo e s'intendono quindi richiamate le norme procedurali dettate in materia di pagamenti in contanti, nonché quelle comuni a tutti i pagamenti. In particolare, si ritengono inderogabili:
 - le competenze funzionali rilevanti in materia di acquisti;
 - la generale procedura di controllo sulle spese in base al c.d. principio dei "Quattro Occhi" riportate integralmente ai § 3.6 e ss. della presente parte

speciale del Modello (cfr. anche §§ 10.3 e ss. "Regole comuni a tutti i tipi di acquisto e di pagamento" e §§ 10.4 e ss. "Principi generali per la gestione delle risorse finanziarie" della Parte Generale del presente Modello), nonché le regole dettate in materia di antiriciclaggio di cui ai paragrafi §§ 3 e ss. della Parte Speciale L del Modello (Cfr. "Protocollo ricettazione e riciclaggio"). Le predette regole dovranno essere accompagnate da una preventiva valutazione da svolgersi secondo le regole di cui al paragrafo 3.4 e ss. della presente parte Speciale (Cfr. "Valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo");

- la necessaria supervisione della capogruppo per l'effettuazione di investimenti al di sopra di una determinata soglia di valore.
- Ai fini di impedire il perpetrarsi di irregolarità, sarà altresì necessario che i dipendenti delle Direzioni interessate procedano al costante monitoraggio dei volumi di vendita e dei rapporti commerciali intrattenuti, anche attraverso il ricorso al sistema di anagrafica clienti implementato da NKD per il controllo sugli ordini, sulle fatture e sui pagamenti.
- Le **erogazioni e/o sponsorizzazione con eventuale coinvolgimento di soggetti considerati a rischio**: in quanto pertinenti e compatibili, vengono qui in rilievo e s'intendono quindi richiamate le norme procedurali espone nella parte generale del presente Modello ai paragrafi 10.4.2 (cfr. infra "Impiego di risorse finanziarie per operazioni di marketing, sponsorizzazione e pubblicità").

Ai fini della prevenzione della commissione di comportamenti che potrebbero comportare il rischio di commissione di illeciti e, in particolare, di commissione dei reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale L, NKD ha adottato le seguenti procedure:

- 1) "Protocollo cassa uffici" unito al presente Modello sub Allegato 10;
- 2) "Protocollo controllo cassa", unito al presente Modello sub Allegato 11;
- 3) "Protocollo pagamenti", unito al presente Modello sub Allegato 12;
- 4) "Protocollo operazioni infragruppo", unito al presente Modello sub Allegato 13;
- 5) "Protocollo investimenti", unito al presente Modello sub Allegato 14.

4 CONTROLLI

Ogni soggetto a vario titolo coinvolto nelle procedure previste nella presente Parte Speciale e nei protocolli di condotta qui richiamati dovrà adoperarsi per il corretto ed efficace adempimento delle procedure stesse.

Qualunque soggetto destinatario del presente Modello dovesse riscontrare anomalie od irregolarità a qualsiasi titolo commesse da altri soggetti, anche gerarchicamente superiori, ai fini di impedire o comunque falsare il corretto espletamento delle procedure e delle regole di condotta descritte nella presente parte speciale L, è tenuto ad attivare la procedura di segnalazione all'O.d.V. di cui al paragrafo 8.4 della parte generale del presente Modello.

4.1 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 52, D. Lgs. 231/07 configura in capo all'O.d.V. una serie di doveri con riguardo alla materia finanziaria. All'O.d.V. è attribuito, in generale, l'obbligo di vigilare sull'osservanza delle norme contenute nel D. Lgs. 231/07 (art. 52, 1° comma). L'O.d.V. è anche destinatario di un novero di obblighi a contenuto specifico che possono essere così riassunti:

- a) in primo luogo, esso deve (art. 52, 2° comma) comunicare, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 7, comma 2, D. Lgs. 231/07;
- b) comunicare, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 41 D. Lgs. 231/07 di cui ha notizia;
- c) l'O.d.V. deve altresì comunicare, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni concernenti le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore (art. 49, commi 1, 5, 6, 7, 12,13 e 14, D. Lgs. 231/07) e il divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia (art. 50, D. Lgs. 231/07), una volta avutane notizia.

Dette infrazioni consistono nei seguenti fatti:

- avvenuto trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 1.000,00 Euro e il trasferimento medesimo non sia stato eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. (art. 49, comma 1, D. Lgs 231/07 e successive modificazioni);
- avvenuta emissione di assegni bancari e postali per importi pari o superiori a 1.000,00 euro senza indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (art. 49, comma 5, D. Lgs 231/07 e successive modificazioni);
- avvenuta emissione di assegni bancari e postali all'ordine del traente che non siano stati girati per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A. (art. 49, comma 6, D. Lgs 231/07);
- avvenuta emissione di assegni circolari, vaglia postali e cambiari senza indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (art. 49, comma 7, D. Lgs 231/07 e successive modificazioni);

- casi in cui il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore è pari o superiore a 1.000,00 euro (art. 49, comma 12, D. Lgs 231/07 e successive modificazioni);
- casi in cui la società non abbia comunicato alla banca o a Poste Italiane S.p.A., entro trenta giorni dalla cessione, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore (art. 49, comma 14, D. Lgs 231/07
- l'avvenuta apertura da parte della società in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia (art. 50, D. Lgs 231/07).

Ancora, l'O.d.V. – in virtù del combinato disposto degli artt. 52, 2° comma, lett. d) e 36, D. Lgs 231/07– assume una posizione di vigilanza sui soggetti indicati negli artt. 11, 12, 13 e 14 stesso D. Lgs 231/07³ con riguardo all'adempimento da parte di questi ultimi degli obblighi in materia di registrazione delle informazioni acquisite per assolvere ai doveri di adeguata verifica della clientela previsti dal medesimo Decreto.

5 ALTRE PROCEDURE

Resta in ogni caso salva l'applicabilità di ulteriori policy, procedure, protocolli di condotta che non siano in contrasto con quanto previsto dalla presente Parte Speciale L.

³ Rispettivamente, *Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria; Professionisti; Revisori contabili; altri soggetti (recupero crediti; custodia e trasporto valori; gestione e offerta gioco; mediazione immobiliare).*

PARTE SPECIALE M

1 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1.1 Le fattispecie di reato presupposto

Nella presente Parte Speciale si riporta una breve esplicazione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore, richiamati dall'art. 25 *novies* del decreto 231/2001 aggiunto dalla lettera c) del comma 7 dell'art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99 "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*".

- Art. 25 *novies*. "*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*."

L'art. 25-*novies* prevede che la Società possa essere sanzionata in relazione ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore, così come disciplinati dalla legge 633/1941 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" (legge sul diritto d'autore o "l.d.a."). In particolare, i reati presupposto previsti in forza dell'art. 25 *novies* del D. lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- Art. 171, primo comma lettera a) *bis* e terzo comma l.d.a.

La fattispecie di reato in esame punisce chiunque metta a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

- Art. 171 *bis* l.d.a. (*software e banche dati*)

L'articolo in esame, posto a tutela dei software e delle banche dati, mira a punire:

- (i) chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa (la stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori) e
- (ii) chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies* l.d.a., ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di

dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter l.d.a., ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

➤ *Art. 171 ter l.d.a.*

Le fattispecie di reato riguardanti la violazione della proprietà intellettuale prese in considerazione dall'articolo 171-ter l.d.a. sono molteplici, essenzialmente riconducibili alla abusiva duplicazione, riproduzione, diffusione, trasmissione, distribuzione, immissione nel territorio dello Stato, commercializzazione, noleggio di opere audiovisive, cinematografiche, musicali, letterarie, scientifiche; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, la distribuzione, il noleggio o l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato; la comunicazione al pubblico, tramite immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

➤ *Art. 171 septies l.d.a.*

La fattispecie di reato in esame punisce i produttori o gli importatori dei supporti non soggetti al cd. contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; è, altresì, punito con le medesime pene chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della l.d.a.

➤ *Art. 171 octies l.d.a.*

La fattispecie di reato in esame punisce chiunque, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale.

1.2 Le fattispecie di reato rilevanti

In base a quanto emerso dall'analisi dell'attività aziendale condotta su NKD, le fattispecie di reato in materia di violazione del diritto d'autore rilevanti, ai fini del presente modello, risultano essere le seguenti:

➤ *Art. 171, primo comma lettera a) bis e terzo comma l.d.a.*

- Art. 171 bis l.d.a. (software e banche dati);
- Art. 171 ter l.d.a..

1.3 Le Attività Sensibili

Al fine di individuare le Attività Sensibili nell'ambito delle quali potrebbero potenzialmente essere commessi alcuni dei reati in materia di violazione del diritto d'autore previsti dall'art. 25-*novies* del Decreto è stata condotta una specifica attività di *risk assessment*, che ha portato all'identificazione delle seguenti attività:

- gestione dei sistemi informatici e delle licenze *software*;
- ideazione, lancio e/o gestione di campagne marketing e pubblicitarie;
- ideazione, sviluppo e commercializzazione di prodotti idonei a costituire contraffazione e/o plagio di prodotti od opere altrui protette dal diritto d'autore o protette attraverso la registrazione di modelli di *design*;
- utilizzo di fotografie, opere fotografiche, opere cinematografiche e musicali, o ancora di immagini e contenuti audiovisivi all'interno di campagne pubblicitarie, sul sito internet ovvero su profili e pagine di social network e / o blog;
- sviluppo, lancio, pubblicizzazione di nuovi prodotti protetti dal diritto d'autore e attraverso la registrazione di modelli di design, attraverso campagne pubblicitarie, la pubblicazione sul sito internet ovvero su profili e pagine di social network e / o blog della Società;
- diffusione di contenuti audiovisivi, immagini, foto, disegni, opere musicali e/o suoni protetti dal diritto d'autore nei locali delle diverse filiali di NKD;
- diffusione di musica di sottofondo all'interno dei locali delle diverse filiali di NKD;
- adempimenti SIAE connessi alla diffusione di musica di sottofondo all'interno dei locali delle diverse filiali di NKD.

2 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE M

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori e dirigenti della Società (cosiddetti soggetti apicali) nonché ai dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione) coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i "Destinatari").

In particolare, sono tenuti al rispetto delle regole dettate nella presente Parte Speciale i dipendenti e i dirigenti delle seguenti direzioni, divisioni e dipartimenti:

- Responsabile Amministrazione;
- Dipartimento espansione servizio interno;

- Responsabili Area e Capi Filiale;
- Segreteria Generale (per quanto attiene, in particolare, l'utilizzo di strumenti informatici).

In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni:

- collaboratori, consulenti ed, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- fornitori e partner commerciali che operano in maniera rilevante nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società.

2.1 Principi generali di comportamento o Area del Fare

Obiettivo della presente Parte Speciale è quello di indirizzare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati di cui all'art. 25 *novies* del D. Lgs. 231/2001.

La presente Parte Speciale prevede l'esplicito obbligo, a carico degli esponenti aziendali, di stretta osservanza delle norme di legge, di tutti i principi e regole del presente Modello, nonché delle regole aziendali dettate dalla Società in merito all'utilizzo dei sistemi informatici.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- (A) astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello;
- (B) astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Inoltre, i Destinatari della presente Parte Speciale saranno tenuti a:

- assicurare il rispetto delle leggi e delle disposizioni regolamentari nazionali, comunitarie e internazionali poste a tutela della proprietà industriale, della proprietà intellettuale e del diritto d'autore;

- utilizzare opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore ovvero attraverso la registrazione di modelli di *design* esclusivamente sulla base di accordi formalizzati per iscritto con il soggetto titolare dei relativi diritti di sfruttamento e, in ogni caso, solo nei limiti posti dai predetti accordi;
- curare diligentemente gli adempimenti di carattere amministrativo connessi all'utilizzo di opere protette dal diritto d'autore (*software*, banche dati, ecc.) nell'ambito della gestione del sistema IT aziendale e nell'utilizzo delle risorse online;
- verificare il costante adempimento di tutti gli eventuali obblighi di corresponsione di diritti d'autore, laddove dovuti, ad esempio in caso di diffusione di musica di sottofondo all'interno di uno o più locali delle diverse filiali;
- effettuare con tempestività tutte le comunicazioni previste ai sensi dei protocolli di condotta indicati nel presente Modello e dalle procedure aziendali nei confronti dei responsabili delle funzioni preposte alla gestione dei sistemi informatici e dell'Organismo di Vigilanza.

In tutte le ipotesi in cui la Società dovesse avvalersi di professionisti, consulenti o partner contrattuali esterni nello svolgimento di Attività Sensibili – come ad esempio, in caso di creazione e lancio di campagne pubblicitarie, di utilizzo di fotografie, opere fotografiche, opere cinematografiche e musicali, o ancora di immagini e contenuti audiovisivi all'interno di campagne pubblicitarie, sul sito internet ovvero su profili e pagine di social network e / o blog della Società o, ancora, in caso di sviluppo, lancio, pubblicizzazione e commercializzazione di nuovi prodotti protetti dal diritto d'autore e attraverso la registrazione di modelli di design – i Destinatari della presente Parte Speciale saranno tenuti a verificare che anche tali professionisti, consulenti e partner contrattuali osservino le disposizioni qui contenute e / o assicurino che le attività rispettivamente condotte e i servizi rispettivamente prestati non ledano diritti di proprietà industriale, diritti di proprietà intellettuale e / o diritti d'autore altrui.

2.2 Divieti o Area del Non Fare

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari del presente Modello è fatto divieto di:

- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale;
- installare programmi software diversi da quelli messi a disposizione e autorizzati dalla Società o da altre società del Gruppo NKD;
- immettere in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa;
- scaricare da Internet programmi senza la preventiva autorizzazione della Società;

- effettuare il download di programmi non provenienti da una fonte certa e autorizzata dalla Società;
- acquistare licenze *software* da una fonte non certificata e non in grado di fornire garanzie in merito all'originalità/autenticità del software;
- installare un numero di copie di ciascun programma ottenuto in licenza superiore alle copie autorizzate dalla licenza stessa,
- distribuire software aziendali a soggetti terzi non autorizzati;
- accedere illegalmente e duplicare banche dati;
- utilizzare software violando diritti d'autore;
- detenere a scopo commerciale o imprenditoriale programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE);
- utilizzare, al di fuori dell'uso consentito dalla legge, opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore in assenza di accordi formalizzati per iscritto con il soggetto titolare dei relativi diritti di sfruttamento o utilizzazione economica e/o in violazione di quanto previsto dai predetti accordi;
- pubblicare su siti internet, pagine e profili di social network e blog della Società contenuti audiovisivi, immagini, foto, disegni, opere musicali e/o suoni protetti dal diritto d'autore ovvero attraverso modelli di disegno industriale, in assenza di accordi formalizzati per iscritto con il soggetto titolare dei relativi diritti di sfruttamento e utilizzazione economica e/o in violazione di quanto previsto dai predetti accordi;
- diffondere nei locali delle diverse filiali contenuti audiovisivi, immagini, foto, disegni, opere musicali e/o suoni protetti dal diritto d'autore in assenza di accordi formalizzati per iscritto con il soggetto titolare dei relativi diritti di sfruttamento e utilizzazione economica e/o in violazione di quanto previsto dai predetti accordi;
- diffondere musica di sottofondo all'interno dei locali delle diverse filiali, senza preventivo consenso del Responsabile Vendite e del Capo Filiale e previa verifica dell'assolvimento degli obblighi previsti in materia di diritto d'autore, anche nei confronti della Società Italiana Autori ed Editori (SIAE).

3 PROTOCOLLI DI CONDOTTA

3.1 Scopo del protocollo di condotta per i delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Scopo del presente protocollo di condotta (d'ora in avanti, "Protocollo contro la violazione del diritto d'autore") è quello di individuare le modalità operative e comportamentali che dovranno essere osservate i) dai soggetti a qualunque titolo coinvolti nelle attività di gestione dei servizi informatici e delle strumentazioni IT in dotazione ai dipendenti della Società nonché ii) dai soggetti a qualunque titolo coinvolti nelle attività di marketing e pubblicità nell'interesse o per conto di NKD.

3.2 Ambito di applicazione del protocollo e destinatari

Il presente protocollo di condotta si rivolge a tutti i Destinatari indicati al punto 2 della presente Parte Speciale M nonché ai Soggetti Apicali, amministratori, dirigenti, dipendenti e a qualsiasi altro soggetto, collaboratore esterno o partner operante all'interno di NKD (d'ora in avanti "Destinatari del Protocollo contro la violazione del diritto d'autore"), coinvolti a qualsiasi titolo nello svolgimento delle attività sensibili di cui al punto 1.3.

3.3 Modalità operative per lo svolgimento delle Attività Sensibili

Per quanto attiene alle attività di gestione dei sistemi informatici e delle licenze *software*, i Destinatari non potranno:

- utilizzare le apparecchiature informatiche aziendali per motivi personali;
- utilizzare in azienda apparecchiature informatiche private, connettendole in qualsiasi modo alla rete informatica aziendale;
- installare sui computer o sui dispositivi aziendali a loro assegnati programmi (*software*) provenienti dall'esterno senza preventiva autorizzazione del responsabile del sistema informativo;
- installare sul computer o sui dispositivi aziendali a loro assegnati dispositivi di memorizzazione, comunicazione o altro (masterizzatori, modem, chiavi USB) senza la preventiva autorizzazione scritta del responsabile del sistema informatico;
- duplicare CD e DVD od ogni altro supporto multimediale atto a contenere dati di qualsiasi natura protetti dalla normativa a tutela del diritto d'autore;
- scaricare *software* gratuiti o *shareware* prelevati da siti Internet, senza previa autorizzazione del responsabile del sistema informatico.

Per quanto attiene all'ideazione e/o gestione di campagne marketing e pubblicitarie, i Destinatari dovranno osservare quanto segue:

- in caso di sviluppo interno di campagne marketing e/o pubblicitarie dovrà essere preventivamente verificata l'eventuale altrui titolarità di diritti d'autore, diritti di edizione, diritti di utilizzazione economica e / o altri diritti di proprietà intellettuale relativamente alle opere di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo utilizzate, ivi compresi i disegni o i modelli eventualmente protetti ai sensi della normativa sul diritto d'autore. Tali verifiche andranno effettuate attraverso l'utilizzo delle apposite banche dati e/o deferendo a professionisti tecnico-legali lo svolgimento delle relative indagini. In caso le prescritte verifiche individuino la sussistenza di diritti altrui inerenti alle opere oggetto di indagine, sarà necessario astenersi da qualunque forma di utilizzo e/o riferimento alle stesse;
- in caso di stipula di contratti finalizzati allo sviluppo e/o realizzazione di campagne marketing e/o pubblicitarie nell'interesse e/o per conto di NKD da parte di consulenti pubblicitari, agenzie di pubblicità, case di produzione o di ogni altro soggetto attivo nel settore della comunicazione creativa, della pubblicità, della promozione grafica e

dello studio dell'immagine, sarà necessario ottenere una garanzia o un impegno scritto circa la titolarità dei diritti d'autore inerenti alle opere di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo utilizzate, ivi compresi i disegni o i modelli eventualmente protetti ai sensi della normativa sul diritto d'autore, con rilascio o trasferimento di tutti i diritti di utilizzazione economica;

- sarà necessario verificare l'attendibilità di lettere di diffida ricevute da parte di soggetti che denunciano una presunta condotta, da parte della Società, lesiva dei diritti tutelati dalle norme in materia di diritto d'autore;
- sarà necessario verificare, tramite pareri legali o di altri professionisti, la possibilità che una condotta della Società, anche non direttamente collegata ad attività pubblicitarie e/o di marketing, possa configurare uno dei reati in materia di diritto d'autore richiamati dall'art. 25 *novies* del Decreto.

Per quanto attiene allo sviluppo, lancio, pubblicizzazione e commercializzazione di nuovi prodotti protetti dal diritto d'autore e attraverso la registrazione di modelli di design, i Destinatari dovranno verificare che siano state concesse idonee garanzie e/o rilasciati impegni scritti circa la titolarità dei diritti d'autore, diritti di sfruttamento e utilizzazione economica e/o diritti di proprietà intellettuale comunque inerenti alle opere di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo utilizzate, ivi compresi i disegni o i modelli eventualmente protetti.

3.4 Modalità operative da osservare per la diffusione di musica od opere audiovisive all'interno dei negozi

Il permesso per musica di sottofondo autorizza l'utilizzo della musica tutelata dalla SIAE in esercizi commerciali quali, ad esempio, supermercati, negozi d'abbigliamento, di oggettistica e sale giochi. La diffusione, che può avvenire con radio, televisori, cd ecc, è finalizzata a rendere più gradevole la permanenza dei clienti nel negozio.

Per la musica di sottofondo, il compenso per il diritto d'autore si corrisponde tramite un abbonamento annuale o periodico, di importo variabile a seconda della tipologia e del numero di apparecchi utilizzati e della superficie del locale in cui viene diffusa la musica.

Per quanto attiene la diffusione di musica di sottofondo od opere audiovisive all'interno dei negozi ed esercizi commerciali, i Destinatari dovranno osservare quanto segue:

- in linea di principio, la diffusione di musica di sottofondo od opere audiovisive all'interno dei negozi ed esercizi commerciali non è consentita salvo espressa autorizzazione;
- nell'ipotesi in cui la Società dovesse acconsentire la diffusione di musica di sottofondo all'interno di uno o più negozi, tale diffusione dovrà essere espressamente e congiuntamente autorizzata dai seguenti soggetti:
 - (i) Responsabile Vendite;
 - (ii) Responsabile Legale del dipartimento Espansione Servizio Interno;

- (iii) Capo Filiale della filiale di interesse;
- prima di concedere la predetta autorizzazione, il Responsabile Vendite e il responsabile legale della Società facente parte del dipartimento Espansione Servizio Interno dovranno adoperarsi affinché siano espletati tutti gli adempimenti richiesti dalla SIAE, in particolare ai fini dell'abbonamento annuale o periodico, che dovrà essere stipulato e rinnovato anno per anno in relazione a tutti i negozi e punti vendita interessati, tenuto conto della tipologia e del numero di apparecchi utilizzati per la diffusione delle opere sonore e audiovisive e della superficie di ciascun locale in cui viene diffusa la musica;
 - il Responsabile Vendite e il Responsabile Legale del dipartimento Espansione Servizio Interno, appurata la corretta esecuzione di tutti gli adempimenti richiesti dalla SIAE e da ogni legge e disposizione regolamentare in materia di diritto d'autore, autorizzeranno il Capo Filiale a diffondere musica od opere audiovisive all'interno del negozio di interesse, e ciò nei limiti di quanto espressamente consentito;
 - il Responsabile Legale del dipartimento Espansione Servizio Interno registrerà le posizioni dei diversi punti vendita / filiali di NKD in relazione ai quali sia stata consentita la diffusione di musica di sottofondo e verificherà con periodicità che tutti gli adempimenti tempo per tempo richiesti dalla SIAE e da ogni legge e disposizione regolamentare in materia di diritto d'autore siano stati tempestivamente e correttamente assolti.

Chiunque, nello svolgimento delle proprie funzioni, in qualità di Destinatario della presente Parte Speciale, accerti, venga a conoscenza o nutra fondati sospetti circa i) la commissione di fatti od atti rilevanti ai fini della integrazione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale ovvero ii) la violazione dei principi e dei protocolli di condotta contemplati nella presente Parte Speciale (e degli allegati o protocolli che ne costituiscono parte integrante), è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'OdV, il quale si attiverà per l'adozione dei provvedimenti opportuni, nel rispetto di quanto previsto dalla *Procedura di denuncia e segnalazioni all'OdV* allegata al presente Modello sub Allegato 5.

PARTE SPECIALE N

1. I REATI AMBIENTALI

1.1 Le fattispecie di reato presupposto

La presente Parte Speciale ha ad oggetto i seguenti "reati presupposto" previsti dall'art. 25 *undecies* del Decreto:

- *Inquinamento ambientale (art. 452 bis codice penale)*

Tale ipotesi di reato si configura quando alcuno abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

- *Disastro ambientale (art. 452 quater codice penale)*

Tale ipotesi di reato si configura quando, al di fuori dei casi già sanzionati come crolli di costruzioni o disastri dolosi, alcuno cagiona alternativamente:

- l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- un'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

- *Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies codice penale)*

Tale ipotesi di reato si configura quando i reati di cui agli articoli 452 bis e quater del codice penale siano commessi per colpa.

- *Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies codice penale)*

E' punito per tale ipotesi di reato chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

- *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis codice penale)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di uccisione, cattura o detenzione di esemplari appartenenti ad una specie animale o vegetale selvatica protetta, fuori dai casi consentiti dalla legge. Le sanzioni previste da tale disposizione non si applicano nel caso in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

- *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis codice penale)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, fuori dai casi consentiti, venga posta in essere la distruzione di un habitat all'interno di un sito protetto o il deterioramento dello stesso con conseguente compromissione del suo stato di conservazione.

- *Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata, ovvero senza il rispetto delle prescrizioni date con l'autorizzazione o dall'autorità competente (art. 137, commi 2 e 3, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*

Tale ipotesi di reato si configura nei casi di apertura o comunque di effettuazione di nuovi scarichi. Le condotte appena descritte, per integrare il reato de quo, devono riguardare lo scarico delle sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del summenzionato decreto.

- *Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, vengano superati i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006.

Configura ipotesi di reato anche il superamento dei limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, del D. Lgs. 152/2006.

- *Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui non vengano rispettati i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 del D. Lgs. 152/2006.

- *Scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137, comma 13, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*

Tale ipotesi di reato si configura se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che le sostanze sversate siano in quantità tali da essere rese rapidamente innocue dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché sia stata rilasciata una preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

- *Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b), D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga effettuata un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza del prescritto provvedimento di autorizzazione, iscrizione o comunicazione. Le pene sono più gravi ove si tratti di rifiuti pericolosi⁴.

- *Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*

Tale ipotesi di reato si configura in caso di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata.

- *Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti ovvero carenza di requisiti e condizioni richiesti (art. 256, comma 4, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*

Tale ipotesi di reato si configura in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché in caso di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

- *Miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*

Tale ipotesi di reato si realizza nel caso in cui vengano compiute operazioni di miscelazione fra categorie diverse di rifiuti pericolosi e di miscelazione tra rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi. La miscelazione comprende anche la diluizione di sostanze pericolose.

In ogni caso, chiunque viola il divieto è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile.

⁴ Per individuare esattamente le diverse tipologie di reato sembra utile richiamare le relative definizioni previste dal D. Lgs. 152/2006.

Per "raccolta" deve intendersi il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento.

Lo "smaltimento" va invece riferito a qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.

Il "recupero" coincide infine con qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

- *Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di violazione delle regole relative al deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b). Le prescrizioni imposte dalla normativa speciale appena richiamata sono suddivisibili in due categorie: adempimenti relativi alla quantità dei rifiuti e alla durata del loro deposito temporaneo; adempimenti volti ad assicurare condizioni di sicurezza per la salute.

- *Bonifica dei siti (art. 257, comma 1 e 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152)*

La disposizione di legge in oggetto prevede tre distinte ipotesi di reato. Al primo comma si disciplina, innanzi tutto, il caso in cui si cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non si provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152. Inoltre, si configura un'autonoma fattispecie nel caso in cui non si effettui la comunicazione di cui al predetto articolo 242. Infine, al secondo comma è previsto un aggravio della pena prevista per la prima fattispecie citata nel caso in cui l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose.

- *Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto che predisporre un certificato di analisi di rifiuti fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e nel caso in cui il medesimo soggetto faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

- *Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, commi 6 e 7, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*

Tale ipotesi di reato si configura allorché, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, vengano fornite false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti. Il reato è altresì integrato qualora si inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Con DL 135/2018, convertito con Legge 12/2019 è stato soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI a partire dal 1 gennaio 2019.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge conversione in data 13.02.2019 è istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A tale registro dovranno iscriversi gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano

in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché con riferimento ai rifiuti non pericolosi i comuni o loro consorzi e le comunità montane.

Le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, saranno definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Dal 1 gennaio 2019 e fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale, la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.lgs. 152/2006 nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.lgs. 205/2010, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194bis, D.lgs. 152/2006.

Trova, pertanto, applicazione l'art. 258 del D.lgs. 152/2006 nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.lgs. 205/2010.

Si osserva che l'art. 260bis, D.lgs. 152/2006 (*sistema informatico e controllo della tracciabilità dei rifiuti*), che prevede ipotesi di reati connessi alla gestione del SISTRI, non è stato abrogato/modificato, né al momento dell'aggiornamento del presente modello organizzativo è stato modificato l'art. 25undecies D.lgs. 231/2001 che inserisce l'art. 260bis, D.lgs. 152/2006 nel catalogo dei reati presupposto.

Tuttavia l'abrogazione del SISTRI comporta la conseguente abrogazione degli articoli 188bis e 188ter, nonché del collegato art. 260bis del D.lgs. 152/2006.

➤ *Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*

Tale ipotesi di reato si configura nell'ipotesi in cui si realizzi una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi o, comunque, in violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259. La pena è aumentata nel caso in cui si tratti di rifiuti pericolosi.

➤ *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui vengano realizzate una serie di operazioni, (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione, o gestione) riferite ad ingenti quantitativi di rifiuti, compiute abusivamente, nell'ambito di un sistema organizzato, con il fine di ottenere un profitto qualificato come ingiusto. La pena è più elevata se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.

➤ *Violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 8, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*

Tale ipotesi di reato è realizzata dal trasportatore che accompagni il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda Sistri fraudolentemente alterata. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Valgono le predette considerazioni e conclusioni relative all'abrogazione del SISTRI (DL 135/2018, convertito con legge 12/2019) e la conseguente abrogazione degli articoli 188bis e 188ter, nonché del collegato art. 260bis del D.lgs. 152/2006.

➤ *Inquinamento atmosferico (art. 279, comma 5, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*

Tale ipotesi di reato è realizzata da chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite in materia o altrimenti imposte dall'autorità competente, nel caso in cui si determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

- *Importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art.1, commi 1 e 2 e art. 2, commi 1 e 2, L. 7 febbraio 1992, n. 150)*

Tale ipotesi di reato si configura nelle ipotesi di importazione, esportazione di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi. Tale ipotesi di reato si configura anche nel caso di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati.

- *Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6, L. 28 dicembre 1993, n. 549)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui le imprese dispongano di impianti che utilizzino le sostanze di cui alle tabelle A e B allegata alla legge n. 549/1993 in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge stessa.

- *Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2, D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di violazione dolosa del divieto posto alle navi (senza alcuna discriminazione di nazionalità) di versare in mare le sostanze definite inquinanti ai fini del D. Lgs. n. 202/2007, ai sensi del suo art. 2, comma 1, lett. b).

- *Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2, D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202)*

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla precedente esclusivamente per il fatto di essere addebitabile a titolo di colpa.

1.2 Le fattispecie di reato rilevanti

In relazione al campo di operatività di NKD, risulta astrattamente configurabile il rischio di commissione dei seguenti reati "reati presupposto":

- *Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*

1.3 I reati ambientali la cui commissione nell'interesse o a vantaggio della Società è esclusa

E' esclusa l'astratta possibilità di commissione, nell'interesse o a vantaggio della Società, dei seguenti reati, essendo i medesimi totalmente estranei all'oggetto sociale della Società e alla sua sfera di attività:

- *Inquinamento ambientale (art. 452 bis codice penale)*
- *Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies codice penale)*
- *Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*
- *Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*
- *Disastro ambientale (art. 452 quater codice penale)*
- *Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies codice penale)*
- *Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*
- *Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti ovvero carenza di requisiti e condizioni richiesti (art. 256, comma 4, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*
- *Miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*
- *Bonifica dei siti (art. 257, comma 1 e 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152)*
- *Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4)*
- *Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis, commi 6 e 7, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*
- *Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*
- *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*
- *Violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis, comma 8, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*
- *Inquinamento atmosferico (art. 279, comma 5, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*
- *Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6, l. 28 dicembre 1993, n. 549)*
- *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis codice penale)*
- *Importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art.1, commi 1 e 2 e art. 2, commi 1 e 2, l. 7 febbraio 1992, n. 150)*
- *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis codice penale)*
- *Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata, ovvero senza il rispetto delle prescrizioni date con l'autorizzazione o dall'autorità competente (art. 137, commi 2 e 3, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*

- *Scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137, comma 13, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*
- *Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*
- *Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2, D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202)*
- *Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2, D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202)*
- *Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b), D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).*

1.4 Criteri per l'individuazione di attività sensibili

Ai fini della individuazione di eventuali Attività Sensibili, si è posta l'attenzione sui settori in cui la Società, estrinsecando la propria attività, potrebbe, attraverso propri amministratori, dipendenti, dirigenti, collaboratori, sindaci o partner contrattuali, incorrere nella commissione dei reati sopra elencati.

A seguito dell'analisi, si è distinto tra reati ambientali la cui commissione nell'interesse o a vantaggio della Società è astrattamente esclusa ed altri reati ambientali che, al contrario, potrebbero, in via di ipotesi, essere commessi ad opera dei Destinatari del Modello. In relazione a questi ultimi, si è valutato il livello di rischio, avuto riguardo alle attività rientranti nell'oggetto sociale della Società.

1.5 Le Attività sensibili

Ai fini della presente Parte Speciale, le aree di attività nelle quali possono essere commessi i reati sopra descritti di cui all'art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001, ai fini della presente Parte Speciale, risultano essere quelle inerenti gli obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.

La Società, al contrario, non procede direttamente né al trasporto e smaltimento di prodotti aziendali, né allo smaltimento di rifiuti normali prodotti dalla Società. Tutte le attività inerenti il trasporto e lo smaltimento di rifiuti vengono demandate a partner contrattuali e soggetti terzi.

2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE N E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

2.1 Destinatari della Parte Speciale N

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, e dirigenti della Società (cosiddetti soggetti apicali), nonché ai dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione) coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i "Destinatari").

In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni:

- collaboratori, consulenti ed, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- fornitori e partner commerciali che operano in maniera rilevante e che operano nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società.

2.2 Principi generali di comportamento o Area del Fare

Nelle aree a rischio sopra individuate con riferimento alle fattispecie di reato contro l'ambiente, i Soggetti operanti nelle aree a rischio reato ed, in particolare, i soggetti identificati nell'ambito delle procedure aziendali di riferimento, saranno tenuti a:

- a. la stretta osservanza dei principi generali di comportamento enunciati nel Codice Etico e delle procedure previste nel presente Modello;
- b. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari;
- c. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- d. valutare gli impatti di carattere ambientale prima di intraprendere nuove attività o di introdurre modifiche ed innovazioni ai processi in corso di esecuzione;
- e. svolgere ogni attività in conformità alle migliori *practices*, preventivamente ed opportunamente individuate, in materia di tutela dell'ambiente;
- f. definire le competenze e conoscenze necessarie in materia ambientale per tutto il personale impiegato e coinvolto, a vario titolo, nelle attività;
- g. definire le competenze e le conoscenze tecniche necessarie in materia di tutela ambientale per tutto il personale coinvolto, a vario titolo, nelle attività;
- h. assicurarsi che tutte le attività svolte per conto della Società siano adeguatamente e costantemente monitorate, nonché soggette ad un appropriato sistema di *reporting*;
- i. richiedere ai propri partner commerciali e alle ditte terze operanti presso i propri punti vendita, ad esempio in occasione di lavori di ristrutturazione, il rispetto del valore ambientale, di ogni disposizione di legge vigente e applicabile in materia ambientale e

- dei principi all'uopo enunciati nel Codice Etico di NKD e nel presente Modello, pena la risoluzione contrattuale in caso di inadempimento;
- j. richiedere ai propri partner commerciali e alle ditte terze cui siano demandate attività di trasporto o smaltimento di rifiuti (con riferimento, ad esempio, ad imballaggi), il rispetto del valore ambientale, di ogni disposizione di legge vigente e applicabile in materia ambientale e dei principi all'uopo enunciati nel Codice Etico di NKD e nel presente Modello, pena la risoluzione contrattuale in caso di inadempimento;
 - k. istituire un costante flusso di informazioni tra l'O.d.V. e i soggetti operanti nelle aree a rischio reati.

2.3 Divieti o Area del Non Fare

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari del presente modello è fatto divieto di:

- tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo; violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

3. PROTOCOLLI DI CONDOTTA

3.1 Scopo del protocollo di condotta per i reati ambientali

Scopo del presente protocollo di condotta (d'ora in avanti, "Protocollo reati ambientali") è quello di individuare le modalità operative e comportamentali che dovranno essere osservate dai soggetti coinvolti nelle attività di produzione implicanti l'utilizzo di risorse idriche e lo scarico di acque reflue, la produzione e lo smaltimento di rifiuti, nonché le emissioni di gas in atmosfera.

3.2 Ambito di applicazione del protocollo e destinatari

Il presente protocollo di condotta si rivolge a tutti i Soggetti Apicali, amministratori, dirigenti, dipendenti e a qualsiasi altro soggetto, collaboratore esterno o partner operante all'interno di NKD (d'ora in avanti "Destinatari del Protocollo reati ambientali"), coinvolti a qualsiasi titolo nello svolgimento delle attività sensibili di cui al punto 1.5.

3.3 Responsabilità e ruoli interessati alle attività sensibili

Sono tenuti al rispetto delle regole dettate dal presente protocollo tutti i Destinatari del modello e, in particolare i Capi Filiale e i dipendenti del dipartimento Espansione Servizio Interno.

3.4 Modalità operative per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1.5

Nello svolgimento delle proprie attività, i destinatari del Modello in generale, e della presente Parte Speciale N in particolare, dovranno attenersi ai seguenti principi:

- (1) la Società non inizierà né proseguirà alcun rapporto con esponenti aziendali, collaboratori esterni o Partner che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti in materia ambientale e dei precetti contenuti nel presente Modello;
- (2) i rapporti con partner contrattuali o collaboratori esterni incaricati dello svolgimento di attività di trasporto, deposito, stoccaggio o smaltimento di prodotti commercializzati da NKD, di imballaggi o di rifiuti di ogni sorta comunque connessi alle attività aziendali di NKD devono essere disciplinati per iscritto, evidenziando tutte le condizioni dell'accordo e devono, possibilmente, prevedere l'impegno del partner contrattuale a:
 - ✓ rispettare ogni legge, regolamento e disposizione in materia ambientale tempo per tempo vigente e applicabile all'attività svolta;
 - ✓ astenersi da ogni comportamento integrante una delle fattispecie di reato contemplate dall'art. 25 *undecies* del Decreto Lgs. 231/2001;
 - ✓ astenersi da comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato ambientale rientranti tra quelle contemplate dall'art. 25 *undecies* del Decreto Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione;
 - ✓ dichiarare di non avere subito condanne in relazione alla commissione di reati ambientali;
 - ✓ assumere tutti gli obblighi di cui sopra, impegnandosi espressamente anche per il fatto del terzo di cui il partner contrattuale dovesse avvalersi nello svolgimento delle attività ad esso demandate;
- (3) la Società dovrà altresì:
 - ✓ astenersi dall'intrattenere rapporti con partner contrattuali o collaboratori esterni condannati o indagati in relazione alla commissione di reati ambientali, ove la Società abbia conoscenza dell'indagine in corso o della condanna comminata;
 - ✓ appurare che i partner contrattuali o collaboratori esterni eventualmente incaricati dello svolgimento di attività di produzione, fabbricazione, confezionamento, trasporto, deposito, stoccaggio o smaltimento dei prodotti commercializzati da NKD siano preferibilmente dotati di modelli organizzativi,

codici di condotta o sistemi di qualità o gestione ambientale diretti a garantire la conformità del loro operato alla normativa ambientale;

- ✓ quanto alle suddette attività, selezionare, in via preferenziale, partner contrattuali dotati di modelli organizzativi, codici di condotta o sistemi di qualità o gestione ambientale diretti a garantire la conformità del loro operato alla normativa ambientale;
- ✓ in difetto, richiedere ai predetti partner contrattuali di dotarsi di modelli organizzativi, codici di condotta o sistemi di qualità o gestione ambientale diretti a garantire la conformità del loro operato alla normativa ambientale.

Nel conferire e / o confermare incarichi a partner contrattuali, la Società – e per essa, in particolare, il responsabile legale del dipartimento Espansione Servizio Interno – verificherà che i medesimi dispongano di tutte le autorizzazioni, nulla osta, licenze o permessi necessari per lo svolgimento delle attività demandate.

La Società provvederà altresì alla effettuazione di *audit* periodici, sia interni che esterni, con cadenza al massimo annuale mirati, tra l'altro, a verificare l'osservanza delle leggi, regolamenti e prescrizioni in materia ambientale da parte dei partner contrattuali incaricati dello svolgimento di attività di trasporto, deposito, stoccaggio o smaltimento dei prodotti commercializzati da NKD, nonché di altri rifiuti prodotti dalla Società e/o presso le filiali della medesima durante lo svolgimento della propria attività aziendale.

La Società renderà conto all'O.d.V. degli *audit* periodici e delle verifiche effettuate. L'O.d.V., per converso, avrà facoltà di richiedere alla Società i nominativi dei Partner Contrattuali incaricati dello svolgimento di attività di produzione, fabbricazione, confezionamento, trasporto, deposito, stoccaggio o smaltimento di prodotti commercializzati dalla Società e, ove lo ritenesse opportuno, copia dei contratti con essi stipulati al fine di verificarne la rispondenza ai principi di cui alla presente Parte Speciale N.

3.4.1 Modalità operative per la gestione e smaltimento dei rifiuti e delle immissioni in atmosfera

Per quanto concerne la gestione operativa dei rifiuti generati durante la lavorazione e la produzione dei prodotti aziendali, la Società ha adottato delle regole specifiche interne di seguito illustrate che i Destinatari del modello sono tenuti ad osservare.

In particolare, i rifiuti eventualmente prodotti dalla Società devono essere identificati e classificati in funzione dello smaltimento che verrà effettuato a cura di apposite aziende specializzate ed autorizzate.

La predetta classificazione deve avvenire secondo le seguenti tipologie di rifiuto:

- a. imballaggi in carta o cartone;
- b. imballaggi in plastica;
- c. legno;
- d. prodotti scaduti e/o non conformi;

- e. rifiuti normali.

Ogni tipologia di rifiuto sopra elencata dovrà essere gestita come segue:

- a. gli imballaggi in carta e cartone devono essere ritirati da azienda specializzata autorizzata al recupero;
- b. gli imballaggi in plastica devono essere inviati, attraverso l'ausilio di un'azienda specializzata, direttamente in discarica;
- c. il materiale in legno deve essere ritirato da apposita azienda autorizzata al recupero;
- d. i prodotti non conformi devono essere ritirati da apposita azienda specializzata ed autorizzata allo smaltimento dei medesimi;
- e. i rifiuti normali devono essere stoccati nei cassonetti esterni e ritirati da una azienda specializzata ed autorizzata allo smaltimento.

Il ritiro dei rifiuti viene effettuato da parte delle aziende specializzate secondo le modalità concordate e stabilite contrattualmente da NKD.

4. CONTROLLI

Ove un Destinatario del presente Modello dovesse riscontrare una violazione dei principi e delle regole sopra enunciate, questi sarà tenuto senza indugio ad attivare la procedura di segnalazione di cui al paragrafo 7.4 della parte generale del presente Modello, riportata integralmente sub Allegato 5.

PARTE SPECIALE O

1. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

1.1 Le fattispecie di reato presupposto

L'art. 25 *duodecies* del Decreto Lgs. 231/2001, introdotto dal Decreto Lgs. 109 /2012, estende la responsabilità delle persone giuridiche al reato di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare.

Il delitto appena richiamato si configura nel caso in cui il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto o non ne sia stato richiesto il rinnovo, ovvero sia stato revocato o annullato.

Il reato presupposto sancisce la responsabilità amministrativa dell'ente soltanto nelle ipotesi in cui:

- i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del codice penale (vale a dire sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

1.2 Le Attività Sensibili

Al fine della individuazione delle Attività Sensibili, si è posta l'attenzione sui terreni in cui la Società, estrinsecando la propria attività, potrebbe, in astratto, incorrere nella realizzazione del reato presupposto oggetto della presente Parte Speciale.

Così, in concreto, sono emerse le seguenti Attività sensibili:

- selezione, assunzione e impiego di personale proveniente da Paesi extracomunitari;
- conclusione di contratti con imprese che impiegano personale d'opera proveniente da Paesi extracomunitari;
- stipula di contratti di appalto o di somministrazione di lavoro.

2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE O E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

2.1 Destinatari della Parte Speciale O

La presente Parte Speciale O si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori e dirigenti della Società (cosiddetti soggetti apicali), nonché ai dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione) coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i "Destinatari") ed, in particolare, nelle attività di i) selezione ed assunzione del personale di nonché ii) nella conclusione di contratti di appalto o di somministrazione di lavoro.

Con particolare riguardo all'organigramma di NKD, le direzioni, settori e i dipartimenti maggiormente esposti al rischio di commissione reato presupposto qui contemplato sono, pertanto, le seguenti:

- Responsabile Amministrazione;
- Ufficio Personale;
- Responsabile Legale del Dipartimento Espansione Servizio Interno.

In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni:

- collaboratori, consulenti ed, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- fornitori e partner commerciali che operano in maniera rilevante nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società (es. consulenza e/o appalto di servizi per la realizzazione degli adempimenti connessi alla selezione ed assunzione del personale di NKD).

Nel caso in cui la funzione di selezione ed assunzione del personale venga svolta da eventuali soggetti terzi, che operano in nome e per conto di NKD, questi ultimi dovranno garantire il rispetto dei principi e l'osservanza dei divieti contenuti nella presente Parte Speciale.

2.2 Principi generali di comportamento o Area del Fare

Nelle aree a rischio sopra individuate, i Soggetti operanti nelle aree a rischio reato ed, in particolare, i soggetti identificati nell'ambito delle procedure aziendali di riferimento, saranno tenuti a:

- rispettare i principi generali di comportamento enunciati nel Codice Etico e delle procedure previste nel presente Modello;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando la piena osservanza delle norme di legge e regolamentari in materia di immigrazione e assunzione di cittadini extracomunitari ed, in particolare, del Testo Unico delle disposizioni concernenti la

disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

In particolare, i Soggetti apicali deputati alla selezione del personale saranno tenuti a:

- osservare il divieto di assumere lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, con permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato nei tempi di legge, revocato o annullato;
- verificare attraverso periodici controlli che i lavoratori stranieri siano in possesso di un valido permesso di soggiorno, vale a dire di permesso non scaduto, non revocato o del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo;
- richiedere ai lavoratori stranieri impiegati evidenza della ricevuta postale attestante la presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno;
- conservare un registro nel quale annotare i dati dei lavoratori stranieri impiegati e della scadenza del relativo permesso di soggiorno;
- registrare il termine entro il quale il lavoratore straniero impiegato dovrà fornire copia alla Società del rinnovo del permesso di soggiorno e appurare che il lavoratore straniero vi provveda; in difetto, il responsabile dell'Ufficio Personale dovrà darne immediato avviso, con comunicazione inviata in copia anche all'O.d.V., all'Amministratore Delegato della Società il quale assumerà le iniziative ritenute più opportune;
- prevedere dei flussi informativi continui e costanti tra tutti i soggetti coinvolti nella assunzione e selezione del personale;
- prevedere specifiche sanzioni disciplinari in caso di violazione del divieto di assumere stranieri sprovvisti di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato nei tempi di legge, revocato o annullato;
- nel caso in cui siano stipulati contratti di appalto o contratti di somministrazione di lavoro con società esterne, assicurarsi che le stesse osservino le regole e i protocolli di condotta adottati da NKD in riferimento all'assunzione e alla selezione del personale, ivi comprese le regole contenute nella presente Parte Speciale e nel Codice Etico;
- nel caso in cui siano stipulati contratti di appalto o contratti di somministrazione di lavoro con società esterne, richiedere alle società appaltatrici o alle agenzie somministratrici, di fornire tutti gli schedari dei lavoratori impiegati e laddove questi ultimi fossero stranieri, richiedere copia del relativo permesso di soggiorno o in caso di rinnovo, rilascio della ricevuta postale attestante la richiesta di rinnovo; in difetto, il responsabile dell'Ufficio Personale dovrà darne immediato avviso, con comunicazione inviata in copia anche all'O.d.V., all'Amministratore Delegato della Società il quale assumerà le iniziative ritenute più opportune;
- archiviare tutta la documentazione, sia in formato cartaceo che elettronico prodotta e ricevuta concernente l'assunzione del lavoratore straniero, nonché assicurarne la tracciabilità delle fonti informative.

Nei contratti di appalto e somministrazione di lavoro, dovrà essere inserita una clausola risolutiva espressa in forza della quale l'inosservanza del divieto di assumere lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, con permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato nei tempi di legge, revocato o annullato costituirà grave inadempimento

contrattuale e giustificherà la risoluzione dell'accordo, su istanza della Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile.

Anche a prescindere dalla previsione di clausole risolutive espresse, la Società - e, per essa, in particolare, i destinatari del presente protocollo di condotta N – dovrà dichiarare o domandare la risoluzione di ogni rapporto contrattuale con partner esterni, società appaltatrici e agenzie di somministrazione di lavoro nell'ipotesi in cui dovesse rilevare l'inosservanza dei predetti divieti di legge.

2.3 Divieti o Area del Non Fare

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari del presente modello è fatto divieto di:

- tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

2.4 Procedura per l'assunzione di lavoratori stranieri non comunitari già presenti in Italia con regolare permesso di soggiorno

Qualora la Società intenda assumere un cittadino non comunitario regolarmente soggiornante in Italia, i responsabili dell'Ufficio Personale dovranno seguire le regole di seguito descritte:

1. richiedere i documenti prescritti dalla legge, tra cui il permesso di soggiorno;
2. contrattare le condizioni di lavoro;
3. stipulare per iscritto il contratto di lavoro (lettera di assunzione);
4. comunicare l'assunzione alle autorità competenti

➤ Documenti da richiedere

All'atto dell'assunzione, il lavoratore dovrà consegnare a NKD una copia dei seguenti documenti:

- ✓ permesso di soggiorno;
- ✓ un documento di identità personale non scaduto (carta di identità, passaporto, patente o altro documento analogo) di cui verrà conservata una copia negli appositi archivi cartacei ed informatici tenuti presso la Società;
- ✓ codice fiscale, per il versamento dei contributi;
- ✓ i documenti assicurativi e previdenziali (eventuale iscrizione all'INPS con altri datori di lavoro e relativo codice lavoratore);

- ✓ eventuali diplomi o attestazioni professionali specifici.

Prima di procedere all'assunzione, i Destinatari del presente protocollo di condotta dovranno verificare se il permesso di soggiorno in possesso del cittadino straniero sia regolare, ovvero non sia scaduto e che permetta lo svolgimento dell'attività lavorativa di tipo subordinato tenendo conto che non tutti i tipi di permesso di soggiorno consentono di instaurare un rapporto di lavoro di tipo subordinato.

Permesso di soggiorno cartaceo	Permesso di soggiorno elettronico	Ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno
Sul permesso di soggiorno cartaceo è chiaramente indicato il motivo del soggiorno e la data di scadenza del permesso stesso.	Se il permesso di soggiorno è elettronico ed è stato rilasciato prima del 28.10.2008, sullo stesso non è visibile il motivo del soggiorno. In questo caso, i Destinatari del presente protocollo di condotta dovranno richiedere al lavoratore straniero una dichiarazione della Questura competente contenente una specifica attestazione del motivo del soggiorno in Italia.	Occorre ricordare che la ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno consente ugualmente, in virtù di disposizioni ministeriali tempo per tempo vigenti ed applicabili, al datore di lavoro di procedere con l'assunzione come lavoratore subordinato dello straniero se il motivo del permesso di soggiorno, in attesa di rinnovo, lo consente.

➤ **Obblighi di comunicazione dell'assunzione alle Autorità competenti**

Se il permesso di soggiorno in possesso dello straniero consente l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, una volta contrattate le condizioni di lavoro e stipulato per iscritto il contratto di lavoro (lettera di assunzione), i Destinatari del presente protocollo di condotta dovranno provvedere all'assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti dalla legge ed in particolari dall'art. 36 bis del Regolamento di attuazione del Testo Unico sull'Immigrazione e/o da ogni altra legge vigente e applicabile.

In particolare, i Destinatari del presente protocollo di condotta dovranno trasmettere con modalità telematiche il modello denominato "Unificato Lav" (che contiene tutte le informazioni sul rapporto di lavoro che si andrà ad instaurare, nonché gli estremi del permesso di soggiorno) nei tempi previsti dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, ovvero entro le ore 24 del giorno antecedente all'assunzione.

I Destinatari del presente protocollo di condotta potranno assolvere ai predetti obblighi anche avvalendosi dell'assistenza e consulenza di società terze specializzate in materia così come

della collaborazione di società che siano state incaricate di svolgere, per conto e nell'interesse di NKD, attività di elaborazione e gestione delle buste paghe del personale dipendente della Società.

In questo caso, tuttavia, i responsabili dell'Ufficio Personale dovranno assicurarsi, svolgendo un ruolo di vigilanza, che tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 36 bis del Regolamento di attuazione del Testo Unico sull'Immigrazione e/o da ogni altra disposizione di legge vigente e applicabile siano stati correttamente e prontamente compiuti dalla società all'uopo incaricata.

A tal fine, sarà tra l'altro richiesta ricevuta di ritorno relativa all'invio alla Prefettura competente, mediante raccomandata A/R, della documentazione richiesta dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (i.e. modello "Unificato Lav").

I Destinatari del presente protocollo di condotta potranno in essere tutti gli altri adempimenti di natura previdenziale e assicurativa che scaturiscono dalla particolare tipologia di lavoro che si andrà ad instaurare con modalità identiche a quelle previste per i lavoratori subordinati italiani.

2.5 Procedura per l'assunzione di lavoratori stranieri non comunitari non ancora presenti in Italia

Per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato o stagionale con un cittadino extracomunitario residente all'estero, la Società dovrà presentare una specifica richiesta nominativa di nulla osta presso lo Sportello unico per l'immigrazione competente per il luogo in cui l'attività lavorativa dovrà effettuarsi, ovvero della provincia di residenza (o quella in cui ha sede legale l'impresa, o quella in cui avrà luogo la prestazione lavorativa), nell'ambito delle quote previste dal Decreto flussi.

Le domande di nulla osta potranno essere presentate, esclusivamente, con modalità informatiche attraverso il sistema di inoltro telematico raggiungibile tramite apposito link disponibile sull'*home page* del Ministero dell'Interno (www.interno.it).

➤ **Come inviare la domanda**

I passi da seguire per l'inoltro delle istanze, sono i seguenti:

A. Registrazione sul sistema

Per l'accesso alla procedura online di richiesta dei moduli, è necessario effettuare preventivamente una registrazione sul sito web del servizio di inoltra telematico delle domande. La registrazione è gratuita, e richiede, necessariamente, un indirizzo di posta elettronica valido e funzionante per essere eseguita. Se l'utente si è già registrato al sistema non è necessario effettuare una nuova registrazione per eventuali istanze da presentare in occasione dei successivi decreti flussi.

E' richiesto l'inserimento obbligatorio delle seguenti informazioni anagrafiche personali:

Cognome

Nome

Indirizzo e-mail

Data di nascita

Password di accesso

B. Richiesta di un modulo di domanda

Completata la fase di registrazione è possibile accedere all'area di richiesta dei moduli di domanda, scegliere quello utile e avviare la compilazione della domanda. Ogni utente registrato potrà gestire un numero massimo di 5 moduli.

Per richiedere un modulo, è necessario:

- ✓ Accedere alla propria area personale
- ✓ Accedere all'area "Richiesta moduli"
- ✓ Identificare all'interno dell'elenco proposto il modulo di interesse
- ✓ Cliccare sul nome del modulo da richiedere

Il sistema avvierà la procedura di compilazione online per il modulo selezionato

C. Compilazione online della domanda e predisposizione per l'invio

La compilazione delle domande avviene on-line, la domanda deve essere compilata in tutte le sue parti e superare la validazione dei dati inseriti e predisposta all'invio.

D. Trasmissione della domanda

Esclusivamente nei giorni previsti dal decreto flussi l'invio delle domande dovrà essere effettuato attraverso l'utilizzo dell'apposito programma scaricabile dalla home page dell'area riservata all'utente.

La domanda di nulla osta al lavoro può essere:

- ✓ **nominativa**, nel caso in cui il datore di lavoro abbia una conoscenza diretta dello straniero da assumere;

-
- ✓ **numerica**: il datore di lavoro non ha una conoscenza diretta dello straniero da assumere e può presentare richiesta di nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle apposite liste, tenute presso le rappresentanze diplomatiche e consolari.
-

2.6 Collaborazioni esterne con cittadini di Paesi terzi

La collaborazioni dei collaboratori esterni (quali, a titolo esemplificativo, fornitori, rappresentanti, agenti, partner e consulenti) provenienti da Paesi terzi, devono essere improntate ai criteri ed agli obiettivi già richiamati al paragrafo 10 e ss. della parte generale del presente modello.

Ai fini della prevenzione della fattispecie di reato di cui all'art. 25 *duodecies* del Decreto Lgs. 231/2001, anche nell'ambito di una collaborazione occasionale od estemporanea, i destinatari del presente protocollo di condotta potranno sempre richiedere la produzione di documenti atti a comprovare il regolare soggiorno in Italia del candidato collaboratore e dovranno sempre vigilare sulla regolare validità dei permessi di soggiorno prodotti dai collaboratori cittadini di Paesi terzi.

L'attività di vigilanza che dovrà essere esperita dai soggetti summenzionati si sostanzierà nella costante verifica dei termini di scadenza dei permessi di soggiorno prodotti dai collaboratori esterni, nel controllo sul tempestivo rinnovo dei permessi stessi, nonché sulla inesistenza di provvedimenti comunque atti ad inficiarne la validità (es: revoche od annullamenti).

L'organo amministrativo, su proposta dell'O.d.V., potrà predisporre appositi sistemi di controllo atti a garantire la sussistenza in capo ai soggetti dipendenti o collaboratori di NKD del requisito del regolare soggiorno in Italia.

3 CONTROLLI

Fatto salvo l'obbligatorio rispetto di quanto prescritto dalle procedure interne sopra citate, chiunque, nello svolgimento delle proprie funzioni, in qualità di Destinatario del Protocollo sull'impiego di cittadini terzi irregolari, accerti, venga a conoscenza o nutra fondati sospetti circa la commissione di fatti od atti rilevanti ai fini della integrazione della fattispecie qui richiamate è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'O.d.V., attivando la procedura di segnalazione riportata integralmente all'Allegato n. 5.

PARTE SPECIALE P

1. REATO DI RAZZISMO E XENOFOBIA

1.1 Le fattispecie di reato presupposto

In data 27 novembre 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 20 novembre 2017 n. 167 *"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge Europea 2017"*. Il provvedimento amplia il catalogo dei reati presupposto del d.lgs. 231/2001, inserendo l'art. 25 terdecies rubricato come *"razzismo e xenofobia"* con il quale si prevede:

- In relazione alla commissione dei delitti di cui all'art.3, comma 3 bis, della Legge 13 ottobre 197 n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote;
- Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 per una durata non inferiore a un anno;
- Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dell'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma3.

2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE P

La presente Parte Speciale P si riferisce a tipologia di reato che riguarda la discriminazione razziale e xenofobia nei confronti di lavoratori stranieri o italiani presso qualsiasi sede della società, anche se in prova impiegati a svolgere attività temporanee.

Con particolare riguardo all'organigramma di NKD, le direzioni, settori e i dipartimenti maggiormente esposti al rischio di commissione reato presupposto qui contemplato sono, pertanto, le seguenti:

- Ufficio Personale

Chi ha la responsabilità della gestione/conduzione del personale deve prestare la massima attenzione per prevenire e nel caso sopprimere episodi di razzismo o xenofobia che potrebbero essere consumati sia da figure apicali che sottoposti denunciando i fatti ai superiori interessati e all'Organismo di Vigilanza.

In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni:

- fornitori e partner commerciali che operano in maniera rilevante nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società (es. consulenza e/o appalto)

di servizi per la realizzazione degli adempimenti connessi alla selezione ed assunzione del personale di NKD).

Nel caso in cui la funzione di selezione ed assunzione del personale venga svolta da eventuali soggetti terzi, che operano in nome e per conto di NKD, questi ultimi dovranno garantire il rispetto dei principi e l'osservanza dei divieti contenuti nella presente Parte Speciale.

3. CONTROLLI

Chiunque, nello svolgimento delle proprie funzioni, accerti, venga a conoscenza o nutra fondati sospetti circa la commissione di fatti od atti rilevanti ai fini della integrazione della fattispecie qui richiamate è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'O.d.V., attivando la procedura di segnalazione riportata integralmente all'Allegato n. 5.

PARTE SPECIALE Q

1. I REATI TRIBUTARI

1.1 Le fattispecie di reato presupposto

In data 24 dicembre 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge del 19 dicembre 2019 n. 157, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale) "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili."

Il provvedimento amplia il catalogo dei reati presupposto del d.lgs. 231/2001, inserendo l'art. 25-quinquiesdecies rubricato come "Reati tributari" con il quale, in relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si prevede l'applicazione all'ente delle seguenti sanzioni pecuniarie:

- per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2- bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Il presente articolo è stato successivamente ampliato con il d.lgs. del 14 luglio 2020 n. 75 "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" il quale, in relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, ha inserito il comma 1 bis che prevede l'applicazione all'ente delle seguenti sanzioni pecuniarie:

- per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

- per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies, comma 2, d. lgs. n. 231/2001, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo se «in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis», l'ente ha conseguito un «profitto di rilevante entità»

1.2 Le fattispecie di reato rilevanti

In base a quanto emerso dall'analisi dell'attività aziendale condotta su NKD, le fattispecie di reato rilevanti, ai fini del presente modello, risultano essere le seguenti:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del d. lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del d.lgs. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 del d.lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del d.lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del d.lgs. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del d.lgs. 74/2000);

Appare invece trascurabile il rischio relativo agli altri reati sopra elencati.

1.3 Le Attività Sensibili

In relazione ai reati ed alle condotte criminose descritte nel paragrafo che precede, ai fini della presente Parte Speciale, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere quelle relative alle seguenti attività:

- Gestione dei processi amministrativi.
- Predisposizione bilanci e relazioni.
- Redazione delle dichiarazioni fiscali.

2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE Q E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

2.1 Destinatari della parte speciale Q

La presente Parte Speciale Q si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, e dirigenti della Società (cosiddetti soggetti apicali), nonché dai dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione) coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i "Destinatari").

In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici

obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni:

- collaboratori, consulenti ed, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle Attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- fornitori e partner commerciali che operano nell'ambito delle Attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società.

2.2 Principi generali di comportamento o Area del Fare

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di Attività Sensibili, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati di cui al par. 1.2 della presente parte speciale.

In particolare, i Destinatari del presente Modello devono:

- rispettare i principi e le regole di condotta in materia di gestione dei processi amministrativi, di predisposizione di bilanci e relazioni, di redazione di dichiarazioni fiscali di cui ai paragrafi 11 e ss. della Parte Generale del presente Modello;
- accertarsi di tenere la contabilità in maniera ordinaria e nel rispetto dei principi di contabilità nazionali;
- accertarsi di predisporre il bilancio di esercizio secondo i principi di contabilità nazionali.
- predisporre e inviare le dichiarazioni fiscali in base alle scadenze previste e in maniera fedele alla contabilità e documentazione rilevata.
- rispettare le regole di condotta di cui alla presente Parte Speciale del Modello.

Qualunque eccezione o non conformità alle regole di condotta sopra elencate o qualsiasi dubbio in relazione alla loro applicazione dovranno essere immediatamente segnalati all'O.d.V. secondo la procedura di segnalazione di cui al paragrafo 7.4 della parte generale del presente Modello, riprodotta sub Allegato 5.

2.3 Divieti o Area del Non Fare

Al fine di evitare la commissione dei reati descritti nella presente Parte Speciale del Modello, è fatto divieto agli esponenti aziendali e agli altri Destinatari di:

- tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere comportamenti commissivi od omissivi volti a rendere dichiarazioni fraudolenti e/o infedeli;
- tenere comportamenti volti a concretizzare inadempimento degli obblighi fiscali;

3. PROTOCOLLI DI CONDOTTA

3.1 Scopo del protocollo di condotta per i reati tributari

Scopo del presente protocollo di condotta (d'ora in avanti, "Protocollo reati tributari") è quello di individuare le modalità operative e comportamentali che dovranno essere osservate dai soggetti coinvolti nelle attività di amministrazione societaria, di predisposizione dei documenti contabili societari, di revisione legale, nonché dai soggetti che dispongano di informazioni di carattere riservato e/o privilegiato in ragione della loro qualità di membri di organi di amministrazione, direzione o controllo della Società, ovvero di lavoratori dipendenti, professionisti o funzionari, anche pubblici.

3.2 Ambito di applicazione del protocollo e destinatari

Il presente protocollo di condotta si rivolge a tutti i Soggetti Apicali, amministratori, dirigenti, dipendenti e a qualsiasi altro soggetto, collaboratore esterno o partner operante all'interno di NKD (d'ora in avanti "Destinatari del Protocollo reati tributari"), coinvolti a qualsiasi titolo nello svolgimento delle attività sensibili di cui alla presente Parte Speciale.

3.3 Responsabilità e ruoli interessati dalle attività sensibili

Sono tenuti all'osservanza del presente protocollo i membri del C.d.A. di NKD, nonché il sindaco unico della Società e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti.

Sono altresì tenuti al rispetto delle regole dettate dal presente protocollo anche i dipendenti e i dirigenti delle seguenti direzioni, settori e dipartimenti:

- Ufficio Contabilità e controlling;
- Ufficio personale;

3.4 Modalità operative per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1.3

Per la presente parte speciale sono richiamate, in quanto compatibili, le modalità operative descritte nella Parte Speciale A, con particolare riguardo alle prescrizioni finalizzate alla prevenzione delle fattispecie corruttive.

3.5 Attività di predisposizione del bilancio

Nelle attività di predisposizione delle comunicazioni indirizzate ai soci e, in particolare, ai fini della formazione del bilancio, il responsabile della formazione del bilancio è tenuto a presentare al Consiglio di Amministrazione di NKD, in occasione della delibera di approvazione del progetto di bilancio, e trasmessa in copia all'OdV, una dichiarazione attestante:

- la veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio ovvero negli altri documenti contabili sopra indicati e nei documenti connessi, nonché degli elementi informativi messi a disposizione della Società (rispetto ai dati e indicazioni di cui il Destinatario sia a conoscenza);

- l'insussistenza di elementi da cui poter desumere che le dichiarazioni e i dati raccolti contengano elementi incompleti o inesatti;
- la predisposizione di un adeguato sistema di controllo teso a fornire una ragionevole certezza sui dati di bilancio.

4. CONTROLLI

I summenzionati presidi organizzativi predisposti ed adottati dalla Società sono volti a prevenire e controllare i rischi in materia di reati tributari. Le regole di condotta ivi previste hanno tra l'altro un'efficacia preventiva rispetto al rischio di commissione dei reati di cui all'articolo 25- quinquiesdecies del D. Lgs. N. 231/01.

Ogni soggetto a vario titolo coinvolto nelle procedure di controllo previste nel presente protocollo di condotta dovrà adoperarsi per il corretto ed efficace adempimento delle procedure stesse.

PARTE SPECIALE R

1. I REATI DI CONTRABBANDO

1.1 Le fattispecie di reato presupposto

In data 15 luglio 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge del 14 luglio 2020 n. 75 "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale".

Il provvedimento amplia il catalogo dei reati presupposto del d.lgs. 231/2001, inserendo l'art. 25-sexiesdecies rubricato come "Contrabbando" con il quale, in relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si prevede l'applicazione all'ente:

della sanzione pecuniaria fino a duecento quote (art. 25-sexiesdecies comma 1);

della sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro (art. 25-sexiesdecies comma 2);

Ai sensi dell'art. 25-sexiesdecies, comma 3, d.lgs. 231/2001, nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

1.2 Le fattispecie di reato rilevanti

In base a quanto emerso dall'analisi dell'attività aziendale condotta su NKD, le fattispecie di reato rilevanti, ai fini del presente modello, risultano essere le seguenti:

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43);

- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43);

Appare invece trascurabile il rischio relativo agli altri delitti menzionati dal Titolo VII Capo I del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43.

1.3 Le Attività Sensibili

In relazione ai reati ed alle condotte criminose descritte nel paragrafo che precede, ai fini della presente Parte Speciale, l'esposizione di NKD a questa tipologia di reati deve considerarsi - in via astratta - come del tutto assente e marginale alla luce del documento attinente al tracciamento ed alla mappatura di rischio.

NKD per quanto attiene all'oggetto della propria attività non importa e non esporta merci provenienti e/o destinate da e/o a Paesi terzi facenti parte del territorio extra UE, pertanto:

- a)** non è soggetta al sistema di controllo istituito per l'accertamento e la riscossione dei diritti doganali e, segnatamente, dei diritti di confine;
- b)** non è soggetta alla disciplina dettata dal T.U.L.D. prevista ed applicabile ai casi di sottrazione di merci estere al pagamento dei dazi doganali.

All'esito di tale valutazione non risulta, pertanto, l'esigenza di applicabilità a NKD della presente Parte Speciale contemplante i reati di cui al punto 1.2.

LIBRO III

CODICE ETICO

CODICE ETICO DI NKD

INTRODUZIONE

Il presente codice etico ("Codice Etico") rappresenta l'enunciazione dei valori e principi fondamentali cui NKD s'ispira nella conduzione delle proprie attività e delle relazioni sia interne che esterne, al di là dalle disposizioni legislative e statutarie di riferimento.

Il Codice Etico nasce quale parte integrante del modello organizzativo di gestione e controllo implementato e adottato ai sensi del D. Lgs. 231/01 ("Modello") ma abbraccia in modo più ampio il ruolo ed i rapporti di NKD, dei suoi dipendenti e collaboratori e dei suoi *partner*, non limitandosi ad indicare le linee guida comportamentali riferite ad attività a rischio penale.

NKD ha istituito al proprio interno un organismo di vigilanza avente il compito di monitorare il rispetto, l'adeguatezza e l'aggiornamento del Modello e del Codice Etico che ne costituisce parte integrante.

1 I VALORI DI NKD

1.1 Il rispetto del principio di legalità

I collaboratori di NKD, nell'ambito della loro attività professionale, sono tenuti a rispettare con diligenza la legge, il Codice Etico, e i regolamenti interni. In tal senso il Codice Etico non sostituisce, ma integra la normativa vigente ed, in nessun caso, il perseguimento dell'interesse di NKD può giustificare una condotta non onesta.

1.2 Il rispetto delle policy di Gruppo

I collaboratori, i direttori generali, i dirigenti ed i membri del consiglio di amministrazione di NKD sono inoltre tenuti al rispetto delle policy del gruppo di appartenenza purché non siano in contrasto con le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

1.3 Il rispetto per l'individuo e l'attenzione al consumatore

Tutte le attività svolte da NKD sono finalizzate a fornire al consumatore prodotti di qualità.

NKD s'impegna ad intrattenere con i consumatori rapporti improntati alla trasparenza, veridicità e correttezza delle informazioni fornite.

1.4 La responsabilità sociale

NKD si impegna a promuovere lo sviluppo economico e sociale.

1.5 Imparzialità

Nella scelta dei clienti da servire, i rapporti con gli azionisti, la gestione del personale o l'organizzazione del lavoro, la selezione e la gestione dei fornitori, i rapporti con la comunità circostante e le istituzioni che la rappresentano, NKD evita ogni discriminazione in base all'età, al sesso, orientamento sessuale, allo stato di salute, alla razza, al ceto, all'origine nazionale, all'appartenenza sindacale, all'affiliazione politica, alla religione, etc. dei suoi interlocutori.

1.6 Riservatezza

NKD assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal ricercare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione e conformità alle norme giuridiche vigenti.

D'altro canto, i collaboratori di NKD sono tenuti a mantenere riservate le informazioni di cui sono a conoscenza e a non utilizzarle per scopi diversi da quelli afferenti la propria attività. La comunicazione con l'esterno è demandata ai soli collaboratori autorizzati.

Le informazioni sono trattate da NKD nel pieno rispetto della riservatezza e della *privacy* degli interessati: a tal fine, sono applicate e costantemente aggiornate politiche e procedure specifiche per la protezione delle informazioni.

In particolare, NKD:

- definisce un'organizzazione per il trattamento delle informazioni che assicuri la corretta separazione dei ruoli e delle responsabilità;
- classifica le informazioni per livelli di criticità crescenti e adotta opportune contromisure in ciascuna fase del trattamento;
- sottopone i soggetti terzi che intervengono nel trattamento delle informazioni alla sottoscrizione di patti di riservatezza.

È esclusa qualsiasi indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e, in generale, la raccolta di informazioni riguardanti la vita privata di collaboratori che non siano necessarie per il rispetto della legge e l'efficace attuazione dell'attività aziendale. Il personale di NKD, nell'ipotesi in cui dovesse essere interpellato su preferenze, gusti personali o, in generale, sulla vita privata, è autorizzato a non rispondere e, comunque, a denunciare la circostanza all'Organismo di Vigilanza.

Nei rapporti con la propria clientela, NKD si conforma a policy privacy che assicurano il trattamento dei dati acquisiti nel rispetto di ogni disposizione di legge vigente e applicabile.

La Società si fa parte diligente nell'aggiornamento delle policy privacy al fine di assicurarne la piena e costante conformità alle disposizioni di legge vigenti e applicabili.

1.7 Completezza e trasparenza dell'informazione

E' politica di NKD diffondere a tutti i livelli una cultura aziendale caratterizzata dalla condivisione delle informazioni necessarie quale elemento essenziale per lo sviluppo aziendale.

Tutti i dipendenti sono chiamati a cooperare attivamente alla circolazione delle informazioni di interesse per il migliore svolgimento delle attività di NKD, sempre nell'ambito del rispetto dei principi di privacy e di riservatezza aziendale e personale.

Ogni attività di comunicazione rispetta le leggi, le regole, le pratiche di condotta professionale, ed è realizzata con chiarezza, completezza, trasparenza e accuratezza, salvaguardando, tra le altre, le informazioni *price sensitive* e i segreti industriali.

Infine, per garantire completezza e coerenza delle informazioni, i rapporti di NKD con i *mass-media* sono riservati esclusivamente alle funzioni preposte.

1.8 Comunicazione pubblicitaria e informazioni per i consumatori

NKD pubblicizza il proprio brand e i propri prodotti nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti. In particolare, l'azienda si impegna a non diffondere messaggi pubblicitari ingannevoli ovvero messaggi che possano, in qualsivoglia modo, trarre in inganno il consumatore circa le caratteristiche, proprietà e prezzi dei prodotti commercializzati.

Nel pubblicizzare i propri prodotti, NKD si impegna altresì a tutelare i minori e le donne rispettandone e promuovendone l'immagine.

Nel pubblicizzare i propri prodotti, inoltre, NKD si conforma alle norme contenute nel Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale emanato dall'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria [ultima edizione datata 22 marzo 2016 scaricabile all'indirizzo: <http://www.iap.it/wp-content/uploads/2016/03/CODICE-COM.-COMM.-61.a-ed.-22-marzo-2016.pdf>].

1.9 Lotta alla corruzione ed ai conflitti d'interesse

NKD si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione o conflitto di interessi ed altre condotte idonee ad integrare il pericolo di commissione dei reati, ivi inclusi i reati presupposto previsti dal D. Lgs. 231/01.

Nella conduzione di qualsiasi attività devono sempre evitarsi situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse. In particolare, devono essere evitati i conflitti d'interesse tra le attività economiche aziendali e le situazioni familiari e le mansioni svolte dai collaboratori all'interno di NKD.

Integrano ipotesi di conflitto di interessi:

- il perseguimento, da parte di un collaboratore, di interessi incompatibili o contrastanti con la *mission* aziendale;
- il vantaggio esclusivamente personale che un collaboratore ottenga, attraverso qualunque mezzo, dalla realizzazione della *mission* aziendale o attraverso l'uso di beni aziendali;
- le violazioni, perpetrate dagli interlocutori di NKD (*stakeholder*, enti, comunità, e loro rappresentanti) che creino un contrasto con il legame di fiducia cui sono tenuti nei confronti di NKD.

Costituisce, altresì, conflitto di interessi l'acquisto o il possesso di partecipazioni rilevanti in società concorrenti, fornitori o clienti di NKD.

Ogni qualvolta un collaboratore o una parte interessata ha un interesse in conflitto con quello di NKD, essa è tenuta a riferire immediatamente tale circostanza all'O.d.V., il quale sarà libero di riferire all'A.D. affinché la decisione sia delegata ad altri collaboratori. Non sussiste un obbligo di notifica qualora l'interesse detenuto in una società non consenta in alcun modo di influenzare la gestione della società stessa, per esempio, in caso di interessi in società quotate per un ammontare inferiore al 5% o in caso di semplici investimenti di entità trascurabile.

1.10 Omaggi

NKD garantisce la corretta gestione dell'omaggistica. Non è ammessa alcuna forma di regalo che possa anche solo essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile a NKD.

In particolare, è vietato concedere, offrire o promettere a funzionari pubblici o a loro familiari, qualsiasi forma di regalo che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio.

E' fatto altresì espresso divieto al personale di NKD di accettare compensi, omaggi o trattamenti di favore; il collaboratore ha in ogni caso l'obbligo di informare l'Organismo di Vigilanza delle offerte ricevute in tal senso.

1.11 Utilizzo dei beni aziendali

Ogni collaboratore è tenuto ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili e in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne l'utilizzo, documentando con precisione il loro impiego.

In particolare, ogni collaboratore deve:

- utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni a lui affidati;
- evitare utilizzi impropri dei beni aziendali che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o comunque in contrasto con l'interesse dell'azienda;
- proteggere i beni a lui affidati da smarrimento, furto o usi indebiti.

Ogni collaboratore è responsabile della protezione delle risorse a lui affidate e ha il dovere di informare tempestivamente le funzioni preposte di eventuali minacce o eventi dannosi per l'azienda.

Quando si utilizzano attrezzature e risorse aziendali (tra cui, ad es., telefono, computer, internet e altri mezzi informatici), occorre attenersi alle linee guida interne, così come ad altre policy e regolamentazioni dettate da NKD o adottate dal gruppo di appartenenza. Non è ammesso alcun utilizzo di beni aziendali per scopi privati, se non nella misura in cui è ammesso nelle linee guida e regolamentazioni sopra citate.

NKD si riserva il diritto di impedire utilizzi distorti dei propri beni e infrastrutture attraverso l'impiego di sistemi contabili, di *reporting* di controllo finanziario e di analisi e prevenzione dei rischi, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti (legge sulla privacy, statuto dei lavoratori ecc.).

Per quanto riguarda le applicazioni informatiche, ogni collaboratore è tenuto a:

- adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici;
- non inviare messaggi di posta elettronica o attraverso servizi di messaggistica minatori e ingiuriosi;
- non ricorrere a linguaggio di basso livello;
- non esprimere commenti inappropriati che possano recare offesa alla persona e/o danno all'immagine aziendale;
- non navigare su siti internet con contenuti indecorosi e offensivi.

1.12 Diligenza e accuratezza nell'esecuzione dei compiti e dei contratti

I contratti e gli incarichi di lavoro devono essere eseguiti secondo buona fede e diligenza in osservanza a quanto stabilito dalle parti. NKD si impegna a non sfruttare condizioni di ignoranza o di incapacità delle proprie controparti.

Chiunque operi in nome e per conto di NKD deve evitare di approfittare di lacune contrattuali, o di eventi imprevisi, per rinegoziare il contratto al solo scopo di sfruttare la posizione di dipendenza o di debolezza nella quale l'interlocutore si sia venuto a trovare. Nelle negoziazioni svolte da e per conto di NKD, viene sempre tenuto in considerazione il bilanciamento degli interessi contrattuali.

In particolare, nella gestione e nella rinegoziazione dei rapporti contrattuali, NKD e coloro che agiscono in nome e per conto di quest'ultima, si impegnano ad agire in ossequio a quanto previsto dalle procedure interne e dalle policy di gruppo vigenti.

1.13 Concorrenza leale

NKD rispetta i principi in materia di libera concorrenza impedendo che siano posti in essere comportamenti, anche solo potenziali, di concorrenza sleale. Ciò si traduce nel concreto impegno ad astenersi da comportamenti collusivi, predatori e di abuso di posizione dominante.

NKD determina altresì l'indirizzo della propria attività in modo che non siano lesi i legittimi interessi delle altre aziende, con particolare riguardo all'immagine ed ai servizi resi dalle concorrenti.

Fusioni, joint ventures, acquisizioni di rami d'azienda ed ogni altra forma di concentrazione dovranno essere preventivamente notificate e/o sottoposte al vaglio delle autorità competenti, in ambito locale ed internazionale, ogniqualvolta ciò sia previsto dalle disposizioni legislative vigenti e applicabili.

Le politiche di sconto intraprese dalla Società non dovranno perseguire finalità illecite ovvero intenti slealmente concorrenziali o ancora obiettivi che comportino effetti distorsivi, restrittivi o limitativi della concorrenza.

1.14 Equità dell'autorità

Nella sottoscrizione e gestione di rapporti contrattuali che implicano l'instaurazione di relazioni gerarchiche – in special modo, con i collaboratori – NKD si impegna a non sfruttare eventuali posizioni di soggezione in cui la propria controparte si venga a trovare nei normali rapporti con l'Azienda. In particolare, NKD garantisce che l'autorità non si trasformi in esercizio del potere lesivo della dignità e dell'autonomia del collaboratore, in modo che le scelte di organizzazione del lavoro salvaguardino il valore dei collaboratori.

1.15 Trasparenza contabile

NKD persegue la propria missione assicurando, nel contempo, la piena trasparenza delle scelte imprenditoriali effettuate ed offrendo ai propri soci e ai soggetti deputati al controllo della

Società tutti i dati e gli elementi conoscitivi necessari e/o rilevanti ai fini della più corretta informazione contabile e societaria.

1.16 Sicurezza e salute

NKD si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori; inoltre, opera per preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché l'interesse degli altri *stakeholder*.

A tal fine, una capillare struttura interna, attenta all'evoluzione degli scenari di riferimento e al conseguente mutamento dei rischi, realizza interventi di natura tecnica e organizzativa, attraverso:

- l'introduzione di un sistema integrato di gestione dei rischi e della sicurezza;
- una continua analisi del rischio e della criticità dei processi e delle risorse da proteggere;
- una valutazione, in ossequio alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dei rischi che non possono essere evitati unitamente all'elaborazione di un documento di valutazione dei rischi il più chiaro e completo possibile;
- una programmazione della prevenzione, che miri ad un complesso coerente in cui siano contemplati l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- eliminazione dei rischi alla fonte (ad esempio, attraverso la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che lo è il meno possibile, in considerazione dell'evoluzione della tecnica e del quadro normativo di riferimento);
- l'adozione delle migliori tecnologie economicamente accessibili finalizzate alla minimizzazione e prevenzione dei rischi;
- il riconoscimento della priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- il controllo e l'aggiornamento delle metodologie di lavoro, unitamente all'impegno a ridurre gli effetti dannosi del lavoro monotono e ripetitivo;
- l'apporto di interventi formativi e di comunicazione volti ad impartire adeguate istruzioni ai lavoratori in materia di sicurezza all'interno di ogni ufficio, filiale, punto vendita.

1.17 Tutela ambientale

L'ambiente è un bene primario che NKD s'impegna a salvaguardare; a tal fine, la Società programma le proprie attività ricercando un equilibrio tra iniziative economiche e imprescindibili esigenze ambientali, in considerazione dei diritti delle generazioni future.

I principi di sicurezza ambientale, salute e sicurezza sul luogo di lavoro dovranno essere, in particolare, osservati nella gestione, produzione e smaltimento – anche tramite aziende terze specializzate – di prodotti e imballaggi potenzialmente pericolosi o nocivi per l'ambiente, soprattutto durante la consegna, il carico, lo scarico, il deposito.

I rifiuti dovranno essere gestiti sulla base delle previsioni di legge ed ogni costruzione o attività dovrà essere preventivamente autorizzato dalle autorità locali, qualora previsto dalla legge.

Qualora, per lo smaltimento dei rifiuti, si ricorra a terzi, occorre assicurare e documentare che questi ultimi agiscano in conformità con le pertinenti disposizioni di legge nonché con i requisiti posti dall'azienda stessa.

2 I DOVERI DEI VERTICI AZIENDALI

I vertici aziendali pongono in posizione di centralità l'ottemperanza alle regole, il rispetto dei lavoratori, della salute e sicurezza sul lavoro e dell'ambiente. Il consiglio di amministrazione, in particolare, si impegna ad amministrare economicamente ed eticamente l'azienda in maniera responsabile.

I membri del consiglio di amministrazione, il Responsabile Vendite, il Responsabile espansione Sud Europa e il Responsabile Amministrativo sono tenuti a collaborare e a condividere gli obiettivi strategico-operativi di NKD, in cui i diversi ruoli di gestione, coordinamento, indirizzo e controllo sono in equilibrio.

E' onere di ogni soggetto in posizione apicale l'individuazione delle situazioni di conflitto d'interesse, di incompatibilità di funzioni, incarichi e posizioni all'esterno così come all'interno della società.

E', altresì, specifico dovere dei direttori generali e di ciascun consigliere e del sindaco valutare e provvedere con attenzione e rigore a dette situazioni, al fine di garantire un rapporto trasparente e proficuo dell'azienda nei confronti dei soggetti coinvolti nelle attività, delle istituzioni, e dei clienti.

E' dovere degli organi sociali tenere un comportamento caratterizzato da:

- forte ed attiva consapevolezza nell'assunzione del ruolo;
- onestà, integrità e lealtà nei riguardi dell'azienda;
- responsabilità nei confronti dell'azienda.

Sono manifestazioni concrete delle enunciazioni di principio sopra elencate condividere gli obiettivi, partecipare attivamente ed assiduamente all'azione aziendale, difendere e promuovere gli interessi aziendali, esprimere liberamente le proprie critiche alle proposte, al fine di garantire un fattivo e incisivo contributo personale allo sviluppo dell'azienda.

L'assunzione di posizioni discordanti e il rilievo di criticità non devono nuocere ad una amministrazione responsabile e non devono minare l'immagine, la credibilità ed il posizionamento che l'azienda ha sul mercato.

Nei rapporti con i media, nel rilasciare interviste, dichiarazioni ed in ogni intervento pubblico, i soggetti in posizione apicale di NKD si comporteranno con buona fede e correttezza, si cureranno di non danneggiare l'immagine dell'azienda e ne promuoveranno e tuteleranno gli interessi.

Osserveranno, altresì, l'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni, di cui sono a conoscenza, afferenti l'azienda od i soggetti che con essa operano.

3 CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON I COLLABORATORI

3.1 Valore delle risorse umane

NKD tutela e promuove il valore delle risorse umane allo scopo di migliorare e accrescere il patrimonio delle competenze possedute da ciascun collaboratore e aumentare la responsabilizzazione di questi ultimi nella gestione delle attività aziendali.

NKD considera altresì primari i valori della meritocrazia, della correttezza e della diligenza nello svolgimento dell'attività lavorativa.

3.2 Lavoro infantile

NKD non utilizza e non sostiene l'utilizzo del lavoro infantile, facendo proprio il contenuto della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia, nonché della Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sulle Forme Peggiori di Lavoro Minorile.

3.3 Selezione del personale

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a quelli attesi e alle esigenze aziendali, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati. Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale nonché alla prevenzione delle

fattispecie rilevanti previste dal Modello, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

L'Ufficio Personale e il Responsabile Amministrazione, nei limiti delle informazioni disponibili, adottano opportune misure per evitare favoritismi, nepotismi, o forme di clientelismo nelle fasi di selezione e assunzione (per esempio, evitando che il selezionatore sia legato da vincoli di parentela con il candidato).

3.4 Costituzione del rapporto di lavoro

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro; non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare o di "lavoro nero". E' vietato stipulare accordi contrattuali di "sola manodopera" e programmi di falso apprendistato volti ad evitare l'adempimento degli obblighi aziendali nei confronti del personale, in base alla legislazione vigente in materia di lavoro e di sicurezza sociale.

Alla costituzione del rapporto di lavoro, ogni collaboratore riceve accurate informazioni relative a:

- caratteristiche della funzione e delle mansioni da svolgere;
- elementi normativi e retributivi, come regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
- norme e procedure da adottare al fine di evitare i possibili rischi per la salute associati all'attività lavorativa;
- norme e procedure interne adottate al fine di prevenire ed evitare comportamenti in contrasto con il presente Codice Etico.

Tali informazioni sono presentate al collaboratore in modo che l'accettazione dell'incarico sia basata su un'effettiva comprensione.

NKD si astiene da intrattenere rapporti di lavoro con persone straniere prive di permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno sia considerato invalido, irregolare o inefficace in forza di qualsiasi legge vigente e applicabile. NKD si astiene altresì dall'intrattenere rapporti con società di lavoro interinale che non siano in grado di assicurare che i propri dipendenti siano dotati di regolare permesso di soggiorno.

3.5 Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva

NKD rispetta il diritto di tutto il personale di formare ed aderire a sindacati di loro scelta così come rispetta il diritto dei lavoratori alla contrattazione collettiva. E' inoltre garantito che i rappresentanti del personale non siano soggetti a discriminazione e che tali rappresentanti possano comunicare coi propri iscritti nel luogo di lavoro.

3.6 Gestione del personale

NKD evita qualsiasi forma di discriminazione nella selezione, assunzione, formazione, promozione, retribuzione del personale dipendente.

In particolare, nella gestione del rapporto di lavoro, NKD non interferisce con l'esercizio del diritto del personale di seguire principi o pratiche, o di soddisfare bisogni connessi a razza, ceto, origine nazionale, religione, invalidità, sesso, orientamento sessuale, appartenenza sindacale o affiliazione politica.

NKD promuove l'inserimento dei giovani e delle donne nell'azienda vigilando che sia loro riservata parità di trattamento.

Nell'ambito dei processi di gestione e sviluppo del personale, così come in fase di selezione, le decisioni sono basate sulla corrispondenza tra profili attesi e profili posseduti dai collaboratori (per esempio, in caso di promozione o trasferimento) e/o su considerazioni di merito (per esempio, assegnazione degli incentivi in base ai risultati raggiunti).

L'accesso a ruoli e incarichi è anch'esso stabilito in considerazione delle competenze e delle capacità; inoltre, compatibilmente con l'efficienza generale del lavoro, sono favorite quelle flessibilità nell'organizzazione del lavoro che agevolano la gestione dello stato di maternità e in generale della cura dei figli.

La valutazione dei collaboratori è effettuata in maniera allargata, coinvolgendo i responsabili, la funzione personale e, per quanto possibile, i soggetti che sono entrati in relazione con il valutato.

Nei limiti delle informazioni disponibili e della tutela della privacy, la funzione personale opera per impedire forme di nepotismo (per esempio, escludendo rapporti di dipendenza gerarchica tra collaboratori legati da vincoli di parentela).

E' vietata l'applicazione di procedure disciplinari nei confronti dei dipendenti se non nel rispetto del Codice Disciplinare interno ed il CCNL.

L'orario di lavoro e la retribuzione sono regolamentati dalle leggi applicabili e dai CCNL. E' vietata qualsiasi forma di gestione del rapporto di lavoro al di fuori di quanto regolamentato dalle leggi e dai CCNL applicabili.

3.7 Diffusione delle politiche del personale

Le politiche di gestione del personale e di responsabilità sociale sono rese disponibili a tutti i collaboratori attraverso gli strumenti di comunicazione aziendale.

3.8 Formazione e addestramento

NKD fornisce al personale tutti i mezzi necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa e garantisce loro l'informazione necessaria ad accrescere la consapevolezza dei propri ruoli anche in relazione all'importanza delle attività che svolgono ed alla *mission* aziendale

In particolare, NKD investe nella crescita professionale dei propri dipendenti ed assicura loro costante formazione e addestramento, nonché un'analisi dei relativi risultati al fine di valutare al meglio le esigenze future.

3.9 Valorizzazione e formazione delle risorse

I responsabili utilizzano e valorizzano pienamente tutte le professionalità presenti nella struttura mediante l'attivazione delle leve disponibili per favorire lo sviluppo e la crescita dei propri collaboratori (per esempio, *job rotation*, affiancamenti a personale esperto, esperienze finalizzate alla copertura di incarichi di maggiore responsabilità).

Particolare importanza riveste la possibilità per ognuno di migliorare le proprie competenze anche attraverso una formazione mirata.

3.10 Gestione del tempo di lavoro dei collaboratori

Ogni responsabile è tenuto a valorizzare il tempo di lavoro dei collaboratori, richiedendo prestazioni coerenti con l'esercizio delle loro mansioni e con i piani di organizzazione del lavoro.

Costituisce abuso della posizione di autorità richiedere, come atto dovuto al superiore gerarchico, prestazioni, favori personali o qualunque comportamento che configuri una violazione del presente codice etico. E' vietato richiedere prestazioni straordinarie al di fuori degli accordi e dei contratti.

3.11 Coinvolgimento dei collaboratori

È assicurato il coinvolgimento dei collaboratori nello svolgimento del lavoro, anche prevedendo momenti di partecipazione a discussioni e decisioni funzionali alla realizzazione degli obiettivi aziendali.

Il collaboratore deve partecipare a tali momenti con spirito di collaborazione e indipendenza di giudizio.

3.12 Intervento sull'organizzazione del lavoro

Nel caso di riorganizzazione del lavoro, è salvaguardato il valore delle risorse umane prevedendo, ove necessario, azioni di formazione e/o di riqualificazione professionale.

NKD si attiene, perciò, ai seguenti criteri:

- gli oneri delle riorganizzazioni del lavoro devono essere distribuiti il più uniformemente possibile tra tutti i collaboratori, coerentemente con l'esercizio efficace ed efficiente dell'attività d'impresa;
- in caso di eventi nuovi o imprevisti, che devono essere comunque esplicitati, il collaboratore può essere assegnato a incarichi diversi rispetto a quelli svolti in precedenza, avendo cura di salvaguardare le sue competenze professionali.

3.13 Doveri dei collaboratori

Il collaboratore deve agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi sottoscritti nel contratto di lavoro e quanto previsto dal Codice Etico, assicurando le prestazioni richieste nel rispetto delle leggi e dei regolamenti. In particolare, i collaboratori di NKD sono tenuti a:

- comportarsi professionalmente nei confronti di NKD;
- tutelare l'interesse dell'azienda in ogni sua forma, nella consapevolezza che ciò equivale a tutelare i propri interessi;
- utilizzare razionalmente i mezzi messi a disposizione dall'azienda a fini lavorativi, limitandone l'uso personale allo stretto soddisfacimento delle esigenze produttive;
- utilizzare i mezzi a disposizione rispettandone la destinazione d'uso, avendo altresì cura del loro buon funzionamento e della loro manutenzione ordinaria;
- esercitare l'attività lavorativa ispirandosi a principi di trasparenza, correttezza, onestà e professionalità sia all'interno che all'esterno dell'azienda;
- adempiere alle direttive impartite dai superiori con responsabilità ed adeguata consapevolezza del proprio ruolo;
- in caso di grave divergenza di opinione, procedere ad una motivata contestazione scritta: in caso di mancato accoglimento della predetta contestazione, attenersi alla direttiva impartita eccezion fatta per il caso di manifesta illegittimità e contrarietà alle disposizioni del presente Codice;

- rapportarsi con i colleghi secondo i principi minimi di civile convivenza, cooperazione e collaborazione nel perseguimento degli obiettivi comuni aziendali;
- segnalare eventuali violazioni di leggi, del presente Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, poste in essere in ambito aziendale, all'Organismo di Vigilanza;
- rivolgere all'attenzione dei soggetti responsabili o dei loro superiori e all'Organismo di Vigilanza eventuali osservazioni in merito a presunte irregolarità rilevate in materia contabile.

7. CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI ESTERNE

7.1 Relazioni con i clienti

Lo stile di comportamento di NKD nei confronti della clientela è improntato alla disponibilità, al rispetto e alla cortesia, nell'ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità. Inoltre, NKD si impegna a limitare gli adempimenti richiesti ai propri clienti e ad adottare procedure semplificate, sicure e, quando possibile, informatizzate.

NKD s'impegna a garantire adeguati standard di qualità dei prodotti offerti sulla base di livelli predefiniti e a monitorare periodicamente la qualità offerta e la qualità percepita.

7.2 I contratti e le comunicazioni ai clienti

I contratti e le comunicazioni ai clienti di NKD (compresi i messaggi pubblicitari) devono essere:

- chiari e semplici, formulati con un linguaggio il più possibile vicino a quello normalmente adoperato dagli interlocutori;
- conformi alle normative vigenti, senza ricorrere a pratiche elusive o comunque scorrette (quali, per esempio, l'inserimento di clausole vessatorie);
- in tutti i casi in cui i clienti siano consumatori, conformi alle disposizioni di legge vigenti e applicabili in materia di tutela del consumatore;
- completi, così da non trascurare alcun elemento rilevante ai fini della decisione del cliente.

Scopi e destinatari delle comunicazioni determinano, di volta in volta, la scelta dei canali di contatto (telefono, riviste, e-mail) più idonei alla trasmissione dei contenuti senza avvalersi di

eccessive pressioni e sollecitazioni, e impegnandosi a non utilizzare strumenti pubblicitari ingannevoli o non veritieri.

Tutti i destinatari del Modello Organizzativo e del Codice Etico devono astenersi dal porre in essere condotte o concludere accordi che possano integrare intese restrittive della concorrenza.

7.3 Relazioni con i fornitori

NKD seleziona i propri fornitori sulla base di criteri il cui standard sia elevato. Tra questi, primaria importanza è assegnata a:

- prezzo;
- qualità;
- affidabilità;
- livello tecnologico;
- adeguatezza dei prodotti e/o servizi;
- esistenza di un rapporto di lunga durata senza particolari problemi;
- possesso, da parte del fornitore, di un sistema di qualità certificato.

La selezione dei fornitori viene altresì effettuata nel rispetto delle procedure interne adottate da NKD.

Nell'ambito delle relazioni con i fornitori, i dipendenti sono tenuti:

- ad agire nel rispetto della normativa vigente;
- a non operare discriminazioni tra i fornitori e a non cercare di sfruttare posizioni di forza nei rapporti con questi ultimi;
- ad operare secondo i principi della trasparenza, dell'efficienza e secondo le regole della cortesia;
- a rispettare gli obblighi assunti, onorandone tanto gli impegni quanto le scadenze;
- a non accettare doni, beni od altre utilità suscettibili di valutazione economica, ad eccezione di omaggi occasionali e di modico valore, di regali pubblicitari e atti di cortesia commerciale provenienti da fornitori o altri partner commerciali con i quali si

intrattengono o possono intrattenersi rapporti connessi all'espletamento del proprio rapporto di lavoro presso la società.

La corresponsione e accettazione dei doni e delle utilità testé menzionate è ammessa, previa autorizzazione di NKD, a condizione che la natura degli stessi sia tale da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere, in nessun caso, interpretata, da un osservatore terzo ed imparziale, come volta all'ottenimento di vantaggi e favori in modo improprio.

7.4 Relazioni con i pubblici funzionari

Ai fini del presente Codice Etico, per pubblici funzionari si intendono: pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio ovvero organi, rappresentanti, mandatari, esponenti, membri, dipendenti, consulenti, incaricati di pubbliche funzioni o servizi di organismi di vigilanza o di pubbliche amministrazioni, di pubbliche istituzioni o di enti pubblici a livello nazionale ed internazionale.

I vertici aziendali, e i collaboratori in nessun caso devono promettere o versare somme o promettere o concedere beni in natura od altri benefici a pubblici funzionari anche a titolo personale con la finalità di promuovere o favorire interessi dell'azienda.

Qualora il pubblico funzionario dovesse esercitare illecite pressioni al fine di conseguire denaro o altri beni da parte di collaboratori di NKD, questi ultimi dovranno riferirlo immediatamente all'Organismo di Vigilanza nelle modalità specificate nel Modello.

Vige altresì lo specifico divieto di compiere qualsiasi atto di cortesia o di ospitalità o di offrire qualsivoglia omaggio, se non di modico valore ed espressamente autorizzato in ossequio alle procedure vigenti in NKD o previste dal Modello Organizzativo di Gestione e Controllo, che possa essere interpretato come idoneo ad acquisire vantaggi illeciti o indebiti da parte del pubblico funzionario.

In modo particolare, i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere improntati a chiarezza, trasparenza e professionalità; al riconoscimento dei rispettivi ruoli e strutture organizzative, alla regolamentazione applicabile.

I medesimi principi vigono per i soggetti terzi che intrattengano rapporti con pubblici funzionari in nome e per conto di NKD in Italia o all'estero.

7.5 Rapporti economici con partiti, organizzazioni sindacali e associazioni

NKD non eroga contributi a organizzazioni con le quali può ravvisarsi un conflitto di interessi.

8. VALIDITÀ E APPLICAZIONE DEL CODICE

Il presente Codice Etico costituisce parte integrante ed essenziale del Modello Organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001 adottato da NKD.

Il rispetto e l'osservanza delle norme del Codice Etico è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2104 e 2106 del Codice Civile.

La violazione delle disposizioni del Codice Etico e dei Protocolli di controllo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D. Lgs. 231/2001 da parte del personale di NKD costituirà inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, nel rispetto delle procedure stabilite dallo Statuto dei Lavoratori con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro, e potrà essere, altresì, causa di richieste di risarcimento del danno.

8.1 Organi responsabili

All'Organismo di Vigilanza istituito in seno a NKD sono demandati i seguenti compiti:

- verificare l'applicazione e il rispetto del Codice Etico attraverso l'attività di *ethical auditing*, che consiste nell'accertare e promuovere il miglioramento continuo dell'etica nell'ambito della Società attraverso un'analisi e una valutazione dei processi di controllo dei rischi etici;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Codice Etico;
- garantire lo sviluppo delle attività di comunicazione e formazione etica;
- analizzare le proposte di revisione delle politiche e delle procedure aziendali con significativi impatti sull'etica aziendale, e predisporre le ipotesi di soluzione da sottoporre alla valutazione dell'organo amministrativo;
- ricevere e analizzare le segnalazioni di violazione del Codice Etico.

8.2 Revisione del Codice Etico

Le disposizioni di legge e le norme di comportamento possono essere soggette a variazioni. Il Codice di Etico di NKD viene valutato regolarmente alla luce del quadro normativo e dell'assetto organizzativo della Società e, ove necessario, aggiornato e integrato. Tutti i dipendenti sono invitati ad apportare il proprio contributo per continuare a sviluppare il presente Codice di Etico.

Allegato 1 – Elenco dei reati presupposto alla data del 23 settembre 2019

- ❖ *Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D. Lgs. n. 231/01)*
 - *Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.)*
 - *Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.)*
 - *Concussione (art. 317 c.p.)*
 - *Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)*
 - *Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)*
 - *Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)*
 - *Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)*
 - *Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)*
 - *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)*
 - *Pene per il corruttore (art.321 c.p.)*
 - *Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)*
 - *Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)*
 - *Traffico di influenze illecite (art. 346bis c.p.)*
 - *Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.)*
 - *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)*
 - *Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)*

❖ *Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis D. Lgs. n. 231/01)*

- *Documenti informatici [Falsità in atti - riguardante un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria] (art. 491 bis c.p.)*
- *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)*
- *Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)*
- *Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)*
- *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)*
- *Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)*
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)*
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)*
- *Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 quater c.p.);*
- *Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)*
- *Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)*

❖ *Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D. Lgs. n. 231/01)*

- *Associazione per delinquere (art. 416, sesto comma, c.p.)*
- *Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416 bis c.p.)*
- *Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)*
- *Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)*
- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9*

ottobre 1990)

- *Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5) del codice di procedura penale)*

❖ *Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis D. Lgs. n. 231/01)*

- *Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)*
- *Alterazione di monete (art. 454 c.p.)*
- *Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)*
- *Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)*
- *Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto e detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)*
- *Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)*
- *Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)*
- *Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)*
- *Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)*
- *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)*

❖ *Delitti contro l'Industria e il commercio (art. 25 bis 1. D. Lgs. n. 231/01)*

- *Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)*
- *Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)*
- *Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)*
- *Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)*

- *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)*
- *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)*
- *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)*
- *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)*

❖ *Reati societari (art. 25 ter D. Lgs. n. 231/01)*

- *False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)*
- *False comunicazioni sociali di lieve entità (art. 2621bis c.c.)*
- *False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)*
- *Impedito controllo (art. 2625 c.c.)*
- *Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)*
- *Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)*
- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)*
- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)*
- *Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)*
- *Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.)*
- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)*
- *Corruzione tra privati (Art. 2635 c. 3 c.c.)*
- *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635bis c.c.)*
- *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)*
- *Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)*
- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)*

❖ *Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale (art. 25 quater D. Lgs. n. 231/01)*

- *Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);*
- *Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);*
- *Delitti, diversi da quelli sopra indicati, che "siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".*

❖ *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater. 1 D. Lgs. n. 231/01)*

❖ *Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies D. Lgs. n. 231/01)*

- *Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.)*
- *Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)*
- *Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)*
- *Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)*
- *Pornografia virtuale (art. 600-quater.1.)*
- *Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)*
- *Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.)*
- *Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.)*
- *Intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro (603bis c.p.)*
- *Adescamento di minorenni (609 undecies c.p.)*

❖ *Abusi di mercato (art. 25 sexies D. Lgs. n. 231/01)*

- *Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF e art. 187 quinquies TUF)*
- *Manipolazione del mercato (art. 185 TUF e art. 187 ter TUF)*

❖ *Reati transnazionali (L. 146 del 16 marzo 2006)*

- *Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)*
- *Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)*
- *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 291 quater del D.p.r. n. 43/1973)*
- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74, Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990)*
- *Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)*
- *Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)*
- *Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3 bis, 3-ter e 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)*
- *Intralcio alla giustizia: nella forma dell'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria e del favoreggiamento personale (artt. 377-bis e 378 c.p.)*

❖ *Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies D. Lgs. 231/01)*

- *Omicidio colposo (art. 589 c.p.)*
- *Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)*

❖ *Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies D. Lgs. 231/01)*

- *Ricettazione (art. 648 c.p.)*
- *Riciclaggio (art. 648bis c.p.)*
- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648ter c.p.)*
- *Autoriciclaggio (648ter1 c.p.)*

❖ *Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D. Lgs. n. 231/01)*

- *Delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633*

❖ *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies D. Lgs. n. 231/01)*

❖ *Reati ambientali (art. 25-undecies D. Lgs. n. 231/01)*

- *Inquinamento ambientale (art. 452bis c.p.)*
- *Disastro ambientale (art. 452quater c.p.)*
- *Delitti colposi contro l'ambiente – inquinamento e disastro ambientale (452quinquies c.p.)*
- *Circostanze aggravanti – per le ipotesi associative 416bis c.p. (art. 452octies c.p.)*
- *Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (452 sexies)*
- *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 c.p.)*
- *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (733bis c.p.)*
- *Commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I, ed allegato C, parte 1 - Commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I e III, ed allegato C, parte 2 - Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (Legge 150/1992)*
- *Norme in materia penale - scarichi di acque reflue industriali (art. 137, Legge n. 152/2006)*
- *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, Legge n. 152/2006)*
- *Bonifica dei siti (art. 257, Legge n. 152/2006)*

- *Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, Legge 152/2006)*
- *Traffico illecito di rifiuti (art. 259, Legge 152/2006)*
- *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, Legge 152/2006)*
- *Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260bis, Legge 152/2006)*
- *Sanzioni – emissioni (art. 279, Legge n. 152/2006)*
- *Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3, Legge n. 549/1993)*
- *Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni - Inquinamento colposo (art. 9, co. 1, D.lgs. 202/2007)*
- *Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni - Inquinamento doloso/inquinamento colposo (art. 8, co. 1 e art. 9, co. 2, D.lgs. 202/2007)*
- *Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni - Inquinamento doloso (art. 8, co. 2, D.lgs. 202/2007)*

- ❖ *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D. Lgs. n. 231/01)*
 - *Delitto di cui all'articolo 12, comma 3, 3bis e 3ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*
 - *Delitto di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*
 - *Delitto di cui all'articolo 22, comma 12 bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.*

❖ *Razzismo e xenofobia*

- *Art. 3, co. 3bis, Legge 644/1974 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione*

razziale, New York il 7 marzo 1966)

❖ *Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*

- *Frode in competizioni sportive (art. 1, Legge 401/1989)*
- *Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, Legge 401/1989)*

❖ *Reati tributari*

- *Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- *Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- *Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- *Delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- *Delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- *Delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- *Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*
- *Delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
- *Delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- *Delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

❖ *Reati di contrabbando*

- *Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43);*
- *Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43);*
- *Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43);*
- *Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43);*
- *Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43);*
- *Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43);*
- *Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43);*
- *Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43);*
- *Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43);*
- *Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43);*
- *Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43);*
- *Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43);*
- *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43);*
- *Altri casi di contrabbando (art. 292 Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43);*

Allegato 2 – Documento di mappatura dei rischi

Si veda allegato cartaceo.

Allegato 3 – Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008

Si veda allegato cartaceo.

Allegato 4 – Organigramma della Società aggiornato

Si veda allegato cartaceo.

Allegato 5 – Procedura di denuncia e segnalazioni all’O.d.V. - Whistleblowing

1. Il manager, dipendente, collaboratore o partner contrattuale che intenda effettuare una segnalazione di violazione (o presunta violazione) del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo adottato da NKD ovvero denunciare una qualunque circostanza o condotta che potrebbe preludere alla commissione di un illecito dovrà provvedervi, contattando l’O.d.V. via e-mail (e/o telefonicamente).
2. Il dipendente - a sua discrezione - potrà eventualmente trasmettere la denuncia segnalazione, per conoscenza, al proprio diretto superiore.
3. I consulenti, i collaboratori ed i partner commerciali, per quanto riguarda l’attività svolta con NKD, effettueranno la segnalazione direttamente all’Organismo della Società.

L’O.d.V. valuterà le segnalazioni ricevute, ascoltando eventualmente l’autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto l’eventuale rifiuto di procedere ad una indagine. Gli eventuali provvedimenti conseguenti saranno applicati in conformità a quanto previsto dal Modello Organizzativo in merito al sistema disciplinare.

4. Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l’O.d.V., è stato istituito un “canale informativo dedicato”.
5. Le segnalazioni potranno, infatti, essere trasmesse all’O.d.V. al seguente indirizzo di posta elettronica:

Via e-mail: odv@nkd.it

Ciascun Destinatario del Modello potrà altresì contattare l’O.d.V. al seguente numero di telefono:

Telefono: [•]

Le segnalazioni non potranno essere anonime, tuttavia l’O.d.V. agirà in modo da garantire coloro che effettueranno segnalazioni in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed, in ogni caso, sarà assicurata la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.

6. Eventuali casi di ritorsione o di violenza privata o di discriminazione posti in essere contro un dipendente, da parte di altro, colpito da sanzione disciplinare per un fatto dallo stesso segnalato alla società attraverso la procedura di segnalazione sin qui descritta, comporterà l’esercizio di azione disciplinare contro l’autore della ritorsione o violenza privata o discriminazione e sarà punita con le sanzioni previste dal sistema sanzionatorio del presente Modello Organizzativo.

Allegato 6 – Procedura di selezione e assunzione del Personale

1. Il reparto Espansione comunica agli altri reparti che in una data verrà aperta una nuova filiale. Il reparto Vendite inizia a cercare il personale che dovrà essere assunto 2/3 settimane prima dell'apertura della filiale. Vengono sempre assunti due dipendenti per ogni nuova filiale.
2. Il reparto Vendite pubblica tramite cartellonistica, sito internet e giornalino bisettimanale la ricerca del personale.
3. I *curricula vitae* inviati vengono trasmessi al responsabile di area (della zona dove sarà aperta la nuova filiale).
4. Il responsabile di area conduce un primo colloquio con i candidati selezionati tra i *curricula* ricevuti.
5. Il direttore Vendite e il responsabile di area si consultano e decidono chi assumere tra i candidati e lo comunicano all'ufficio personale.
6. L'Ufficio personale contatta il candidato designato e recupera i dati necessari per redigere il contratto (tra cui il certificato dei carichi pendenti). Esegue un controllo sommario del profilo pubblico (se presente) del candidato anche attraverso i social media e sottopone il contratto al Responsabile Vendite ed al Responsabile Commerciale per la sottoscrizione.
7. Per candidati dei dipartimenti Espansione, Amministrazione (Contabilità e Ufficio Personale) o delle Vendite (non per le filiali) i colloqui vengono condotti dal relativo responsabile e il contratto viene sottoscritto dal responsabile del dipartimento interessato e del Responsabile Commerciale.

Allegato 7 – Protocollo pagamenti

1. La richiesta di un pagamento viene trasmessa da uno dei 3 dipartimenti (espansione, vendite o amministrazione) alla figura che si occupa del controllo dei pagamenti.
2. Il reparto Espansione servizio interno controlla i pagamenti relativi a:
 - a. Canoni di affitto e di locazione;
 - b. Spese condominiali;
 - c. Imposta di registro per locazioni;
 - d. Utenze delle filiali (elettricità, gas, acqua);
 - e. Costi manutenzione mezzi antincendio;
 - f. Costi manutenzione impianti condizionamento;
 - g. Fatture dei fornitori dell'Espansione;Il reparto Segreteria controlla i pagamenti relativi a:
 - h. cancelleria;
 - i. trasporti/spedizioni;
 - j. costi pubblicità/volantinaggi;
 - k. telefonia Fastweb;
 - l. fornitori dell'Amministrazione;Il responsabili di area si occupano controllare i pagamenti relativi a:
 - m. fornitori delle Vendite;La società controllante (Austria) controlla i costi relativi a:
 - n. fatture relative ad alcuni tipi di merce che vengono venduti da aziende terze rispetto al gruppo (ad es. Stoker, bigiotteria, ecc.)
 - o. On-line Shop,
 - p. IT (ricambio monitor, PC, ecc.)
 - q. Una parte della telefonia per i servizi Telecom.
3. L'Ufficio Personale controlla i costi relativi al rimborso spese (vitto, alloggio, carburante, altro) di Espansione servizio esterno, responsabili di area, direttore vendite che poi vengono vistate dal relativo responsabile di dipartimento. Le spese del direttore vendite vengono vistate dal responsabile amministrazione.
4. Il reparto incaricato vista la fattura insieme al responsabile amministrazione e la consegna alla reparto contabilità (le spese del responsabile amministrazione sono vistate dal reparto controlling AUT).
5. L'Ufficio contabilità inserisce il pagamento nell'elenco che settimanalmente viene inviato alla società controllante (Austria) con la prima autorizzazione del responsabile amministrazione alla banca per detti pagamenti.
6. L'AUT riceve l'elenco e da' la seconda autorizzazione al pagamento alla banca.

Allegato 8 – Procedura redazione e approvazione bilancio civilistico

Periodo	Ufficio	Attività
nov.-dic.	Revisione / Resp. di zona / Soc. esterna (supervision e Soc. di Revisione)	Nel periodo novembre/dicembre una società specializzata esterna, a cui è stato dato apposito mandato, con la supervisione dell'ufficio Revisione e dei vari responsabili di zona, svolge gli inventari nei vari punti vendita. La Società di Revisione supervisiona ad alcuni inventari per verificare l'attendibilità della conta.
nov.-dic.	Soc. di Revisione	Nello stesso periodo la Società di Revisione si occupa dell'attività di pre audit, cioè verifica infrannuale della contabilità/adempimenti, circolarizzazioni e pianifica attività di audit.
10 gennaio	Contabilità	Entro il 10 di gennaio l'ufficio Contabilità provvede alla chiusura del mese di gennaio ad esclusione degli ammortamenti, magazzino e tassazione, mentre per quanto riguarda gli accantonamenti, questi vengono inseriti solo come stima.
metà gennaio	Contabilità / Controlling / Personale	Entro la metà di gennaio vengono inseriti dalla contabilità gli accantonamenti definitivi forniti da: <ul style="list-style-type: none"> - Ufficio Personale: ferie, permessi, 14[^], TFR sulla base dei prospetti forniti dal consulente esterno. - Ufficio Controlling (se non forniti prima del 10 di gennaio): <ul style="list-style-type: none"> • spese condominiali, ICP, tassa sui rifiuti e imposta di registro determinati sulla base dei dati forniti dall'ufficio espansione; • % canone di affitto sul fatturato calcolata sulla base dei dati della contabilità; • utenze sulla base della contabilità e delle letture rilevate dai vari punti vendita. - Ufficio Controlling e Dott. Pircher: valutazione accantonamenti cause in corso, sulla base di quanto comunicato dai consulenti esterni, e valutazione delle rimanenze, i cui dati vengono in parte forniti dalla Germania e in parte elaborati dallo stesso ufficio. - Ufficio Contabilità: inserimento delle fatture da ricevere/note di accredito da ricevere sulla base delle fatture ricevute successivamente al 10 gennaio e predisposizione da parte della sig.ra Fraccaroli degli ammortamenti, verificati poi dallo studio commercialista. Vengono inoltre inserite le fatture di conguaglio Intercompany.
	OdV	L'OdV invia la propria relazione agli Amministratori.
fine gennaio	Contabilità / Commercialista	Sulla base di tutti i dati inseriti viene predisposto il primo bilancio di verifica che viene verificato dallo Studio Commercialista che poi comunica eventuali variazioni da apportare. Lo Studio provvede inoltre a redige il Bilancio CEE, Rendiconto Finanziario e relativa Nota Integrativa.

inizio / metà febbraio	<i>Soc. di Revisione e Commercialista</i>	Contestualmente, tra la fine di gennaio ed entro la metà di febbraio, i documenti vengono sottoposti al controllo della Società di Revisione che svolge le proprie verifiche.
		Anche in questo caso, le eventuali modifiche vengono apportate e viene redatto il Bilancio provvisorio, sulla base del quale lo Studio Commercialista predispone il calcolo delle imposte. Una volta pronto, anche questo viene rivisto dalla Società di Revisione che da il proprio benestare o fa apportare le modifiche necessarie.
	Società Controllante	Prima del rilascio delle varie relazioni, solitamente, viene richiesta alla Società Controllante la rinuncia ai termini sul deposito del Bilancio presso la sede sociale, in modo da approvare il bilancio entro la fine di febbraio.
metà febbraio	Amministratori / Sindaco Unico / Società di Revisione	Con la redazione definitiva del Bilancio CEE, Rendiconto Finanziario e relativa Nota Integrativa gli Amministratori provvedono a redigere la Relazione sulla Gestione e ad approvare, entro la metà di febbraio, il Fascicolo di Bilancio. Viene inoltre emessa la lettera di attestazione alla Società di Revisione al fine di ottenere l'emissione del loro giudizio.
		Il Sindaco Unico e la Società di Revisione, a loro volta, redigono le loro relazioni che vengono inserite nel fascicolo di Bilancio inviato poi alla Società Controllante.
	Società Controllante	Questa approva il Bilancio entro marzo.

Allegato 9 – Protocollo di incarico ai fornitori

1. Il responsabile amministrazione insieme il secondo amministratore ITA e il reparto controlling AUT predispongono la pianifica per tutte le spese annuali di NKD Italia S.r.l. comprensive dello sviluppo di nuove filiali.
2. Le spese e quindi gli incarichi ai fornitori devono rispettare per quanto possibile i parametri fissati nella pianifica.
3. La richiesta di un servizio o di un bene viene trasmesso da uno dei 3 dipartimenti (espansione, vendite o amministrazione) alla figura che si occupa di trovare i fornitori.
4. Il reparto Espansione servizio interno si occupa di cercare i fornitori per:
 - ✓ tutti i lavori ordinariamente legati all'apertura di una filiale;
 - ✓ i lavori straordinari di gestione di una filiale.
5. Il reparto Segreteria si occupa di cercare i fornitori per:
 - ✓ cancelleria;
 - ✓ telefonia.
6. Il responsabili di area si occupa di cercare i fornitori per i lavori ordinari di gestione della filiale (impianti idraulici, impianti elettrici, carpenteria).
7. Il reparto incaricato cerca diversi fornitori e chiede almeno 2 (solitamente 3) preventivi.
8. Il reparto espansione servizio interno predisporre un contratto per l'appalto di servizi o di fornitura di beni in cui, tra l'altro, si pattuisce che:
 - ✓ NKD non fornisce materiale,
 - ✓ NKD non fornisce personale;
 - ✓ Consegna DURC presupposto per il pagamento;
 - ✓ Pagamento solo tramite bonifico bancario;
 - ✓ Divieto di subappalto;
 - ✓ Manleva per responsabilità danni derivanti da appalto.
9. Il responsabile del reparto da cui proviene la richiesta del servizio o del bene insieme al responsabile amministrazione sottoscrivono l'ordine (se la richiesta è per l'amministrazione viene sottoscritto anche da un altro responsabile di dipartimento).

Allegato 10 – Procedura “RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”

L'apertura di una nuova filiale comporta la necessità di interfacciarsi con la P.A. (enti territoriali) per:

- ottenere una autorizzazione amministrativa per l'esercizio di commercio al dettaglio (talvolta sostituita con una SCIA).
- Ottenere l'autorizzazione ad esporre pubblicità (temporanea e permanente).
- Comunicazioni al Comune per tassa rifiuti.
- Comunicazioni all'Agenzia delle Entrate ed alla camera di commercio nuova sede locale.

1. L'ufficio Espansione Servizio Interno raccoglie i dati necessari alle diverse comunicazioni sopracitate e predispone la modulistica.

2. Le pratiche vengono sottoscritte digitalmente dal Responsabile Vendite e dal Responsabile Amministrazione.

3. L'ufficio espansione servizio interno trasmette all'ufficio contabilità le richieste di pagamento per oneri, diritti di segreteria, imposte e tasse.

Il controllo / ispezione da parte di organi di P.S. (G.d.F., Vigili Urbani, C.C., V.V.F.) il verbale del controllo viene trasmesso all'ufficio espansione servizio interno e al responsabile dell'amministrazione.

- Nel caso si tratti di un controllo attinente alla sicurezza sul lavoro viene trasmesso anche al direttore vendite (che ricopre la carica di RSPP interno).
- Nel caso di tratti di sanzione amministrativa relativa alla disciplina del commercio al dettaglio viene trasmesso anche al responsabile di area (competente rispetto alla filiale interessata dalla sanzione).

1. Il responsabile amministrativo (o il direttore vendite) consultandosi con l'ufficio espansione servizio interno decide quali iniziative prendere se necessario avvalendosi della consulenza di professionisti esterni.

Trasmissione corrispettivi:

1. ogni giorno le casse (non fiscali) trasmettono i corrispettivi ad un server della Germania.
2. L'ufficio contabilità importa i corrispettivi giornalmente nel programma di gestione della contabilità.
3. L'ufficio contabilità trasmette i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate secondo le scadenze previste dalla legge.

Allegato 11 - Protocollo cassa ufficio

L'ufficio NKD dispone di una cassa.

L'ufficio contabilità gestisce la cassa dell'ufficio.

Il Responsabile dell'Amministrazione comunica alla banca quanto verrà prelevato per ogni prelievo, comunicando l'informazione anche al secondo amministratore di NKD ITA e al responsabile amministrazione AUT.

L'ufficio contabilità preleva le somme concordate – ha la firma sul conto e può prelevare fino a Euro 1.000.

Quando un dipartimento necessita di effettuare acquisti o pagamenti cash (posta, marche da bollo, ecc.) chiede all'Ufficio Contabilità la somma necessaria, effettua il pagamento e restituisce la pazzza giustificativa del pagamento.

Tutte le pezze giustificative vengono raccolte e custodite dall'Ufficio Contabilità.

Allegato 12 - Protocollo controllo cassa

Descrizione:

- ogni filiale NKD dispone di un registratore di cassa (attualmente fiscale – è in corso la defiscalizzazione).
 - L'ufficio NKD dispone di una cassa.

 - Tutte le filiali devono ogni giorno versare gli incassi presso la banca di riferimento (unica eccezione alla regola è la filiale di Amelia che versa gli importi una volta a settimana).

 - Ogni dipendente è munito di badge, digitando il cui codice in cassa, viene registrato l'orario di lavoro e ogni operazione effettuata alla cassa.
1. Al momento del cambio turno tra due dipendenti di una filiale ed alla chiusura serale viene eseguito un controllo di cassa in cui vengono confrontati i valori effettivamente presenti in cassa e quelli registrati (vengono valorizzati nel conteggio anche i pagamenti eseguiti tramite carte di credito o POS).
 2. La cassa trasmette telematicamente ad un server le operazioni effettuate. Le chiusure di ogni giorno vengono controllate dall'Ufficio Contabilità.
 3. Dove si verifici una differenza (superiore ad Euro 10,00-), la cassa stampa automaticamente un documento sul quale la dipendente responsabile della cassa nel momento in cui si è verificato l'ammancio deve annotare eventuali giustificazioni e trasmetterlo all'Ufficio Contabilità. Se la spiegazione non è esaustiva, l'ufficio contabilità o il responsabile di area contattano la dipendente e chiedono ulteriori spiegazioni.
 4. Se la spiegazione non è sufficiente, l'ufficio contabilità informa il Direttore Vendite, il responsabile di area (competente per quella filiale) e l'Ufficio Espansione Servizio Interno (legale di azienda).
 5. Il Direttore Vendite consultandosi con il responsabile di area e con l'ufficio espansione servizio interno (circa i precedenti della dipendente), decide se dare inizio ad una procedura disciplinare.
 6. L'ufficio espansione servizio interno predispone una contestazione disciplinare avvalendosi, se necessario, della consulenza di un avvocato giuslavorista con cui NKD ha un contratto di consulenza.
 7. Nell'ipotesi in cui un dipendente o dirigente di NKD dovesse nutrire il sospetto che siano stati commessi degli illeciti, ne darà informazione all'OdV conformemente a quanto

previsto dalla procedura di denuncia di cui all'Allegato 5 [Procedura di denuncia e segnalazioni all'O.d.V.].

Allegato 13 - Protocollo pagamenti

1. La richiesta di un pagamento viene trasmessa da uno dei 3 dipartimenti (espansione, vendite o amministrazione) alla figura che si occupa del controllo dei pagamenti.
2. Il reparto Espansione servizio interno controlla i pagamenti relativi a:
 - a. Canoni di affitto e di locazione;
 - b. Spese condominiali;
 - c. Imposta di registro per locazioni;
 - d. Utenze delle filiali (elettricità, gas, acqua);
 - e. Costi manutenzione mezzi antincendio;
 - f. Costi manutenzione impianti condizionamento;
 - g. Fatture dei fornitori dell'Espansione;Il reparto Segreteria controlla i pagamenti relativi a:
 - h. cancelleria;
 - i. trasporti/spedizioni;
 - j. costi pubblicità/volantinaggi;
 - k. telefonia Fastweb;
 - l. fornitori dell'Amministrazione;Il responsabili di area si occupano controllare i pagamenti relativi a:
 - m. fornitori delle Vendite;La controllante (Austria) controlla i costi relativi a:
 - n. fatture relative ad alcuni tipi di merce che vengono venduti da aziende terze rispetto al gruppo (ad es. Stoker, bigiotteria, ecc.)
 - o. On-line Shop,
 - p. IT (ricambio monitor, PC, ecc.)
 - q. Una parte della telefonia per i servizi Telecom.
3. l'Ufficio Personale controlla i costi relativi al rimborso spese (vitto, alloggio, carburante, altro) di Espansione servizio esterno, responsabili di area, direttore vendite che poi vengono vistate dal relativo responsabile di dipartimento. Le spese del direttore vendite vengono vistate dal responsabile amministrazione.
4. Il reparto incaricato vista la fattura insieme al responsabile amministrazione e la consegna alla reparto contabilità (le spese del responsabile amministrazione sono vistate dal reparto controlling AUT).
5. Il reparto contabilità inserisce il pagamento nell'elenco che settimanalmente viene inviato alla controllante (Austria) con la prima autorizzazione del responsabile amministrazione alla banca per detti pagamenti.
6. L'AUT riceve l'elenco e da' la seconda autorizzazione al pagamento alla banca.

Allegato 14 – Protocollo operazioni infragruppo

L1) Modalità operative per le operazioni e i contratti infragruppo relativi alla vendita o all'acquisto di prodotti

Tutte le operazioni infragruppo e i contratti conclusi tra NKD e proprie parti correlate aventi ad oggetto la vendita o l'acquisto di prodotti (per essi intendendosi beni a listino della Società) dovranno essere condotti in osservanza delle prescrizioni di seguito elencate.

Fase 1) Il Responsabile Amministrazione o persona dallo stesso incaricata provvede alla valutazione di contratti od operazioni da concludersi tra la Società e sue parti correlate.

Fase 2) Il Responsabile Amministrazione o persona dallo stesso incaricata procede all'esame delle caratteristiche specifiche del contratto e / o dell'operazione di vendita, verificando:

- 2.1.1.1.1 l'interesse per la Società alla conclusione del contratto o dell'operazione in oggetto, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del bene da vendere o acquistare;
- 2.1.1.1.2 le finalità dell'operazione o del contratto, le quali non dovranno essere né illecite, né elusive, né in contrasto con disposizioni di legge vigenti e applicabili, anche alla luce di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/01.

Fase 3) Ove il Responsabile Amministrazione dovesse ritenere che il contratto o l'operazione in esame non sia giustificabile alla luce di quanto sopra previsto e possa comunque prefigurare dei rischi di illeciti sanzionabili ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 o di qualsiasi altra disposizione di legge applicabile, ne darà informazione al Consiglio di Amministrazione per le valutazioni del caso.

Fase 4) Il Consiglio di Amministrazione valuterà le finalità, la profittabilità e l'interesse della Società alla conclusione del contratto o dell'operazione di vendita in oggetto e, ove dovesse ritenere che la stessa sia in conflitto con quanto qui previsto, assumerà le conseguenti determinazioni.

Fase 5) Ove il Responsabile Amministrazione o persona dal medesimo incaricata dovesse invece valutare che l'operazione di vendita o acquisto in oggetto sia giustificabile in rapporto all'interesse della Società e non prefiguri rischi di illeciti, effettuerà una valutazione circa la congruità delle condizioni economiche e / o dei prezzi di vendita dei prodotti in oggetto.

Fase 6) Ove il prezzo dovesse risultare non congruo, il Responsabile Amministrazione dovrà interessare il consiglio di amministrazione della Società per le determinazioni del caso.

Fase 7) Resta inteso che nell'ipotesi in cui dovessero sussistere dubbi circa la liceità dell'operazione, del contratto e / o delle finalità perseguite attraverso di essi, il Responsabile

Amministrazione, per quanto in proprio potere, dovrà astenersi dal compiere l'operazione o concludere il contratto di vendita del prodotto.

Fase 8) Una volta che il contratto di vendita sia stato concluso nel rispetto di quanto precedentemente previsto, il Responsabile Amministrazione, se del caso coinvolgendo i responsabili di direzione interessati, verificherà che le prestazioni oggetto del contratto o esecutive dell'operazione pianificata siano effettivamente adempiute dalle diverse parti coinvolte secondo le modalità, i termini e le condizioni concordate.

Fase 9) Ove i responsabili interessati dovessero rilevare che il contratto o l'operazione in esame non sono adempiuti secondo le modalità concordate, valuteranno se tale inadempimento, al di là dei profili civilistici, possa configurare un illecito o essere sintomatico di finalità illecite perseguite attraverso la conclusione del contratto ovvero dell'operazione infragruppo in oggetto. In tal caso, ne daranno informazione al Consiglio di Amministrazione il quale assumerà le conseguenti determinazioni.

L 2) Modalità operative per le operazioni e i contratti infragruppo relativi alla vendita o all'acquisto di impianti e cespiti

Tutte le operazioni infragruppo e i contratti conclusi tra NKD e proprie parti correlate aventi ad oggetto la vendita di impianti dovranno essere condotti in osservanza delle prescrizioni di seguito elencate (senza pregiudizio per l'applicazione di altre procedure concorrenti già adottate dalla Società).

Fase 1) Il Responsabile Amministrazione o persona dallo stesso incaricata provvede alla valutazione di contratti od operazioni da concludersi tra la Società e sue parti correlate.

Fase 2) Il Responsabile Amministrazione o persona dallo stesso incaricata procede all'esame delle caratteristiche specifiche del contratto e / o dell'operazione di vendita o acquisto di impianti, verificando:

- 2.1.1.1.3 l'interesse per la Società alla conclusione del contratto o dell'operazione in oggetto, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del bene da vendere;
- 2.1.1.1.4 le finalità dell'operazione o del contratto, le quali non dovranno essere in contrasto con disposizioni di legge vigenti e applicabili, anche alla luce di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/01.

Fase 3) Ove il Responsabile Amministrazione dovesse ritenere che il contratto o l'operazione in esame non sia giustificabile alla luce di quanto sopra previsto e possa comunque prefigurare dei rischi di illeciti sanzionabili ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 o di qualsiasi altra disposizione di legge applicabile, ne darà informazione al Consiglio di Amministrazione per le valutazioni del caso.

Fase 4) Il Consiglio di Amministrazione valuterà le finalità, la profittabilità e l'interesse della Società alla conclusione del contratto o dell'operazione di acquisto o di vendita in oggetto e, ove dovesse ritenere che la stessa sia in conflitto con quanto qui previsto, assumerà le conseguenti determinazioni.

Fase 5) Ove il Responsabile Amministrazione o persona dal medesimo incaricata dovesse invece valutare che l'operazione di vendita o acquisto di impianto in oggetto sia giustificabile in rapporto all'interesse della Società e non prefiguri rischi di illeciti, effettuerà una valutazione circa la congruità delle condizioni economiche e / o dei prezzi di vendita degli impianti in oggetto.

Fase 6) Ove il prezzo come sopra determinato dovesse risultare non congruo, il Responsabile Amministrazione dovrà interessare il consiglio di amministrazione della Società per le determinazioni del caso.

Fase 7) Resta inteso che nell'ipotesi in cui dovessero sussistere dubbi circa la liceità dell'operazione, del contratto e / o delle finalità perseguite attraverso di essi, il Responsabile Amministrazione, per quanto in proprio potere, dovrà astenersi dal compiere l'operazione o concludere il contratto di vendita dell'Impianto.

L 3) Modalità operative per le operazioni e i contratti infragruppo relativi alla prestazione o acquisto di servizi

Tutte le operazioni infragruppo e i contratti conclusi tra NKD e proprie parti correlate aventi ad oggetto la prestazione o ricezione di servizi dovranno essere condotti in osservanza delle prescrizioni di seguito elencate (senza pregiudizio per l'applicazione di altre procedure concorrenti già adottate dalla Società).

Fase 1) Il Responsabile Amministrazione o persona dallo stesso incaricata provvede alla valutazione di contratti od operazioni da concludersi tra la Società e sue parti correlate.

Fase 2) Il Responsabile Amministrazione o persona dallo stesso incaricata procede all'esame delle caratteristiche specifiche dei servizi verificando:

- i) l'interesse per la Società alla conclusione ed esecuzione del contratto in oggetto, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei servizi da prestare o da ricevere, anche in considerazione di quanto previsto da ogni e qualsiasi disposizione vigente in materia di gruppi societari e direzione e coordinamento di società nonché di quanto previsto dai principi contabili applicabili;
- ii) le finalità dei servizi da prestare o ricevere a o da parti correlate e / o da soggetti infragruppo, le quali non dovranno essere né illecite, né elusive, né in contrasto con disposizioni di legge vigenti e applicabili, anche alla luce di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/01.

Fase 3) Ove il Responsabile Amministrazione dovesse ritenere che il contratto o la prestazione di servizi in esame non sia giustificabile alla luce di quanto sopra previsto e possa comunque prefigurare dei rischi di illeciti sanzionabili ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 o di qualsiasi altra disposizione di legge applicabile, ne darà informazione al Consiglio di Amministrazione per le valutazioni del caso.

Fase 4) Il Consiglio di Amministrazione valuterà le finalità, la profittabilità e l'interesse della Società alla conclusione del contratto o dell'operazione di acquisto o di vendita in oggetto e, ove dovesse ritenere che la stessa sia in conflitto con quanto qui previsto, assumerà le conseguenti determinazioni.

Fase 5) Ove il Responsabile Amministrazione o persona dal medesimo incaricata dovesse invece valutare che la conclusione del contratto e la prestazione di servizi in oggetto sia giustificabile in rapporto all'interesse della Società e non prefiguri rischi di illeciti, effettuerà una valutazione circa la congruità delle condizioni economiche e / o dei prezzi dei servizi in oggetto, se del caso, previo confronto con il responsabile della divisione interessata, tenuto conto di quanto segue:

- In caso di servizi prestati a favore di parti correlate e società del Gruppo, il prezzo dovrà essere in ogni caso congruo e adeguato rispetto ai servizi prestati nonché remunerativo dei costi sostenuti per la prestazione dei servizi;
- In caso di servizi ricevuti da parti correlate e società del Gruppo, il prezzo dei servizi ricevuti dovrà essere congruo e adeguato, tenuto conto dei prezzi medi di acquisto da terzi (quindi sul mercato) dei medesimi servizi o di servizi assimilabili per caratteristiche e qualità.

Fase 6) Ove il prezzo dei servizi dovesse risultare congruo e adeguato, il Responsabile Amministrazione potrà autorizzare la conclusione del contratto di servizi. Il contratto di servizi tra NKD e la propria parte correlata dovrà essere stipulato per iscritto e contenere rispettivamente:

- a) l'indicazione delle parti del contratto;
- b) la descrizione dei servizi oggetto di contratto;
- c) l'indicazione del prezzo dei servizi (o quanto meno il criterio di determinazione del relativo corrispettivo);
- d) la durata del contratto;

fermo restando quanto altrove previsto nel presente Modello (e, in particolare, ai punti che seguono).

Fase 7) La conclusione di contratti di servizi tra NKD e proprie parti correlate, se di valore eccedente l'importo di Euro 50.000,00 (euro cinquantamila) dovrà essere previamente autorizzata (o, comunque, ratificata entro 30 giorni dalla data di stipula) dal Consiglio di Amministrazione della Società, e ciò indipendentemente dal fatto che più elevati limiti di valore

siano previsti nelle deleghe e procure speciali rilasciate dal consiglio di amministrazione medesimo.

Fase 7) Una volta che il contratto sia stato concluso, il Responsabile Amministrazione, se del caso coinvolgendo i responsabili di direzione interessati, verificherà che:

- a) una copia del contratto sottoscritta in originale dalle parti sia adeguatamente archiviata e conservata presso la sede della Società;
- b) le prestazioni oggetto del contratto di servizi siano effettivamente adempiute dalle diverse parti coinvolte secondo le modalità, i termini e le condizioni concordate;
- c) dei servizi resi o acquisiti sia conservata adeguata traccia documentale, a cura del responsabile della direzione interessata, con archiviazione dei relativi documenti, presso la sede della Società;
- d) i pagamenti eseguiti o ricevuti a titolo di corrispettivo dei servizi, rispettivamente, ricevuti e resi siano conformi: (i) ai servizi effettivamente resi nonché (ii) alle pattuizioni contenute nel relativo contratto di servizi;
- e) tutti i pagamenti siano effettuati dietro emissione di fattura o documento equipollente, ove richiesto dalla legge;
- f) tutti i pagamenti siano regolarmente contabilizzati conformemente alle disposizioni di legge applicabili.

Fase 8) Ove i destinatari del Modello dovessero rilevare che:

- a) il contratto di servizi non sia adempiuto secondo le modalità, i termini e le condizioni concordate;
- b) una o più disposizioni del presente protocollo di condotta siano state violate e / o disattese senza giustificato motivo,

valuteranno se la violazione o inosservanza del protocollo ovvero l'inadempimento del contratto di servizi, al di là dei profili civilistici, contabili o amministrativo, possa configurare un illecito o essere sintomatico di finalità illecite perseguite attraverso la conclusione del contratto di servizi medesimo ovvero attraverso l'operazione infragruppo nel cui contesto tale contratto sia stato concluso e / o eseguito. In tal caso, ne daranno informazione al Consiglio di Amministrazione il quale assumerà le conseguenti determinazioni.

Allegato 15 - Protocollo investimenti

Tutte le attività aventi ad oggetto nuovi investimenti dovranno essere condotte in osservanza delle prescrizioni di seguito elencate.

Fase 1) Il Responsabile del Dipartimento in cui un nuovo bene o impianto deve essere utilizzato comunica al Responsabile Amministrativo la necessità di un nuovo acquisto, con richiesta motivata, indicando le finalità e gli scopi del bene o impianto di cui si propone l'acquisto.

Fase 2) Il Responsabile Amministrativo, valutata la sussistenza di motivazioni sottese alla richiesta di acquisto, autorizzerà il Responsabile del Dipartimento a contattare uno o più fornitori al fine di ottenere la migliore offerta.

Fase 3) Effettuate le opportune valutazioni, il Responsabile Amministrativo e il Responsabile del Dipartimento interessato all'acquisto, ove ravvisi la ragionevolezza dell'offerta ricevuta, autorizzano l'acquisto.

Fase 4) L'offerta controfirmata viene spedita al fornitore.

Fase 5) Una volta ricevuto il bene o l'impianto e la relativa fattura, l'Ufficio Contabilità registra il documento, procedendo al pagamento nei tempi concordati con il fornitore ed annota sul registro cespiti l'acquisto del nuovo bene.

Fase 6) Una volta registrata la fattura, il Responsabile Amministrativo inserisce nel file degli investimenti dell'anno il nuovo bene.

Fase 7) Ove il Responsabile Amministrativo dovesse ritenere che il contratto o l'operazione in esame non sia giustificabile e possa comunque prefigurare dei rischi di illeciti sanzionabili ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 o di qualsiasi altra disposizione di legge applicabile, ne darà informazione al Responsabile del Dipartimento interessato e, se del caso, al Consiglio di Amministrazione.

Fase 8) Il Consiglio di Amministrazione valuterà le finalità, la profittabilità e l'interesse della Società alla conclusione del contratto di acquisto del bene o dell'impianto in oggetto e, ove dovesse ritenere che lo stesso sia in conflitto con i principi qui previsti, assumerà le conseguenti determinazioni.

Fase 9) Resta inteso che nell'ipotesi in cui dovessero sussistere dubbi circa la liceità dell'investimento, del contratto e / o delle finalità perseguite attraverso di essi, il Responsabile Amministrativo ovvero il Responsabile del Dipartimento interessato, per quanto in proprio potere, dovranno astenersi dal compiere o autorizzare l'operazione di investimento.

Fase 8) Una volta che il contratto di acquisto del bene o dell'Impianto sia stato concluso nel rispetto di quanto precedentemente previsto, il Responsabile Amministrativo ovvero il

Responsabile del dipartimento interessato, verificherà che le prestazioni oggetto del contratto o esecutive dell'operazione di investimento pianificata siano effettivamente adempiute dalle diverse parti coinvolte secondo le modalità, i termini e le condizioni concordate.

Fase 9) Ove destinatari del presente Modello dovessero rilevare che il contratto o l'operazione di investimento non sono adempiuti secondo le modalità concordate, valuteranno se tale inadempimento, al di là dei profili civilistici, possa configurare un illecito o essere sintomatico di finalità illecite perseguite attraverso la conclusione del contratto ovvero dell'operazione in oggetto. In tal caso, ne daranno informazione al Consiglio di Amministrazione il quale assumerà le conseguenti determinazioni.